*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 149° — Numero 64**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 15 marzo 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

# SOMMARIO

**08A01710**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 gennaio 2008, n. **41.**

**Regolamento recante modifiche al regolamento recante l'istituzione del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di Credito cooperativo», approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2000, n. 157.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico alla adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;

Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo»;

Visto il decreto 28 aprile 2000, n. 157, recante il regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo;

Visto il contratto collettivo nazionale stipulato in data 31 maggio 2005, recante modifiche al contratto del 28 febbraio 1998, concernente l'istituzione del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito cooperativo», depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 giugno 2005;

Ritenuto non necessario sentire le organizzazioni sindacali perché il nuovo accordo del 31 maggio 2005 non modifica le misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione già individuate nell'accordo del 28 febbraio 1998, per il quale le stesse organizzazioni sindacali erano state sentite, ma si limita a prorogare il solo termine finale di scadenza del Fondo;

Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 luglio 2007;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 19 novembre 2007;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al regolamento approvato con decreto 28 aprile 2000, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A detti interventi sono ammessi, nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 30 giugno 2020, i soggetti di cui all'articolo 2.»;

*b)* all'articolo 14, le parole: «scadrà trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «scade alla data del 30 giugno 2020».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 gennaio 2008

*Il Ministro del lavoro*
*e della previdenza sociale*
DAMIANO

*Il Ministro dell'economia*
*e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI
*Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 2008*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registo n. 1, foglio n. 234*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota al titolo:*

— Il decreto 28 aprile 2000, n. 157, recante regolamento per l'istituzione del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 2000.

*Note alle premesse:*

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), è il seguente:

«Art. 3 *(Norme in materia di controllo della Corte dei conti)*. — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

*a)* provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

*b)* atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

*c)* atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

*d)* provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

*e)*;

*f)* provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

*g)* decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

*h)* decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

*i)* atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

*l)* atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di princìpio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-*bis*. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.».

— Il testo dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«Art. 2 *(Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo).* — 1.-27. *(Omissis).*

28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;

*b)* definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;

*c)* eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;

*d)* in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;

*e)* istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;

*f)* conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.».

— Il decreto 27 novembre 1997, n. 477 (Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 1998, n. 9.

— Il testo dell'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«Art. 59 *(Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità).* 1.-2. *(Omissis).*

3. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ed al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base ovvero al trattamento di fine rapporto, il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. Mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, stipulati anteriormente alla costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al citato decreto legislativo n. 357 del 1990, la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore del credito, gli accordi stipulati, entro la medesima data del 31 marzo 1998, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente possono: *a)* prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in conformità all'art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, nel rispetto dei requisiti di età ivi previsti, nonché in conformità all'art. 6, comma 4, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 314 del 1997; al medesimo regime fiscale previsto dal citato art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dall'art. 5 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997, sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei datori di lavoro; *b)* adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, purché siano contestualmente previste forme di sostegno del reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica, nel limite massimo di quattro anni previsto per la fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, poste a carico dei datori di lavoro. Alle apposite indennità ed alle forme di sostegno del reddito, comprensive dei versamenti all'INPS per la corrispondente contribuzione figurativa, si applica il comma 3-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406. Dopo la costituzione dei citati fondi nazionali per il settore del credito, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi del presente comma è trasferita ai fondi stessi, i quali assumono in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati. Per i trattamenti pensionistici anticipati e gli altri interventi previsti in attuazione del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1996, n. 588, e del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, convertito, con modifica-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

zioni, dalla legge 8 novembre 1997, n. 387, per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione delle aziende bancarie ivi richiamate, trovano applicazione, sino alla loro completa attuazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, le disposizioni degli accordi sindacali stipulati entro il 31 marzo 1998, compresa, a tale esclusivo fine, la facoltà per le predette aziende di sostenere il costo della prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale fino alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria secondo i requisiti di anzianità contributiva e di età previsti dalla legislazione previgente. Le forme pensionistiche di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal comma 33, nonché dal citato decreto legislativo n. 124 del 1993, possono essere trasformate, entro sei mesi, e successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente. Alla facoltà di riscatto, ove prevista, nelle forme pensionistiche di cui al presente comma esercitata dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di determinazione del relativo onere. Entro il 31 marzo 2000 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per l'armonizzazione della disciplina previdenziale e del trattamento di fine rapporto del personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei princìpi e criteri direttivi indicati nell'art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con le modalità di cui all'art. 3, comma 22, della medesima legge nel rispetto degli equilibri di bilancio della relativa gestione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo al predetto personale si applicano le disposizioni di cui al presente comma.».

— Per i riferimenti del decreto n. 157 del 2000, si veda la nota al titolo.

*Nota all'art. 1:*

— Si riporta il testo degli articoli 5 e 14 del citato decreto n. 157 del 2000, come modificati dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 5 *(Prestazioni)*. — 1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, comma 1:

*a)* in via ordinaria:

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale, provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, comunitari o della cooperazione;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

*b)* in via straordinaria: all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'art. 2, comma 28, legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazioni all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto vigente alla data del 28 febbraio 1998, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

*2. A detti interventi sono ammessi, nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 30 giugno 2020, i soggetti di cui all'art. 2.*

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'àmbito del periodo di cui al comma 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si deve tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera *b)*, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.».

«Art. 14 *(Scadenza)*. — Il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo", disciplinato dal presente regolamento, *scade alla data del 30 giugno 2020*, e è liquidato secondo la procedura prevista dall'art. 6, commi 8, 9, 10 e 11.».

**08G0062**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2007.

**Approvazione della delibera di rideterminazione della dotazione organica del personale, adottata dal consiglio dell'Istituto nazionale di statistica nella seduta del 4 giugno 2007.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica»;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322/1989, in base al quale le deliberazioni dell'ISTAT di rideterminazione delle dotazioni organiche sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Visto la legge 30 dicembre 2004, n. 311, in particolare l'art. 1, comma 93, ai cui sensi le pubbliche amministrazioni sono tenute alla rideterminazione delle dotazioni organiche apportando una riduzione non inferiore al 5% della spesa complessiva relativa al numero di posti in organico, tenuto conto del processo di innovazione tecnologica;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2006 che approva la deliberazione del Consiglio dell'Istituto nazionale di statistica del 28 aprile 2005 di determinazione della dotazione organica nella consistenza di n. 2734 unità articolate per strutture centrali e regionali;

Vista la nota prot. 596 del 14 giugno 2007 con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, comma 4, del citato decreto legislativo n. 322/1989, la deliberazione adottata dal Consiglio dell'Istituto medesimo nella seduta del 4 giugno 2007 che ha approvato la nuova dotazione organica nella consistenza di n. 2690 unità;

Visto il parere del 21 settembre 2007 espresso, ai fini del raggiungimento del concerto previsto dall'art. 22, comma 4, del citato decreto legislativo n. 322/1989, dal Ministero dell'economia e delle finanze, con foglio n. 0093506;

Considerato che sulla proposta di rideterminazione dell'organico l'Istituto ha consultato, in data 30 giugno 2007, le organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 2006, n. 158, con il quale il Ministro per riforme e le innovazioni nelle pubbliche amministrazioni è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

È approvata la deliberazione del Consiglio dell'Istituto nazionale di statistica adottata nella seduta del 4 giugno 2007 con la quale viene rideterminata la dotazione organica del personale nella consistenza di n. 2690 unità come individuata nella tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 dicembre 2007

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
NICOLAIS

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

*Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2008*
*Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 12*

ALLEGATO 1

**ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA**
**Dotazione organica complessiva**

| Profilo | Livello | Dotazione organica |
|---|---|---|
| Ricercatore | I | 66 |
| | II | 131 |
| | III | 289 |
| | TOTALE | 486 |
| Tecnologo | I | 49 |
| | II | 122 |
| | III | 189 |
| | TOTALE | 360 |
| Dirigente amministrativo | II | 1 |
| | TOTALE PARZIALE | 847 |
| Collaboratore tecnico ente di ricerca | IV | 488 |
| | V | 558 |
| | VI | 356 |
| | TOTALE | 1.402 |
| Operatore tecnico | VI | 89 |
| | VII | 13 |
| | VIII | 18 |
| | TOTALE | 120 |
| Ausiliario tecnico | VIII | 0 |
| | IX | 0 |
| | TOTALE | 0 |
| | TOTALE PARZIALE | 1.522 |

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

| | | |
|---|---|---|
| **Funzionario di amministrazione** | IV | **22** |
| | V | **17** |
| | **TOTALE** | **39** |
| **Collaboratore di amministrazione** | V | **94** |
| | VI | **20** |
| | VII | **28** |
| | **TOTALE** | **142** |
| **Operatore di amministrazione** | VII | **72** |
| | VIII | **32** |
| | IX | **36** |
| | **TOTALE** | **140** |
| **Ausiliario di amministrazione** | IX | **0** |
| | **TOTALE** | **0** |
| | **TOTALE PARZIALE** | **321** |
| **TOTALE COMPLESSIVO** | | **2.690** |

08A01671

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2007.

**Conferma dell'autorizzazione all'Avvocatura dello Stato a fruire della rappresentanza e la difesa dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, (ex A.R.STUD.) nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, e le giurisdizioni amministrative e speciali.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di confermare l'autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ex A.R.STUD.) di Bologna;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ex A.R.STUD.) di Bologna; nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
PRODI

*Il Ministro della giustizia*
MASTELLA

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

*Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2008*
*Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 176*

08A01910

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 marzo 2008.

**Accertamento dei contenuti dichiarati di nocività delle marche di sigarette.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, attuativo della direttiva 2001/37/CE in materia di requisiti per la lavorazione, la presentazione e la vendita dei prodotti del tabacco;

Visto l'art. 3, comma 3, del suindicato decreto legislativo n. 184/2003 che dispone la pubblicazione annuale nella *Gazzetta Ufficiale*, per le singole tipologie di sigarette, dei tenori delle sostanze di cui al comma 1) del decreto legislativo stesso;

Accerta

per le seguenti marche di sigarette i contenuti dichiarati di catrame, nicotina e monossido di carbonio a fianco specificati, elencati in ordine crescente di catrame:

| SIGARETTE | Mg. CATRAME | Mg. NICOTINA | Mg. CO |
|---|---|---|---|
| KENT NANOTEK TITANIUM | 1,00 | 0,10 | 1,00 |
| BENSON & HEDGES AMERICAN WHITE | 1,00 | 0,10 | 2,00 |
| CAMEL ONE | 1,00 | 0,10 | 2,00 |
| CORTINA SUPER KS | 1,00 | 0,10 | 2,00 |
| KENT WHITE | 1,00 | 0,10 | 2,00 |
| MERIT UNO KS | 1,00 | 0,10 | 2,00 |
| MS BIANCHE | 1,00 | 0,10 | 2,00 |
| PALL MALL WHITE KS 20's | 1,00 | 0,10 | 2,00 |
| PHILIP MORRIS ONE KS | 1,00 | 0,10 | 2,00 |
| WINSTON ONE | 1,00 | 0,10 | 2,00 |
| FORTUNA ONE | 1,00 | 0,10 | 3,00 |
| CORTINA SUPER SLIM | 2,00 | 0,20 | 1,00 |
| DUNHILL - ROTHMANS L.L.GOLD SLIM | 2,00 | 0,20 | 2,00 |
| SPECIAL R6 | 2,00 | 0,20 | 2,00 |
| PHILIP MORRIS UL KS | 2,00 | 0,20 | 3,00 |
| MURATTI AMBASSADOR SUPER SLIM | 3,00 | 0,30 | 2,00 |
| BENSON & HEDGES AMERICAN YELLOW | 3,00 | 0,30 | 3,00 |
| KIM BLU | 3,00 | 0,30 | 3,00 |
| MEMPHIS ORIGINAL SILVER | 3,00 | 0,30 | 3,00 |
| MS CLUB BIANCA | 3,00 | 0,30 | 3,00 |
| 821 WHITE | 3,00 | 0,30 | 4,00 |
| DIANA AZZURRA KS | 3,00 | 0,30 | 4,00 |
| L&M SILVER LABEL KS | 3,00 | 0,30 | 4,00 |
| MURATTI AMBASSADOR GOLD KS | 3,00 | 0,30 | 4,00 |
| REYNOLDS SILVER | 3,00 | 0,30 | 4,00 |
| SAX MUSICAL SENSATION (AZURE) | 3,00 | 0,30 | 4,00 |

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

| SIGARETTE<br>— | Mg.<br>CATRAME<br>— | Mg.<br>NICOTINA<br>— | Mg.<br>CO<br>— |
|---|---|---|---|
| PETER STUYVESANT BLUE | 4,00 | 0,30 | 4,00 |
| CAMEL REFINED FLAVOUR | 4,00 | 0,30 | 5,00 |
| ELIXYR EXTRA TASTE | 4,00 | 0,30 | 5,00 |
| MERIT BLU 100S | 4,00 | 0,30 | 5,00 |
| MERIT BLU KS | 4,00 | 0,30 | 5,00 |
| WINSTON SUBTLE SILVER | 4,00 | 0,30 | 5,00 |
| BRERA | 4,00 | 0,40 | 3,00 |
| KENT NANOTEK BLACK | 4,00 | 0,40 | 3,00 |
| KENT NANOTEK BLUE | 4,00 | 0,40 | 3,00 |
| KIM SUPERSLIM CELESTE | 4,00 | 0,40 | 3,00 |
| MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIM BLU | 4,00 | 0,40 | 3,00 |
| PALL MALL SUNSET BOULEVARD (AMBER) | 4,00 | 0,40 | 3,00 |
| PHILIP MORRIS SLIM BLU | 4,00 | 0,40 | 3,00 |
| VOGUE LILAS | 4,00 | 0,40 | 3,00 |
| DUNHILL FINE CUT SILVER | 4,00 | 0,40 | 4,00 |
| DUNHILL - ROTHMANS L.L. BLU SLIM | 4,00 | 0,40 | 4,00 |
| MUSTANG SILVER | 4,00 | 0,40 | 4,00 |
| R6 | 4,00 | 0,40 | 4,00 |
| WEST BLUE | 4,00 | 0,40 | 4,00 |
| WINSTON SUBTLE SILVER SUPERSLIMS | 4,00 | 0,40 | 4,00 |
| BARCLAY (ORIGINAL TASTE) | 4,00 | 0,40 | 5,00 |
| BARCLAY BLUE (DISTINCTIVE TASTE) | 4,00 | 0,40 | 5,00 |
| CARTIER VENDOME BLEU | 4,00 | 0,40 | 5,00 |
| DUNHILL GOLD | 4,00 | 0,40 | 5,00 |
| FORTUNA SILVER | 4,00 | 0,40 | 5,00 |
| GAULOISES BLONDES GIALLA | 4,00 | 0,40 | 5,00 |
| KENT SILVER | 4,00 | 0,40 | 5,00 |
| MS CHIARE | 4,00 | 0,40 | 5,00 |
| PALL MALL AMBER KS 20’s | 4,00 | 0,40 | 5,00 |
| PALL MALL AZURE 100’s | 4,00 | 0,40 | 5,00 |
| PALL MALL AZURE KS 10’s | 4,00 | 0,40 | 5,00 |
| PALL MALL AZURE KS 20’s | 4,00 | 0,40 | 5,00 |
| PHILIP MORRIS BLU 100s | 4,00 | 0,40 | 5,00 |
| PHILIP MORRIS BLU KS | 4,00 | 0,40 | 5,00 |
| ROUTE 66 SUPER BLUE | 4,00 | 0,40 | 5,00 |
| SAX AZURE SENSATION | 4,00 | 0,40 | 5,00 |
| FUTURA | 5,00 | 0,40 | 6,00 |
| R1 SLIM LINE | 5,00 | 0,50 | 5,00 |
| SILK CUT PURPLE | 5,00 | 0,50 | 5,00 |
| VICTORY SLIMS | 5,00 | 0,50 | 5,00 |
| JPS WHITE | 5,00 | 0,50 | 6,00 |
| NATURAL AMERICAN SPIRIT YELLOW | 5,00 | 0,60 | 6,00 |
| MERIT BIANCA SLIM | 6,00 | 0,50 | 5,00 |
| MS 100"S DE LUXE | 6,00 | 0,50 | 5,00 |
| BENSON & HEDGES SUPER SLIMS | 6,00 | 0,50 | 6,00 |
| NA-TUR ORANGE | 6,00 | 0,50 | 6,00 |
| PETER STUYVESANT GOLD | 6,00 | 0,50 | 6,00 |
| PETER STUYVESANT GOLD 100’S | 6,00 | 0,50 | 6,00 |
| AMADIS AZZURRA | 6,00 | 0,50 | 7,00 |
| BURTON SILVER | 6,00 | 0,50 | 7,00 |
| DIANA OCRA KS | 6,00 | 0,50 | 7,00 |
| DUCAL BLUE | 6,00 | 0,50 | 7,00 |
| MARYLAND MENTHOL | 6,00 | 0,50 | 7,00 |
| MULTIFILTER PHILIP MORRIS BLU 100s | 6,00 | 0,50 | 7,00 |
| MURATTI AMBASSADOR BLU KS | 6,00 | 0,50 | 7,00 |
| AROME VANILLE | 6,00 | 0,50 | 8,00 |
| MERIT FRESH | 6,00 | 0,50 | 9,00 |
| DIANA SLIM BLU | 6,00 | 0,60 | 4,00 |
| RONHILL SLIMS | 6,00 | 0,60 | 4,00 |
| RONHILL SLIMS MENTHOL | 6,00 | 0,60 | 4,00 |

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

| SIGARETTE | Mg. CATRAME | Mg. NICOTINA | Mg. CO |
|---|---|---|---|
| EURA | 6,00 | 0,60 | 5,00 |
| CAMEL NATURAL FLAVOR BLUE | 6,00 | 0,60 | 6,00 |
| ELIXYR FINE TASTE 100 | 6,00 | 0,60 | 6,00 |
| MORE SPECIAL WHITES 120"S | 6,00 | 0,60 | 6,00 |
| VICTORY EXCLUSIVE WHITE | 6,00 | 0,60 | 8,00 |
| KIM SUPERSLIM | 7,00 | 0,50 | 5,00 |
| MERIT GIALLA KS | 7,00 | 0,50 | 9,00 |
| MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIM ROSSA | 7,00 | 0,60 | 5,00 |
| MUNDIAL | 7,00 | 0,60 | 5,00 |
| PHILIP MORRIS SLIM ROSSA | 7,00 | 0,60 | 5,00 |
| DAVIDOFF GOLD SLIMS | 7,00 | 0,60 | 6,00 |
| PALL MALL PACIFIC BAY (BLUE) | 7,00 | 0,60 | 6,00 |
| VOGUE AROME | 7,00 | 0,60 | 6,00 |
| VOGUE BLEUE | 7,00 | 0,60 | 6,00 |
| VOGUE MENTHE | 7,00 | 0,60 | 6,00 |
| WINSTON BALANCED BLUE SUPERSLIMS | 7,00 | 0,60 | 6,00 |
| AUSTIN GOLD | 7,00 | 0,60 | 7,00 |
| DAVIDOFF GOLD | 7,00 | 0,60 | 7,00 |
| DAVIDOFF MENTHOL | 7,00 | 0,60 | 7,00 |
| DUNHILL - ROTHMANS L.L. SLIM | 7,00 | 0,60 | 7,00 |
| MATRIX BLUE | 7,00 | 0,60 | 7,00 |
| RONHILL WHITE | 7,00 | 0,60 | 7,00 |
| WEST ICE | 7,00 | 0,60 | 7,00 |
| WEST SILVER | 7,00 | 0,60 | 7,00 |
| WEST SILVER 20 | 7,00 | 0,60 | 7,00 |
| WEST SILVER 25 | 7,00 | 0,60 | 7,00 |
| ZUNI | 7,00 | 0,60 | 7,00 |
| DUNHILL BLUE | 7,00 | 0,60 | 8,00 |
| LUCKY STRIKE FIRELEAF SILVER | 7,00 | 0,60 | 8,00 |
| LUCKY STRIKE MADURA SILVER | 7,00 | 0,60 | 8,00 |
| LUCKY STRIKE PIPERITA SILVER | 7,00 | 0,60 | 8,00 |
| LUCKY STRIKE SILVER | 7,00 | 0,60 | 8,00 |
| LUCKY STRIKE SILVER SPECIAL EDITION | 7,00 | 0,60 | 8,00 |
| MAYFAIR SKY BLUE | 7,00 | 0,60 | 8,00 |
| MS AZZURRE | 7,00 | 0,60 | 8,00 |
| PALL MALL BLUE 100's | 7,00 | 0,60 | 8,00 |
| PALL MALL BLUE KS 10's | 7,00 | 0,60 | 8,00 |
| PALL MALL BLUE KS 20's | 7,00 | 0,60 | 8,00 |
| PALL MALL SAN FRANCISCO CHARCOAL 20'S | 7,00 | 0,60 | 8,00 |
| ROCKIES BLUE | 7,00 | 0,60 | 8,00 |
| SAX BLUE EMOTION | 7,00 | 0,60 | 8,00 |
| SAX MUSICAL EMOTION (BLUE) | 7,00 | 0,60 | 8,00 |
| BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE | 7,00 | 0,60 | 9,00 |
| GAULOISES BLONDES ROSSA | 7,00 | 0,60 | 9,00 |
| MEMPHIS ORIGINAL BLUE | 7,00 | 0,60 | 9,00 |
| NEWS BLUE | 7,00 | 0,60 | 9,00 |
| VICTORY DE LUXE SLIMS | 7,00 | 0,70 | 7,00 |
| MARLBORO BLEND 29 | 7,00 | 0,70 | 8,00 |
| REYNOLDS BLUE | 7,00 | 0,70 | 8,00 |
| DUNHILL FINE CUT BLUE | 7,00 | 0,70 | 9,00 |
| MONTECRISTO GOLD | 7,00 | 0,80 | 7,00 |
| MUSTANG GOLD | 8,00 | 0,50 | 10,00 |
| 821 BLUE | 8,00 | 0,60 | 7,00 |
| ROUTE 66 BLUE | 8,00 | 0,60 | 8,00 |
| WINFIELD BLUE | 8,00 | 0,60 | 8,00 |
| YESMOKE WHITE | 8,00 | 0,60 | 8,00 |
| BENSON & HEDGES SILVER | 8,00 | 0,60 | 9,00 |
| CAMEL SUBTLE FLAVOUR | 8,00 | 0,60 | 9,00 |
| CAMEL SUBTLE FLAVOUR 100'S | 8,00 | 0,60 | 9,00 |
| CHESTERFIELD BLU KS | 8,00 | 0,60 | 9,00 |

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

| SIGARETTE | Mg. CATRAME | Mg. NICOTINA | Mg. CO |
|---|---|---|---|
| CHESTERFIELD MAMBAYA GOLD KS | 8,00 | 0,60 | 9,00 |
| CHESTERFIELD ORIENTAL VELVET KS | 8,00 | 0,60 | 9,00 |
| CHESTERFIELD RIO TROPICAL KS | 8,00 | 0,60 | 9,00 |
| DUCAL GOLD | 8,00 | 0,60 | 9,00 |
| ELIXYR FINE TASTE | 8,00 | 0,60 | 9,00 |
| FORTUNA BLUE | 8,00 | 0,60 | 9,00 |
| FORTUNA BLUE 100'S | 8,00 | 0,60 | 9,00 |
| FORTUNA BLUE 25's | 8,00 | 0,60 | 9,00 |
| KIM | 8,00 | 0,60 | 9,00 |
| KIM MENTHOL | 8,00 | 0,60 | 9,00 |
| MARLBORO GOLD KS | 8,00 | 0,60 | 9,00 |
| MARYLAND BLUE | 8,00 | 0,60 | 9,00 |
| MEINE SORTE 100 LUXURY LENGHT | 8,00 | 0,60 | 9,00 |
| MEINE SORTE CLASSIC | 8,00 | 0,60 | 9,00 |
| MURATTI&CO BLUE | 8,00 | 0,60 | 9,00 |
| NEXT BLUE KS | 8,00 | 0,60 | 9,00 |
| ROTHMANS KS RED | 8,00 | 0,60 | 9,00 |
| WINSTON BALANCED BLUE | 8,00 | 0,60 | 9,00 |
| WINSTON BALANCED BLUE 100's | 8,00 | 0,60 | 9,00 |
| MERIT GIALLA 100s | 8,00 | 0,60 | 10,00 |
| DAVIDOFF RICH BLUE | 8,00 | 0,70 | 8,00 |
| JPS SILVER | 8,00 | 0,70 | 8,00 |
| MARLBORO COMPACT | 8,00 | 0,70 | 8,00 |
| MERCEDES SUPERIOR SELECTION KS | 8,00 | 0,70 | 8,00 |
| MURATTI AMBASSADOR KS | 8,00 | 0,70 | 8,00 |
| NA-TUR BLUE | 8,00 | 0,70 | 8,00 |
| BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE 100 s | 8,00 | 0,70 | 9,00 |
| BURTON MODERN | 8,00 | 0,70 | 9,00 |
| DIANA BLU 100's | 8,00 | 0,70 | 9,00 |
| DIANA BLU KS | 8,00 | 0,70 | 9,00 |
| KENT BLUE | 8,00 | 0,70 | 9,00 |
| L&M BLUE LABEL KS | 8,00 | 0,70 | 9,00 |
| MEMPHIS ORIGINAL BLUE 100'S | 8,00 | 0,70 | 9,00 |
| MERIT EVOLUTION KS | 8,00 | 0,70 | 9,00 |
| SAKURA | 8,00 | 0,70 | 9,00 |
| VANTAGE BLUE | 8,00 | 0,70 | 9,00 |
| CARTIER VENDOME | 8,00 | 0,70 | 10,00 |
| KENT BLUE KING SIZE 20'S | 8,00 | 0,70 | 10,00 |
| LIDO BLU | 8,00 | 0,70 | 10,00 |
| VICTORY EXCLUSIVE BLACK | 8,00 | 0,70 | 10,00 |
| MS CLUB SLIM | 8,00 | 0,80 | 5,00 |
| SUPERKINGS BLUE | 8,00 | 0,80 | 8,00 |
| MARLBORO MED KS | 9,00 | 0,70 | 9,00 |
| MUSTANG GOLD 100'S | 9,00 | 0,70 | 9,00 |
| CAMEL BALANCED FLAVOUR | 9,00 | 0,70 | 10,00 |
| MARLBORO GOLD 100s | 9,00 | 0,70 | 10,00 |
| MERCEDES SUPERIOR SELECTION 100s | 9,00 | 0,70 | 10,00 |
| MULTIFILTER PHILIP MORRIS ROSSA 100s | 9,00 | 0,70 | 10,00 |
| MUSTANG RED | 9,00 | 0,70 | 10,00 |
| LINDA BLU | 9,00 | 0,80 | 8,00 |
| MS ROSSE | 9,00 | 0,80 | 8,00 |
| MOHAWK BLUE | 9,00 | 0,80 | 9,00 |
| MORE 120"S FILTER | 9,00 | 0,80 | 10,00 |
| MORE MENTHOL 120"S | 9,00 | 0,80 | 10,00 |
| ZENIT | 9,00 | 0,90 | 9,00 |
| NATURAL AMERICAN SPIRIT BLUE | 9,00 | 1,00 | 10,00 |
| QUEST 2 | 10,00 | 0,30 | 10,00 |
| QUEST 1 | 10,00 | 0,60 | 10,00 |
| GAULOISES BRUNES | 10,00 | 0,70 | 9,00 |
| GITANES CAPORAL | 10,00 | 0,70 | 9,00 |

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

| SIGARETTE | Mg. CATRAME | Mg. NICOTINA | Mg. CO |
|---|---|---|---|
| GITANES CAPORAL BOUT FILTRE | 10,00 | 0,70 | 10,00 |
| ROTHMANS SUPERSLIMS | 10,00 | 0,70 | 10,00 |
| CAMEL | 10,00 | 0,80 | 7,00 |
| WINFIELD RED | 10,00 | 0,80 | 9,00 |
| AFRICAINE SENZA FILTRO | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| AMADIS CLASSICA | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| BENSON & HEDGES AMERICAN RED | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| BENSON & HEDGES AMERICAN RED 100 s | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| BLACK DEVIL SPECIAL FLAVOUR | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| BURTON ORIGINAL | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| CAMEL FILTERS | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| CAMEL FILTERS 100"S | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| CHESTERFIELD KS | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| DIANA ROSSA 100's | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| DIANA ROSSA KS | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| DUCAL FILTER | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| DUCAL GREEN | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| ELIXYR | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| ELIXYR FULL FLAVOUR 100 | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| ELIXYR MENTHOL | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| FINE 120 VIRGINIA BLEND | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| FORTUNA RED | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| FORTUNA RED 100'S | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| FORTUNA RED 25's | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| GAULOISES BLONDES BLU | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| HB KS | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| JPS RED | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| L&M KS | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| LUCKY STRIKE RED | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| LUCKY STRIKE RED SPECIAL EDITION | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| MARLBORO 100s | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| MARLBORO KS | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| MARYLAND RED | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| MATRIX RED | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| MAYFAIR | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| MEMPHIS CLASSIC | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| MEMPHIS ORIGINAL RED | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| MS BLU | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| MURATTI&CO RED | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| NEWS RED | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| NEXT KS | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| PALL MALL RED 100'S KS | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| PALL MALL RED KS 10's | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| PALL MALL RED KS 20's | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| PEER EXPORT | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| PETER STUYVESANT INTERNATIONAL | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| PETER STUYVESANT INTERNATIONAL 100's | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| PHILIP MORRIS FILTER KINGS | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| ROCKIES | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| ROTHMANS KS BLUE | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| ROUTE 66 RED | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| SALEM | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| SAX RED PASSION | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| THOMAS RADFORD SUNDAY'S FANTASY | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| WINSTON CLASSIC RED | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| WINSTON CLASSIC RED 100's | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| YESMOKE RED | 10,00 | 0,80 | 10,00 |
| NAZIONALI | 10,00 | 0,90 | 7,00 |
| ESPORTAZIONE | 10,00 | 0,90 | 8,00 |
| ALFA FILTRO | 10,00 | 0,90 | 9,00 |



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

| SIGARETTE | Mg. CATRAME | Mg. NICOTINA | Mg. CO |
|---|---|---|---|
| LIDO | 10,00 | 0,90 | 9,00 |
| MS BIONDE | 10,00 | 0,90 | 9,00 |
| N80 FILTRO | 10,00 | 0,90 | 10,00 |
| AUSTIN RED | 10,00 | 0,90 | 10,00 |
| BENSON & HEDGES GOLD | 10,00 | 0,90 | 10,00 |
| CAMEL NATURAL FLAVOR | 10,00 | 0,90 | 10,00 |
| DAVIDOFF CLASSIC | 10,00 | 0,90 | 10,00 |
| DUNHILL INTERNATIONAL | 10,00 | 0,90 | 10,00 |
| DUNHILL KS | 10,00 | 0,90 | 10,00 |
| EMBASSY NUMBER 1 KS | 10,00 | 0,90 | 10,00 |
| ESPORTAZIONE FILTRO | 10,00 | 0,90 | 10,00 |
| JPS BLACK ORIGINAL | 10,00 | 0,90 | 10,00 |
| L&M RED LABEL KS | 10,00 | 0,90 | 10,00 |
| LAMBERT & BUTLER KING SIZE | 10,00 | 0,90 | 10,00 |
| MUSTANG RED 100’S | 10,00 | 0,90 | 10,00 |
| NA-TUR RED | 10,00 | 0,90 | 10,00 |
| REGAL KING SIZE | 10,00 | 0,90 | 10,00 |
| REYNOLDS RED | 10,00 | 0,90 | 10,00 |
| RONHILL RICH | 10,00 | 0,90 | 10,00 |
| SAX MUSICAL PASSION (RED) | 10,00 | 0,90 | 10,00 |
| SUPERKINGS | 10,00 | 0,90 | 10,00 |
| VANTAGE ROSSA | 10,00 | 0,90 | 10,00 |
| WEST RED | 10,00 | 0,90 | 10,00 |
| WEST RED 20 | 10,00 | 0,90 | 10,00 |
| WEST RED 25 | 10,00 | 0,90 | 10,00 |
| MONTECRISTO RED | 10,00 | 1,00 | 9,00 |
| MS CLASSIC SOFT | 10,00 | 1,00 | 9,00 |
| MS INTERNATIONAL 100"S | 10,00 | 1,00 | 9,00 |
| MS RED BOX | 10,00 | 1,00 | 9,00 |
| NAZIONALI FILTRO | 10,00 | 1,00 | 9,00 |
| 821 FULL | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| BIS | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| COLOMBO K.S. FILTRO | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| DAVIDOFF MAGNUM | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| DUNHILL TOP LEAF | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| LINDA | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| MOHAWK RED | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| NAZIONALE BOX | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| PUEBLO | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| ROTHMANS INTERNATIONAL | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| ST. MORITZ MENTHOL | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| STOP K.S. FILTRO | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| SUPER FILTRO | 10,00 | 1,00 | 10,00 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2008

*Il direttore generale:* TINO

**08A01881**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 3 marzo 2008.

**Modalità applicative e termine di decorrenza per la presentazione telematica delle istanze di rimborso o di compensazione dell'eccedenza dell'IVA trimestrale detraibile.**

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 215, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha modificato l'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, in materia di rimborsi e compensazioni di eccedenze di crediti IVA, prevedendo l'obbligo di presentare all'ufficio competente in via telematica l'istanza di rimborso o di compensazione dell'eccedenza dell'IVA detraibile del trimestre di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 216, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano definite le modalità applicative ed il termine a decorrere dal quale è obbligatoria la presentazione telematica all'ufficio competente dell'istanza di rimborso o di compensazione dell'eccedenza dell'IVA detraibile del trimestre di riferimento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», ed in particolare gli articoli 30, in materia di versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza, e 38-*bis*, in materia di esecuzione dei rimborsi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 15 febbraio 1979, recante «Modalità per l'esecuzione delle disposizioni dell'art. 38.*bis*, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979, recante «Norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti ed alle dichiarazioni delle società controllate»;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, concernente modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003, n 126, recante «Regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di trasmissione telematica»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di razionalizzare ed uniformare le modalità di presentazione delle richieste di rimborso e di compensazione del credito IVA,

Decreta:

Art. 1.

*Presentazione per via telematica delle istanze di rimborso o di compensazione dell'eccedenza dell'IVA rimborsabile o compensabile trimestralmente*

1. Le istanze di rimborso o di compensazione dell'eccedenza dell'IVA rimborsabile o compensabile per ciascuno dei primi tre trimestri solari dell'anno si trasmettono per via telematica all'Agenzia delle entrate utilizzando apposito modello approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi dell'art. 38-*bis*, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale sono altresì stabilite le modalità tecniche per la presentazione telematica.

Art. 2.

*Decorrenza dell'obbligo di presentazione per via telematica*

1. La disposizione di cui all'art. 1 si applica a partire dalla presentazione delle istanze relative al trimestre solare successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2008

*Il vice Ministro:* VISCO

*Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2008*
*Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 247*

**08A01885**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 febbraio 2008.

**Registrazione del prodotto fitosanitario «Bordoles 20 WP», registrato al n. 14175.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 15 gennaio 2008 dall'impresa Agropiave S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Bordoles 20 WP uguale al prodotto di riferimento denominato Polvere tipo Bordolese Mannino 20% Cu registrato al n. 10169 con decreto direttoriale in data 11 ottobre 1999 dell'impresa Zolfi Ventilati Mannino S.p.A. con sede in Cianciana (Agrigento);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Polvere tipo Bordolese Mannino 20 % Cu dell'impresa Zolfi Ventilati Mannino S.p.A.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Bordoles 20 WP è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Rame Metallo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino all'11 ottobre 2009 l'impresa Agropiave S.r.l. con sede in via per Ormelle, 25/1 S. Polo di Piave (Treviso) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario nocivo pericoloso per l'ambiente denominato Bordoles 20 WP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 1-5-10-15-20-25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa estera: - Industrias Quimicas del Valles S.A. - Barcellona (Spagna), nonché prodotto presso gli stabilimenti dell'imprese:

Zolfi Ventilati Mannino S.p.A. C.da Corsa Cianciana (Agrigento) autorizzato con decreti del 14 aprile 1988/15 luglio 1997;

Manica S.p.a. - Rovereto (Terni) autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/24 gennaio 2005;

Sti Solfotecnica Italiana S.p.A.- Cotignola (Ravenna) autorizzato con decreti del 19 giugno 1982/3 luglio 2007;

Torre S.r.l. Torrenieri /Montalcino (Siena) autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14175.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 20 febbraio 2008

*Il direttore generale:* BORRELLO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

# BORDOLES 20 WP

Anticrittogamico per uso agricolo

Solfato di rame neutralizzato nella calce. Polvere bagnabile per irrorazioni pronta all'uso

**BORDOLES 20 WP**

**Composizione**
- Rame metallo ( sottoforma di solfato g.83) g. 20
- Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

*FRASI DI RISCHIO : Nocivo per inalazione.Rischio di gravi lesioni oculari.Altamente tossico per gli organismi acquatici.Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.*
*CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico – Proteggersi gli occhi/la faccia – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente - Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.*

**Agropiave S.r.l.** - Via Ormelle, 25- San Polo di Piave (Treviso)

Registrazione n. del del Ministero della Salute
stabilimento di produzione : Zolfi Ventilati Mannino Spa –C.da Corsa- Cianciana (AG) /Manica Spa –Rovereto (TN)/Industrias Quimicas del Valles S.A.- Mollet del Valles, 81 Barcellona (Spagna)/STI- Solfotecnica Italiana S.p.A.- Cotignola (RA)/ TORRE S.r.l.- Torrenieri, fraz. Di Montalcino (SI)
kg 1-5-10-15- 20- 25 Partita n.

*INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi,. Vomito con emissione di materia ledi colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso, febbre da inalazione del metallo, Irritante cutaneo e oculare. Terapia. Gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillammina se la via orale è agibile, oppure Ca EDTA endovena e BAL intramuscolo, per il resto terapia sintomatica.* ***AVVERTENZA*** *: Consultare un centro antiveleni.*

**MODALITÀ' D'IMPIEGO**
Anticrittogamico per uso agricolo da usare contro la peronospora della vite, della patata, del pomodoro, della cipolla, delle colture floreali, contro l'occhio di pavone dell'olivo, la ticchiolatura del pero e del melo, la cerco spora della barbabietola, il vaiolo e la gommosi del pesco, dell'albicocco e del ciliegio. Indicato comunque nei trattamenti invernali degli alberi da frutto e consigliabile nei trattamenti dopo la fioritura della vite.
**DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO PER OGNI 100 LITRI DI ACQUA**:
**Melo - Pero** (Ticchiolatura, Monilia, Cancro pomacee ): nei trattamenti al bruno Kg 2, nei trattamenti al verde non consigliata.
**Pesco – Susino-Mandorlo- Ciliegio** (Bolla, corineo o gommosi, batteri osi, cancri rameali): nei soli trattamenti al bruno Kg 1.
**Olivo** ( occhio di pavone, rogna): nei trattamenti primaverili-estivi Kg 1-1,5.
**Vite** (peronospora): prima della fioritura Kg 0,5, dopo la fioritura Kg 0,8-1.
**Ortaggi :** contro la peronospora di pomodoro e cipolla, Kg 0,6-1; patata contro la peronospora , Kg 0,7-1; barbabietola da zucchero, contro la cerco spora, Kg 0,7-1.
**Ornamentali:** contro il cancro del cipresso Kg 1,5-2.
**Floricole:** contro peronospora, antracosi, ruggini Kg 0,5-1.
**COMPATIBILITA'** : il prodotto non è miscibile con gli zolfi bagnabili. Non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina.
**AVVERTENZA** : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
**FITOTOSSICITA'** : Si sconsigliano le irrorazioni sulla vite quando la temperatura va al di sotto di 7° C. Non si deve trattare durante la fioritura. Sul pesco, susino e varietà di melo ( Abbondanze Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morghenduft, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Devis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana ) e di pero ( Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clangeau, Passacrassana, B.C. William, Dott Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard ) cuprosensibile, il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne consiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
**NOCIVITA'**: E' tossico per i pesci.

**Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.**

**Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e negli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE - SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO ( art. 9 comma 3, D.L. n. 65/2003)- NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO- IL CONTENITORE NON PUÒ' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE- NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE- EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.**

**08A01797**

# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 febbraio 2008.

**Scioglimento della società cooperativa «Saturno società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Civitanova Marche, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Saturno società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Civitanova Marche (Macerata), costituita in data 26 febbraio 1976 con atto a rogito del Notaio dott. Claudio Alessandrini Calisti di Macerata, n. REA 104077, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e la dott.ssa Caniglia Michela nata a Macerata il 24 luglio 1973, con studio in Recanati (Macerata) a via delle Concie, 3, ne è nominata commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2008

*Il Ministro:* BERSANI

**08A01840**

DECRETO 25 febbraio 2008.

**Scioglimento della società cooperativa «Informatica & telematica dataconsult piccola società cooperativa a r.l.», in Pesaro, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Informatica & telematica Dataconsult piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Pesaro, costituita in data 14 settembre 1998 con atto a rogito del Notaio dott. Cecchetelli - Coccia di Fano, n. REA 143209, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e la dott.ssa Fanny Fulgini nata a Pesaro il 4 gennaio 1973, con studio in Pesaro a via Aurelio Saffi, 6, ne è nominata commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2008

*Il Ministro:* BERSANI

**08A01841**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 25 febbraio 2008.

**Scioglimento della società cooperativa «Aba Union Service società cooperativa a r.l.», in Settimo Torinese, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Unione Nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Aba Union Service società cooperativa a r.l.» con sede in Settimo Torinese (Torino), costituita in data 9 novembre 1998 con atto a rogito del Notaio dott. Osella Paolo di Carmagnola (Torino), n. REA 909269, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e il dott. Vladimiro Lorenzo Colombo nato a Torino il 16 febbraio 1965, con studio in Alpignano (Torino) a via F.lli Revelli, 11, ne è nominata commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2008

*Il Ministro:* BERSANI

**08A01842**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 febbraio 2008.

**Conferimento al «Samnium Consorzio Tutela Vini - Consorzio tutela dei vini D.O.C. e I.G.T. della provincia di Benevento», in Benevento, dell'incarico a svolgere funzioni di vigilanza nei riguardi delle D.O.C. «Taburno o Aglianico del Taburno», «Guardia del Sanframondi o Guardiolo», «Sannio», «Sant'Agata dei Goti» e «Solopaca».**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 18 gennaio 2005 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del «Samnium Consorzio Tutela Vini - Consorzio tutela dei vini D.O.C. e I.G.T. della provincia di Benevento», con sede in Benevento, Piazza IV Novembre n. 1, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle relative D.O.C. e I.G.T.;

Vista l'istanza presentata in data 1° agosto 2007 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati e nei riguardi della denominazione di origine tutelata, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in data 27 settembre 2007 sulla predetta richiesta, fatto salvo la presentazione da parte del predetto Consorzio della certificazione di rappresentatività, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 256/1997, per ciascuna delle denominazioni tutelate;

Vista la nota della Camera di Commercio di Benevento n. 0001858 del 24 gennaio 2008, con la quale si attesta il requisito della rappresentatività, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 256/1997 nei termini sopra specificati e considerato che dall'esame della

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi delle D.O.C. «Taburno o Aglianico del Taburno», «Guardia del Sanframondi o Guardiolo», «Sannio», «Sant'Agata dei Goti» e «Solopaca», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Al «Samnium Consorzio Tutela Vini - Consorzio tutela dei vini D.O.C. e I.G.T. della provincia di Benevento», con sede in Benevento, Piazza IV Novembre n. 1, già incaricato con il decreto richiamato in premessa a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alle relative denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, è conferito l'incarico a svolgere, nei riguardi dei vini D.O.C. «Taburno o Aglianico del Taburno», «Guardia del Sanframondi o Guardiolo», «Sannio», «Sant'Agata dei Goti» e «Solopaca», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha la validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il «Samnium Consorzio Tutela Vini - Consorzio tutela dei vini D.O.C. e I.G.T. della provincia di Benevento», l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del citato Consorzio e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2008

*Il capo Dipartimento:* AMBROSIO

**08A01800**

DECRETO 28 febbraio 2008.

**Conferimento al Consorzio per la tutela dei vini D.O.C. Arcole, in San Bonifacio, dell'incarico a svolgere funzioni di vigilanza nei riguardi della citata D.O.C.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 13 febbraio 2003 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio per la tutela dei vini D.O.C. Arcole, con sede in San Bonifacio (Verona) - via Chiavichetta n. 92, costituito per la tutela dei vini D.O.C. citati, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Vista l'istanza presentata in data 21 novembre 2007 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati e nei riguardi delle denominazioni di origine tutelate, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere con il quale il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in data 10 dicembre 2007 ha formulato alcune osservazioni sulla richiesta in questione;

Vista la nota presentata in data 7 febbraio 2008, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la documentazione integrativa alla luce delle citate osservazioni formulate dal citato Comitato vini;

Considerato che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della D.O.C. dei vini «Arcole» le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 1 64/1992;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Art. 1.

1. Al Consorzio per la tutela dei vini D.O.C. Arcole, con sede in San Bonifacio (Verona) - via Chiavichetta n. 92, già incaricato con decreto 13 febbraio 2003 richiamato in premessa, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, è conferito l'incarico a svolgere, nei riguardi dei vini a D.O.C. «Arcole», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha la validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio per la tutela dei vini D.O.C. Arcole, l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4. paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio per la tutela dei vini D.O.C. Arcole, e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2008

*Il capo Dipartimento:* AMBROSIO

**08A01801**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 3 marzo 2008.

**Rettifica degli allegati A e B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAP.**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del Demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 38602 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 5 novembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 216 alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 2002, n. 274 con il quale è stata dichiarata la proprietà, in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con nota n. 1782 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 27270 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 8 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 117 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati A e B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 33369 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 8 settembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2003 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati A e B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 36280 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 30 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2003 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati A e B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 47949 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 12 dicembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 23 dicembre 2003 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati A e B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 50025 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 31 dicembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 16696 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 10 maggio 2004 pubbli-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

cato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 20 maggio 2004 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati A e B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 20826 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 4 giugno 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 27505 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 30 luglio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A e B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 37467 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 15 novembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 2004 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati A e B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 6841 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 23 marzo 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 5 aprile 2005 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati A e B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 20987 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 2 agosto 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati A e B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 22145 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 21 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 27 luglio 2006, con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati A e B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Viste le note prot. n. 2574 del 19 settembre 2006, n. 2683 del 28 settembre 2006, n. 2934 del 26 ottobre 2006, n. 1883 del 12 luglio 2007, n. 2071 del 3 agosto 2007, n. 2447 del 9 ottobre 2007, n. 2461 del 10 ottobre 2007 e 3053 del 21 dicembre 2007 con le quali l'INPDAP ha segnalato la necessità di apportare rettifiche agli allegati A e B del decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 38602 del 5 novembre 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica degli allegati A e B facenti parte integrante del decreto n. 38602 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 5 novembre 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato A al decreto n. 38602 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 5 novembre 2002 è rettificato, relativamente agli identificativi catastali, così come risulta dall'unito elenco n. 1 facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

L'allegato B al decreto n. 38602 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 5 novembre 2002 è rettificato, relativamente agli identificativi catastali, così come risulta dall'unito elenco n. 2 facente parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Per alcuni stabili individuati nell'allegato A al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002 del Supplemento ordinario n. 216 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, a seguito di ulteriori accertamenti, l'INPDAP ha dichiarato di non essere proprietario degli interi stabili da cielo a sottosuolo, ma di esserlo limitatamente ad alcune unità immobiliari, appartenenti agli stessi stabili, individuate dall'unito elenco n. 3 facente parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

L'esatta identificazione catastale dell'immobile sito in Bolzano, via Gaismair n. 11/13 (fabbr. 8012/01) individuato con decreto n. 38602 del 5 novembre 2002, di cui alla pag. 32 della *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 è la seguente: comune catastale Gries codice 669, comune amministrativo Bolzano A952, particella edificabile 3371, porzione materiale 29.

Art. 5.

Relativamente all'immobile sito in Arezzo, via XXV Aprile nn. 50, 56 e 62 individuato con decreto n. 38602 del 5 novembre 2002, di cui alla pag. 8 della *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 e rettificato in ordine all'esatta identificazione catastale con decreto 10 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 20 maggio 2004, si specifica che non rientra nella proprietà dell'INPDAP il sub. 84 della particella 962, foglio 127. Per tale subalterno l'INPDAP è titolare esclusivamente di un diritto di superficie nel sottosuolo, su cui sono stati realizzati dei posti auto.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato neulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2008

*Il direttore:* SPITZ

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**ELENCO N. 1: CIELOTERRA**

| | | | | | | Decreto 5/11/2002 All. A | | | | | Rettifiche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prov. | Comune | Fabbr. | Indirizzo | Abitazioni | Commerciali | Pertinenze | Foglio | Part. | Sup Edif | Pag. G.U. | Foglio | Part. |
| BS | BRESCIA | 0131/01 | VIA B CROCE 16 | 30 | 17 | 82 | 218 | 610 | 7194 | 9 | CA/9 | 4264 |
| LI | LIVORNO | 7314/01 | VIA DELLE GALERE 40 | 3 | 6 | 0 | 32 | 523 | 159,6 | 13 | 16A | 1643-1644 |
| LT | LATINA | 7075/01 | VIA MONTESANTO 4 | 5 | 3 | 0 | 13 | 113 | 1017,37 | 13 | 140 | 189 |
| MI | MONZA | 6701/01 | VIALE ROMAGNA 42 | 46 | 20 | 79 | 90 | 155 | 6924,36 | 16 | 95 | 4 |
| MI | PIEVE EMILE | 6709/01 | VIA DELLE ROSE 5 | 126 | 10 | 159 | 91 | 166 | 15559,36 | 16 | 11 | 125 |
| RM | POMEZIA | 7205/01 | VIA CINCINNATO 43 | 47 | 0 | 128 | 11 | 3064 | 5027,68 | 20 | 11 | 2984 |
| RM | ROMA | 0027/04 | VIA T COLLATINO 16 LOTTO D | 59 | 7 | 59 | 960 | 255 | 5256,13 | 21 | 956 | 163 |
| RM | ROMA | 6303/01 | VIA FIUME GIALLO, 425 | 0 | 8 | 0 | 54 | 152 | 893,11 | 23 | 863 | 423 |
| RM | ROMA | 6307/01 | VIA FIUME GIALLO, 411 | 0 | 8 | 0 | 54 | 152 | 672,25 | 23 | 863 | 424 |
| RM | ROMA | 6015/01 | VIA BAGOLINO N. 6 | 55 | 0 | 55 | 12 | 2117 | 4366,25 | 23 | 122 | 2117 |
| RM | ROMA | 6136/01 | VIA FEDERICO TURANO 61 ABC | 96 | 12 | 95 | 122 | 2285 | 10261,28 | 24 | 659 | 1677-1646 |
| RM | ROMA | 6924/01 | VIA VINCENZO MANZINI 75-115 | 68 | 14 | 205 | 888 | 479 | 10798,1 | 24 | 997 | 610 |
| RM | ROMA | 7369/01 | VIA CIMONE | 0 | 1 | 0 | 37 | 2851 | 0 | 25 | 278 | 87 |
| RM | ROMA | 7137/01 | VIA CLAUDIA 9-10-11 | 0 | 1 | 0 | 19 | 9 | 3302,4 | 25 | 508 | 35 |
| RM | ROMA | 7149/01 | VIA MONTECASSIANO 157 | 0 | 12 | 0 | 42 | 1098 | 93,2 | 25 | 288 | 882 |
| RM | ROMA | 7149/04 | VIA MONTECASSIANO 175/177/183 | 0 | 9 | 0 | 42 | 1098 | 3144,07 | 25 | 288 | 882 |
| RM | ROMA | 7149/09 | VIA POLLENZA 83 | 0 | 5 | 0 | 42 | 1098 | 2151,13 | 25 | 288 | 882 |
| RM | ROMA | 7198/01 | VIA MOROZZO DELLA ROCCA | 0 | 3 | 0 | 105 | 633 | 6327,1 | 25 | 613 | 305 |
| RM | ROMA | 7219/01 | VIA DI CERVARA 75 | 0 | 3 | 0 | 39 | 1598 | 0 | 25 | 775 | 422 |

## ELENCO N.2: FRAZIONATO

| Decreto 5/11/2002 Allegato B | | | | | | | | | | | Rettifiche | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prov. | Comune | Fabbr. | Indirizzo | Tipologia | Scala | Int. | Foglio | Part. | Sub | Pagina G.U. | Foglio | Part. | Sub |
| BG | BERGAMO | 0200/01 | VIA S ORSOLA | MAGAZZINO O DEPOSITO | W | 1 | 11 | 3426 | 5 | 31 | 11 | 3423 | 5 |
| BG | BERGAMO | 0200/02 | VIA S ORSOLA III LOTTO | UFFICIO | G | 1 | 11 | 3423 | 11 | 31 | 11 | 3423 | 33 |
| BO | BOLOGNA | 7161/01 | VIA SAN DONATO 44 | MAGAZZ. O DEP. | A | 52 | 167 | 633 | 118 | 32 | 167 | 633 | 91 |
| CO | COMO | 7064/01 | VIA ITALIA LIBERA 19 A | APPARTAMENTO | A | 1 | 54 | 728 | 17 | 37 | BOR/8 | 2354 | 2 |
| CO | COMO | 7064/01 | VIA ITALIA LIBERA 19 A | APPARTAMENTO | A | 2 | 54 | 728 | 18 | 37 | BOR/8 | 2354 | 3 |
| CO | COMO | 7064/01 | VIA ITALIA LIBERA 19 A | APPARTAMENTO | A | 3 | 54 | 728 | 19 | 37 | BOR/8 | 2354 | 4 |
| CO | COMO | 7064/01 | VIA ITALIA LIBERA 19 A | APPARTAMENTO | A | 4 | 54 | 728 | 20 | 37 | BOR/8 | 2354 | 5 |
| CR | CREMONA | 6752/01 | VIA MASSAROTTI 48 | NEGOZIO | A | 2 | 10 | 4219 | 4 | 37 | 83 | 20 | 5 |
| CR | CREMONA | 6752/01 | VIA MASSAROTTI 48 | APP.TO ALTRO U | A | 3 | 10 | 4219 | 4 | 37 | 83 | 20 | 6 |
| FI | FIRENZE | 0225/05 | VIA AMEDEO MODIGLIANI 95/109/43 | NEGOZIO | X | 9 | 69 | 817 | 14 e 15 | 40 | 69 | 817 | 516 |
| FI | FIRENZE | 0225/05 | VIA AMEDEO MODIGLIANI 141 | MAGAZZINO O DEP. | W | 21 | 69 | 94 | 41 | 40 | 69 | 817 | 61 |
| LT | LATINA | 6096/01 | VIA BRUXELLES SC.O N. 36 | NEGOZIO | O | 1 | 168 | 34 | 30 | 42 | 168 | 34 | 288 |
| LT | LATINA | 6096/01 | VIA BRUXELLES SC.O N. 36 | UFFICIO | A | 1 | 168 | 34 | 30 | 42 | 168 | 34 | 248 |
| LT | LATINA | 6096/01 | VIA BRUXELLES SC.O N. 36 | UFFICIO | A | 2 | 168 | 34 | 30 | 42 | 168 | 34 | 249 |
| LT | LATINA | 6096/01 | VIA BRUXELLES SC.O N. 36 | UFFICIO | A | 3 | 168 | 34 | 30 | 42 | 168 | 34 | 250 |
| LT | LATINA | 6096/01 | VIA BRUXELLES SC.O N. 36 | UFFICIO | A | 4 | 168 | 34 | 30 | 42 | 168 | 34 | 251 |
| LT | LATINA | 6097/01 | VIA BRUXELLES SC.G CIV. 2 | UFFICIO | G | 1 | 168 | 34 | 30 | 42 | 168 | 34 | 128 |
| LT | LATINA | 6097/01 | VIA BRUXELLES SC.G CIV. 2 | UFFICIO | G | 2 | 168 | 34 | 30 | 43 | 168 | 34 | 129 |
| LT | LATINA | 6097/01 | VIA BRUXELLES SC.G CIV. 2 | UFFICIO | G | 3 | 168 | 34 | 30 | 43 | 168 | 34 | 130 |
| LT | LATINA | 6097/01 | VIA BRUXELLES SC.G CIV. 2 | UFFICIO | G | 4 | 168 | 34 | 30 | 43 | 168 | 34 | 131 |
| LT | LATINA | 6099/01 | VIA BRUXELLES SC.F CIV. 53 | UFFICIO | A | 1 | 168 | 34 | 30 | 43 | 168 | 34 | 108 |
| LT | LATINA | 6099/01 | VIA BRUXELLES SC.F CIV. 53 | UFFICIO | A | 3 | 168 | 34 | 30 | 43 | 168 | 34 | 109 |
| LT | LATINA | 6099/01 | VIA BRUXELLES SC.F CIV. 53 | UFFICIO | A | 4 | 168 | 34 | 30 | 43 | 168 | 34 | 110 |
| LT | LATINA | 6099/01 | VIA BRUXELLES SC.F CIV. 53 | UFFICIO | F | 2 | 168 | 34 | 30 | 43 | 168 | 34 | 111 |
| LT | LATINA | 6102/01 | VIA BRUXELLES SC.L N. 20 | UFFICIO | A | 1 | 168 | 34 | 45 | 43 | 168 | 34 | 188 |
| LT | LATINA | 6102/01 | VIA BRUXELLES SC.L N. 20 | UFFICIO | A | 2 | 168 | 34 | 46 | 43 | 168 | 34 | 189 |
| LT | LATINA | 6102/01 | VIA BRUXELLES SC.L N. 20 | UFFICIO | A | 3 | 168 | 34 | 47 | 43 | 168 | 34 | 190 |
| LT | LATINA | 6102/01 | VIA BRUXELLES SC.L N. 20 | UFFICIO | A | 4 | 168 | 34 | 48 | 43 | 168 | 34 | 191 |
| LT | LATINA | 6104/01 | VIA BRUXELLES SC. P N. 38 | NEGOZIO | A | 1 | 168 | 34 | 49 | 43 | 168 | 34 | 289 |
| LT | LATINA | 6104/01 | VIA BRUXELLES SC. P N. 38 | UFFICIO | A | 1 | 168 | 34 | 50 | 43 | 168 | 34 | 268 |
| LT | LATINA | 6104/01 | VIA BRUXELLES SC. P N. 38 | UFFICIO | A | 2 | 168 | 34 | 51 | 43 | 168 | 34 | 269 |
| LT | LATINA | 6104/01 | VIA BRUXELLES SC. P N. 38 | UFFICIO | A | 3 | 168 | 34 | 52 | 43 | 168 | 34 | 270 |
| LT | LATINA | 6104/01 | VIA BRUXELLES SC. P N. 38 | UFFICIO | A | 4 | 168 | 34 | 53 | 43 | 168 | 34 | 271 |
| RM | ROMA | 0012/01 | VIALE DELL PROVINCIE 134 136 13 | NEGOZIO | W | 1 | 595 | 107 | 1 | 55 | 595 | 107 | 502 |
| RM | ROMA | 0012/01 | VIALE DELL PROVINCIE 142 144 14 | NEGOZIO | W | 2 | 595 | 107 | 2 | 55 | 595 | 107 | 503 |
| RM | ROMA | 0012/02 | VIALE IPPOCRATE 21 | NEGOZIO | W | 1 | 595 | 217 | 0 | 55 | 595 | 430 | |
| RM | ROMA | 0012/02 | VIALE IPPOCRATE 23 | MAGAZZINO O DEPOSITO | A | 1 | 595 | 217 | | 55 | 595 | 107 | 4 |

| Prov. | Comune | Fabbr. | Indirizzo | Tipologia | Scala | Int. | Foglio | Part. | Sub | Pagina G.U. | Foglio | Part. | Sub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | ROMA | 0019/01 | VIA DEI PRATI DEI PAPA 12 | MAGAZZINO O DEPOSITO | W | 1 | 794 | 47 | 47 | 55 | 794 | 47 | 501 |
| RM | ROMA | 0031/02 | VIA E JENNER 54 | MAGAZZINO O DEPOSITO | W | 1 | 457 | 552 | 1 | 55 | 457 | 608 | 34 |
| RM | ROMA | 0031/02 | VIA E JENNER 54 | NEGOZIO | W | 1 | 457 | 552 | 1 | 55 | 457 | 608 | 1 |
| RM | ROMA | 0031/02 | VIA E JENNER 52A 52B | NEGOZIO | W | 2 | 457 | 552 | 1 | 55 | 457 | 608 | 2 |
| RM | ROMA | 0031/02 | VIA E JENNER 56 | NEGOZIO | W | 3 | 457 | 552 | 1 | 55 | 457 | 608 | 3 |
| RM | ROMA | 0031/02 | VIA E JENNER 54 | NEGOZIO | W | 4 | 457 | 552 | 1 | 55 | 457 | 608 | 4 |
| RM | ROMA | 0033/01 | VIA G. SALVIOLI 7 | MAGAZZINO O DEPOSITO | C | 1 | 457 | 552 | 1 | 55 | 956 | 237 | 45 |
| RM | ROMA | 0046/02 | VIA S TELESFORO 15 | MAGAZZINO O DEPOSITO | B | 1 | 430 | 179 | 53 | 57 | 430 | 179 | 52 |
| RM | ROMA | 0046/02 | VIA S TELESFORO 15 | MAGAZZINO O DEPOSITO | B | 26 | 430 | 179 | 53 | 57 | 430 | 179 | 54 |
| RM | ROMA | 0046/03 | VIA S TELESFORO 19 | MAGAZZINO O DEPOSITO | C | 1 | 430 | 179 | 79 | 57 | 430 | 179 | 78 |
| RM | ROMA | 0046/03 | VIA S TELESFORO 19 | MAGAZZINO O DEPOSITO | C | 2 | 430 | 179 | 80 | 57 | 430 | 179 | 81 |
| RM | ROMA | 0060/03 | VIA L GREPPI 118 | UFFICIO (ex MAG./DEP.) | C | 1 | 795 | 207 | 23 | 58 | 795 | 207 | 26 |
| RM | ROMA | 0084/01 | VIA NAIROBI 40 | MAG./DEP. | W | 1 | 860 | 164 | 538 | 58 | 860 | 164 | 1 |
| RM | ROMA | 0102/01 | VIA DEI ZENO 37 | NEGOZIO | W | 1 | 628 | 730 | 1 | 59 | 628 | 246 | 126 |
| RM | ROMA | 0102/01 | VIA DEI ZENO 39 | NEGOZIO | W | 2 | 628 | 730 | 2 | 59 | 628 | 246 | 127 |
| RM | ROMA | 0102/01 | VIA DEI ZENO 41 | NEGOZIO | W | 3 | 628 | 730 | 3 | 59 | 628 | 246 | 128 |
| RM | ROMA | 0102/02 | VIA DEI ZENO 25 | MAGAZZINO O DEPOSITO | W | 1 | 628 | 721 | 1 | 59 | 628 | 246 | 4 |
| RM | ROMA | 0102/02 | VIA DEI ZENO 27 | MAGAZZINO O DEPOSITO | W | 2 | 628 | 721 | 2 | 59 | 628 | 246 | 5 |
| RM | ROMA | 0102/02 | VIA DEI ZENO 29 | MAGAZZINO O DEPOSITO | W | 3 | 628 | 721 | 3 | 59 | 628 | 246 | 6 |
| RM | ROMA | 0103/01 | VIA DEI LATERANI 36 | UFFICIO | A | 1 | 515 | 175 | 503 | 59 | 515 | 175 | 515 |
| RM | ROMA | 0103/01 | VIA DEI LATERANI 36 | UFFICIO | A | 2 | 515 | 175 | 505 | 59 | 515 | 173 | 511 |
| RM | ROMA | 0103/01 | VIA DEI LATERANI 36 | UFFICIO | A | 3 | 515 | 175 | 32 | 59 | 515 | 173 | 32 |
| RM | ROMA | 0103/01 | VIA DEI LATERANI 36 | UFFICIO | B | 2 | 515 | 175 | 31 | 60 | 515 | 173 | 31 |
| RM | ROMA | 0103/01 | VIA DEI LATERANI 36 | UFFICIO | B | 3 | 515 | 175 | 47 | 60 | 515 | 173 | 47 |
| RM | ROMA | 0103/01 | VIA DEI LATERANI 36 | UFFICIO | B | 4 | 515 | 175 | 62 | 60 | 515 | 173 | 62 |
| RM | ROMA | 0103/01 | VIA DEI LATERANI 36 | UFFICIO | B | 5 | 515 | 175 | 79 | 60 | 515 | 173 | 79 |
| RM | ROMA | 0105/10 | VIA COCCO ORTU 40 42 | NEGOZIO | W | 1 | 259 | 147 | 1 | 60 | 259 | 147 | 12 |
| RM | ROMA | 0105/10 | VIA COCCO ORTU 44 | NEGOZIO | W | 2 | 259 | 147 | 2 | 60 | 259 | 147 | 11 |
| RM | ROMA | 0105/10 | VIA COCCO ORTU 46 | NEGOZIO | W | 3 | 259 | 147 | 3 | 60 | 259 | 147 | 10 |
| RM | ROMA | 0105/10 | VIA COCCO ORTU 48 50 | NEGOZIO | W | 4 | 259 | 147 | 4 | 60 | 259 | 147 | 9 |
| RM | ROMA | 0105/10 | PIAZZA ATENEO SALESIANO 79 80 | NEGOZIO | W | 5 | 259 | 147 | 5 | 60 | 259 | 147 | 8 |
| RM | ROMA | 0105/10 | PIAZZA ATENEO SALESIANO 78 | NEGOZIO | W | 6 | 259 | 147 | 6 | 60 | 259 | 147 | 501 |
| RM | ROMA | 0105/10 | PIAZZA ATENEO SALESIANO 77 | NEGOZIO | W | 7 | 259 | 147 | 7 | 60 | 259 | 147 | 6 |
| RM | ROMA | 0105/10 | PIAZZA ATENEO SALESIANO 76 | NEGOZIO | W | 8 | 259 | 147 | 8 | 60 | 259 | 147 | 5 |
| RM | ROMA | 0105/10 | PIAZZA ATENEO SALESIANO 74 75 | NEGOZIO | W | 9 | 259 | 147 | 9 | 60 | 259 | 147 | 4 |
| RM | ROMA | 0105/10 | PIAZZA ATENEO SALESIANO 72 | NEGOZIO | W | 11 | 259 | 147 | 11 | 60 | 259 | 147 | 2 |
| RM | ROMA | 0105/10 | PIAZZA ATENEO SALESIANO 71 | NEGOZIO | W | 12 | 259 | 147 | 12 | 60 | 259 | 147 | 1 |
| RM | ROMA | 0105/12 | PIAZZA ATENEO SALESIANO 59 | NEGOZIO | W | 1 | 259 | 65 | 1 | 60 | 259 | 148 | 7 |
| RM | ROMA | 0105/12 | PIAZZA ATENEO SALESIANO 58 | NEGOZIO | W | 2 | 259 | 65 | 2 | 60 | 259 | 148 | 6 |
| RM | ROMA | 0105/12 | PIAZZA ATENEO SALESIANO 57 56 | NEGOZIO | W | 3 | 259 | 65 | 3 | 60 | 259 | 148 | 5 |
| RM | ROMA | 0105/12 | PIAZZA ATENEO SALESIANO 64 | NEGOZIO | W | 5 | 259 | 65 | 5 | 60 | 259 | 65 | 3 |
| RM | ROMA | 0105/12 | PIAZZA ATENEO SALESIANO 63 62 | NEGOZIO | W | 6 | 259 | 65 | 6 | 60 | 259 | 65 | 2 |

| Prov. | Comune | Fabbr. | Indirizzo | Tipologia | Scala | Int. | Foglio | Part. | Sub | Pagina G.U. | Foglio | Part. | Sub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | ROMA | 0105/12 | PIAZZA ATENEO SALESIANO 61 | NEGOZIO | W | 7 | 259 | 65 | 7 | 60 | 259 | 65 | 1 |
| RM | ROMA | 0105/14 | VIA VIMERCATI 12 | MAGAZZINO O DEPOSITO | W | 2 | 259 | 148 | 2 | 60 | 259 | 114 | 94 |
| RM | ROMA | 0105/14 | PIAZZA VIMERCATI 12 B | MAGAZZINO O DEPOSITO | W | 3 | 259 | 148 | 3 | 60 | 259 | 114 | 8 |
| RM | ROMA | 0105/14 | PIAZZA VIMERCATI 3 4 5 | NEGOZIO | W | 1 | 259 | 148 | 1 | 60 | 259 | 114 | 4 |
| RM | ROMA | 0105/14 | PIAZZA VIMERCATI 7 | NEGOZIO | W | 2 | 259 | 148 | 2 | 60 | 259 | 114 | 5 |
| RM | ROMA | 0105/14 | PIAZZA VIMERCATI 8 9 | NEGOZIO | W | 3 | 259 | 148 | 3 | 60 | 259 | 114 | 6 |
| RM | ROMA | 0105/14 | PIAZZA VIMERCATI 10 11 | NEGOZIO | W | 4 | 259 | 148 | 4 | 60 | 259 | 114 | 7 |
| RM | ROMA | 0105/14 | VIA G PRINA 6 8 | NEGOZIO | W | 6 | 259 | 148 | 6 | 60 | 259 | 114 | 3 |
| RM | ROMA | 0105/14 | VIA G PRINA 10 | NEGOZIO | W | 7 | 259 | 148 | 7 | 61 | 259 | 114 | 2 |
| RM | ROMA | 0105/14 | VIA G PRINA 12 | NEGOZIO | W | 8 | 259 | 148 | 8 | 61 | 259 | 114 | 1 |
| RM | ROMA | 0105/16 | PIAZZA VIMERCATI 35 | NEGOZIO | W | 4 | 259 | 149 | 4 | 61 | 259 | 148 | 4 |
| RM | ROMA | 0105/16 | PIAZZA VIMERCATI 33 34 | NEGOZIO | W | 5 | 259 | 149 | 3 | 61 | 259 | 148 | 3 |
| RM | ROMA | 0105/16 | PIAZZA VIMERCATI 32 | NEGOZIO | W | 6 | 259 | 149 | 2 | 61 | 259 | 148 | 2 |
| RM | ROMA | 0105/16 | PIAZZA VIMERCATI 31 | NEGOZIO | W | 7 | 259 | 149 | 1 | 61 | 259 | 148 | 507 |
| RM | ROMA | 0105/16 | PIAZZA VIMERCATI 27 28 29 | NEGOZIO | W | 8 | 259 | 149 | 3 | 61 | 259 | 149 | 1 |
| RM | ROMA | 0111/01 | VIA G PESSION 14 | MAGAZZINO O DEPOSITO | W | 1 | 797 | 136 | 502 | 61 | 797 | 136 | 15 |
| RM | ROMA | 0111/01 | VIA G PESSION 14 | MAGAZZINO O DEPOSITO | W | 2 | 797 | 136 | 503 | 61 | 797 | 136 | 16 |
| RM | ROMA | 0136/01 | VIA SILVESTRI 197 | NEGOZIO | W | 1 | 443 | 278 | 7 | 62 | 443 | 278 | 1 |
| RM | ROMA | 0146/01 | VIA MONTEFALCO 46 | AUTORIMESSA | W | 1 | 181 | 408 | 101 | 62 | 931 | 367 | 134 |
| RM | ROMA | 0146/01 | VIA MONTEFALCO 46 | MAGAZZINO O DEPOSITO | W | 1 | 181 | 408 | 101 | 62 | 931 | 367 | 67 |
| RM | ROMA | 0146/01 | VIA NOCERA UMBRA 101 | NEGOZIO | W | 1 | 181 | 408 | 101 | 62 | 931 | 367 | 69 |
| RM | ROMA | 0146/01 | VIA NOCERA UMBRA 105 | NEGOZIO | W | 2 | 181 | 408 | 101 | 62 | 931 | 367 | 70 |
| RM | ROMA | 0146/01 | VIA NOCERA UMBRA 111 | NEGOZIO | W | 3 | 181 | 408 | 101 | 62 | 931 | 367 | 137 |
| RM | ROMA | 0146/01 | VIA NOCERA UMBRA 107 | NEGOZIO | W | 4 | 181 | 408 | 101 | 62 | 931 | 367 | 71 |
| RM | ROMA | 0146/02 | VIA NOCERA UMBRA 115 | AUTORIMESSA | W | 1 | 181 | 408 | 101 | 62 | 931 | 367 | 203 |
| RM | ROMA | 0146/02 | VIA NOCERA UMBRA 113 | NEGOZIO | W | 1 | 181 | 408 | 101 | 62 | 931 | 367 | 138 |
| RM | ROMA | 0146/02 | VIA NOCERA UMBRA 117 | NEGOZIO | W | 2 | 181 | 408 | 101 | 62 | 931 | 367 | 139 |
| RM | ROMA | 0146/02 | VIA NOCERA UMBRA 119 | NEGOZIO | W | 3 | 181 | 408 | 101 | 62 | 931 | 367 | 140 |
| RM | ROMA | 0146/03 | VIA NOCERA UMBRA 115 FABBR C | MAGAZZINO O DEPOSITO | W | 1 | 181 | 408 | 101 | 62 | 931 | 367 | 208 |
| RM | ROMA | 0150/02 | V FILETTINO 22 | MAGAZZINO O DEPOSITO | W | 2 | 642 | 142 | 11 | 62 | 642 | 142 | 8 |
| RM | ROMA | 0150/02 | V FILETTINO 22 | NEGOZIO | W | 1 | 642 | 142 | 1 | 62 | 642 | 142 | 9 |
| RM | ROMA | 0157/01 | VIA NARNI 47 | AUTORIMESSA | W | 1 | 931 | 367 | 40 | 62 | 931 | 367 | 135 |
| RM | ROMA | 0170/02 | VIA PAOLO VERONESE 40 | AUTORIMESSA | W | 1 | 845 | 260 | 5 | 63 | 845 | 260 | 556 |
| RM | ROMA | 0186/01 | VIALE DEI COLLI PORTUENSI 540 556 | AUTORIMESSA | W | 1 | 466 | 954 | 502 | 63 | 466 | 955 | 503 |
| RM | ROMA | 0186/01 | VIALE DEI COLLI PORTUENSI 540 556 | MAGAZZINO O DEPOSITO | C | 1 | 466 | 955 | 36 | 63 | 466 | 955 | 505 |
| RM | ROMA | 0186/03 | VIALE DEI COLLI PORTUENSI 536 | AUTORIMESSA | W | 1 | 466 | 955 | 502 | 64 | 466 | 953 | 107 |
| RM | ROMA | 0189/01 | VIA PIAN DUE TORRI 29 A B | MAGAZZINO O DEPOSITO | W | 1 | 807 | 112 | 5 | 65 | 807 | 112 | 503 |
| RM | ROMA | 0211/01 | VIA A. BIZZONI 26 | MAGAZZINO O DEPOSITO | W | 1 | 605 | 98 | 25 | 66 | 605 | 492 | 25 |
| RM | ROMA | 0211/01 | VIA CASAL BRUCIATO 85 | NEGOZIO | W | 13 | 605 | 98 | 1 | 67 | 605 | 492 | 13 |
| RM | ROMA | 0211/01 | VIA CASAL BRUCIATO 83 | NEGOZIO | W | 14 | 605 | 98 | 11 | 67 | 605 | 492 | 14 |
| RM | ROMA | 0211/01 | VIA CASAL BRUCIATO 81 | NEGOZIO | W | 15 | 605 | 98 | 2 | 67 | 605 | 492 | 15 |
| RM | ROMA | 0211/01 | VIA A. BIZZONI 6 | NEGOZIO | W | 16 | 605 | 98 | 3 | 67 | 605 | 492 | 16 |

| Prov. | Comune | Fabbr. | Indirizzo | Tipologia | Scala | Int. | Foglio | Part. | Sub | Pagina G.U. | Foglio | Part. | Sub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | ROMA | 0211/01 | VIA A. BIZZONI 8 | NEGOZIO | W | 17 | 605 | 98 | 5 | 67 | 605 | 492 | 17 |
| RM | ROMA | 0211/01 | VIA A. BIZZONI 10 | NEGOZIO | W | 18 | 605 | 98 | 4 | 67 | 605 | 492 | 18 |
| RM | ROMA | 0211/01 | VIA A. BIZZONI 12 | NEGOZIO | W | 19 | 605 | 98 | 6 | 67 | 605 | 492 | 19 |
| RM | ROMA | 0211/01 | VIA A. BIZZONI 14 | NEGOZIO | W | 20 | 605 | 98 | 7 | 67 | 605 | 492 | 20 |
| RM | ROMA | 0211/01 | VIA A. BIZZONI 16 | NEGOZIO | W | 21 | 605 | 98 | 8 | 67 | 605 | 492 | 21 |
| RM | ROMA | 0211/01 | VIA A. BIZZONI 18 | NEGOZIO | W | 22 | 605 | 98 | 10 | 67 | 605 | 492 | 22 |
| RM | ROMA | 0211/01 | VIA A. BIZZONI 20 22 | NEGOZIO | W | 23 | 605 | 98 | 19 | 67 | 605 | 492 | 23 |
| RM | ROMA | 0211/01 | VIA A. BIZZONI 24 | NEGOZIO | W | 24 | 605 | 98 | 9 | 67 | 605 | 492 | 24 |
| RM | ROMA | 0238/01 | VIA PRATI FISCALI 188 192 | NEGOZIO | W | 1 | 268 | 324 | 3 | 67 | 268 | 324 | 501 |
| RM | ROMA | 0238/01 | VIA PRATI FISCALI 196 | NEGOZIO | W | 2 | 268 | 324 | 4 | 67 | 268 | 324 | 502 |
| RM | ROMA | 0238/01 | VIA PRATI FISCALI 200 | NEGOZIO | W | 3 | 268 | 324 | 1 | 67 | 268 | 324 | 503 |
| RM | ROMA | 0238/01 | VIA PRATI FISCALI 208 216 | NEGOZIO | W | 4 | 268 | 324 | 5 | 67 | 268 | 324 | 504 |
| RM | ROMA | 0275/01 | G R A KM 32,786 LTA LA RUSTICA | NEGOZIO | W | 1 | 35 | 248 | 66 | 69 | 660 | 411 | |
| RM | ROMA | 0350/01 | VIA F GENTILE 97 | NEGOZIO | A | 1 | 22 | 2032 | 14 | 69 | 959 | 837 | 52 |
| RM | ROMA | 0350/01 | VIA F GENTILE 99 | NEGOZIO | A | 2 | 22 | 2032 | 15 | 69 | 959 | 837 | 53 |
| RM | ROMA | 0350/01 | VIA F GENTILE 103 | NEGOZIO | A | 3 | 22 | 2032 | 16 | 69 | 959 | 837 | 54 |
| RM | ROMA | 0350/01 | VIA F GENTILE 105 | NEGOZIO | A | 4 | 22 | 2032 | 17 | 69 | 959 | 837 | 55 |
| RM | ROMA | 0350/01 | VIA F GENTILE 107 109 | NEGOZIO | B | 1 | 22 | 2032 | 18 | 69 | 959 | 837 | 56 |
| RM | ROMA | 0350/01 | VIA F GENTILE 111 | NEGOZIO | B | 2 | 22 | 2032 | 19 | 69 | 959 | 837 | 58 |
| RM | ROMA | 0350/01 | VIA F GENTILE 115 | NEGOZIO | B | 3 | 22 | 2032 | 20 | 69 | 959 | 837 | 59 |
| RM | ROMA | 0350/01 | VIA F GENTILE 117 119 | NEGOZIO | B | 4 | 22 | 2032 | 12 | 69 | 959 | 837 | 60 |
| RM | ROMA | 0350/01 | VIA F GENTILE 121 123 | NEGOZIO | C | 1 | 22 | 2032 | 22 | 69 | 959 | 837 | 62 |
| RM | ROMA | 0350/01 | VIA F GENTILE 125 | NEGOZIO | C | 2 | 22 | 2032 | 23 | 69 | 959 | 837 | 63 |
| RM | ROMA | 0350/01 | VIA F GENTILE 129 | NEGOZIO | C | 3 | 22 | 2032 | 24 | 69 | 959 | 837 | 64 |
| RM | ROMA | 0350/01 | VIA F GENTILE 131 | NEGOZIO | C | 4 | 22 | 2032 | 25 | 69 | 959 | 837 | 65 |
| RM | ROMA | 0351/20 | VIA A. BALLARIN 110 | MAGAZZINO O DEPOSITO | A | 1 | 87 | 671 | 25 | 69 | 874 | 671 | 25 |
| RM | ROMA | 0351/23 | VIA A. BALLARIN 164 | MAGAZZINO O DEPOSITO | U | 1 | 87 | 674 | 2 | 69 | 874 | 674 | 2 |
| RM | ROMA | 6006/01 | VIA SILICELLA 1 | NEGOZIO | A | 1 | 102 | 720 | 20 | 73 | 1024 | 1480 | 3 |
| RM | ROMA | 6006/01 | VIA SILICELLA 1 | NEGOZIO | A | 2 | 102 | 720 | 21 | 73 | 1024 | 1480 | 4 |
| RM | ROMA | 6006/01 | VIA SILICELLA 23 | NEGOZIO | A | 185 | 102 | 720 | 22 | 73 | 1024 | 1480 | 5 |
| RM | ROMA | 6014/01 | VIA FRANCESCO CRISPI 10 | UFFICIO | A | 15 | 102 | 720 | 30 | 73 | 479 | 110 | 16 |
| RM | ROMA | 6028/01 | PIAZZALE PARCO RIMEMBRANZA 11 | NEGOZIO | A | 8 | 53 | 9 | 3 | 73 | 539 | 9 | 3 |
| RM | ROMA | 6028/01 | PIAZZALE PARCO RIMEMBRANZA 09 | NEGOZIO | A | 9 | 53 | 9 | 4 | 73 | 539 | 9 | 4 |
| RM | ROMA | 6028/01 | PIAZZALE PARCO RIMEMBRANZA 10 | NEGOZIO | A | 10 | 53 | 9 | 5 | 73 | 539 | 9 | 5 |
| RM | ROMA | 6028/01 | PIAZZALE PARCO RIMEMBRANZA 12 13 | NEGOZIO | A | 12 | 53 | 9 | 6 | 73 | 539 | 9 | 6 |
| RM | ROMA | 6028/01 | PIAZZALE PARCO RIMEMBRANZA 14 | NEGOZIO | A | 14 | 53 | 9 | 8 | 73 | 539 | 9 | 8 |
| RM | ROMA | 6028/01 | PIAZZALE PARCO RIMEMBRANZA 15 | NEGOZIO | A | 15 | 53 | 9 | 9 | 74 | 539 | 9 | 9 |
| RM | ROMA | 6029/01 | VIA DELLA FERRATELLA IN LATERANO 33 | MAGAZZINO O DEPOSITO | B | 19 | 41 | 285 | 11 | 74 | 515 | 92 | |
| RM | ROMA | 6029/01 | VIA DELLA FERRATELLA IN LATERANO 33 | UFFICIO | A | 1 | 41 | 285 | 12 | 74 | 515 | 94 | 69 |
| RM | ROMA | 6029/01 | VIA DELLA FERRATELLA IN LATERANO 33 | UFFICIO | A | 2 | 41 | 285 | 13 | 74 | 515 | 94 | 49 |
| RM | ROMA | 6029/01 | VIA DELLA FERRATELLA IN LATERANO 33 | UFFICIO | A | 3 | 41 | 285 | 14 | 74 | 515 | 94 | 24 |
| RM | ROMA | 6029/01 | VIA DELLA FERRATELLA IN LATERANO 33 | UFFICIO | A | A | 41 | 285 | 15 | 74 | 515 | 94 | 63 |

| Prov. | Comune | Fabbr. | Indirizzo | Tipologia | Scala | Int. | Foglio | Part. | Sub | Pagina G.U. | Foglio | Part. | Sub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | ROMA | 6029/01 | VIA DELLA FERRATELLA IN LATERANO 33 | UFFICIO | A | F | 41 | 285 | 17 | 74 | 515 | 94 | 58 |
| RM | ROMA | 6029/01 | VIA DELLA FERRATELLA IN LATERANO 25 | UFFICIO | B | 12 | 41 | 285 | 19 | 74 | 515 | 94 | 51 |
| RM | ROMA | 6029/01 | VIA DELLA FERRATELLA IN LATERANO 33 | UFFICIO | B | A | 41 | 285 | 18 | 74 | 515 | 94 | 65 |
| RM | ROMA | 6029/01 | VIA DELLA FERRATELLA IN LATERANO 33 | UFFICIO | B | E | 41 | 285 | 18 | 74 | 515 | 94 | 66 |
| RM | ROMA | 6080/01 | VIA CASAL TIDEI 57 ED B1 C | MAGAZZINO O DEPOSITO | A | 25 | 288 | 1072 | 21 | 74 | 288 | 1072 | 1 |
| RM | ROMA | 6080/01 | VIA CASAL TIDEI 57 ED B1 C | MAGAZZINO O DEPOSITO | A | 26 | 288 | 1072 | 21 | 74 | 288 | 1072 | 2 |
| RM | ROMA | 6080/01 | VIA CASAL TIDEI 57 ED B1 C | MAGAZZINO O DEPOSITO | A | 27 | 288 | 1072 | 21 | 74 | 288 | 1072 | 3 |
| RM | ROMA | 6080/01 | VIA CASAL TIDEI 57 ED B1 C | MAGAZZINO O DEPOSITO | A | 28 | 288 | 1072 | 21 | 74 | 288 | 1072 | 4 |
| RM | ROMA | 6080/01 | VIA CASAL TIDEI 57 ED B1 C | NEGOZIO | A | 1 | 288 | 1072 | 21 | 74 | 288 | 1072 | 5 |
| RM | ROMA | 6080/01 | VIA CASAL TIDEI 57 ED B1 C | NEGOZIO | A | 21 | 288 | 1072 | 22 | 74 | 288 | 1072 | 6 |
| RM | ROMA | 6080/01 | VIA CASAL TIDEI 57 ED B1 C | NEGOZIO | A | 22 | 288 | 1072 | 23 | 74 | 288 | 1072 | 7 |
| RM | ROMA | 6080/01 | VIA CASAL TIDEI 57 ED B1 C | NEGOZIO | A | 23 | 288 | 1072 | 24 | 74 | 288 | 1072 | 8 |
| RM | ROMA | 6080/01 | VIA CASAL TIDEI 57 ED B1 C | NEGOZIO | A | 24 | 288 | 1072 | 25 | 74 | 288 | 1072 | 9 |
| RM | ROMA | 6080/01 | VIA CASAL TIDEI 57 ED B1 C | NEGOZIO | A | 717 | 288 | 1072 | 26 | 74 | 288 | 1072 | 10 |
| RM | ROMA | 6080/01 | VIA CASAL TIDEI 57 ED B1 C | NEGOZIO | A | 718 | 288 | 1072 | 27 | 74 | 288 | 1072 | 11 |
| RM | ROMA | 6081/01 | VIA CASAL TIDEI 57 ED B2 D | NEGOZIO | A | 27 | 288 | 1072 | 28 | 74 | 288 | 1072 | 12 |
| RM | ROMA | 6081/01 | VIA CASAL TIDEI 57 ED B2 D | NEGOZIO | A | 28 | 288 | 1072 | 29 | 74 | 288 | 1072 | 13 |
| RM | ROMA | 6081/01 | VIA CASAL TIDEI 57 ED B2 D | NEGOZIO | A | 29 | 288 | 1072 | 30 | 74 | 288 | 1072 | 14 |
| RM | ROMA | 6081/01 | VIA CASAL TIDEI 57 ED B2 D | NEGOZIO | A | 30 | 288 | 1072 | 30 | 74 | 288 | 1072 | 15 |
| RM | ROMA | 6081/01 | VIA CASAL TIDEI 57 ED B2 D | NEGOZIO | A | 31 | 288 | 1072 | 30 | 74 | 288 | 1072 | 16 |
| RM | ROMA | 6081/01 | VIA CASAL TIDEI 57 ED B2 D | NEGOZIO | A | 32 | 288 | 1072 | 30 | 75 | 288 | 1072 | 17 |
| RM | ROMA | 6081/01 | VIA CASAL TIDEI 57 ED B2 D | NEGOZIO | A | 33 | 288 | 1072 | 30 | 75 | 288 | 1072 | 18 |
| RM | ROMA | 6081/01 | VIA CASAL TIDEI 57 ED B2 D | NEGOZIO | A | 34 | 288 | 1072 | 30 | 75 | 288 | 1072 | 19 |
| RM | ROMA | 6081/01 | VIA CASAL TIDEI 57 ED B2 D | NEGOZIO | A | 35 | 288 | 1072 | 30 | 75 | 288 | 1072 | 20 |
| RM | ROMA | 6081/01 | VIA CASAL TIDEI 57 ED B2 D | NEGOZIO | A | 36 | 288 | 1072 | 30 | 75 | 288 | 1072 | 21 |
| RM | ROMA | 6106/01 | VIA SALARIA VECCHIA 1495 | MAGAZZINO O DEPOSITO | A | 16 | 13 | 1491 | 54 | 75 | 132 | 1490 | 1 |
| RM | ROMA | 6106/01 | VIA SALARIA VECCHIA 1495 | MAGAZZINO O DEPOSITO | A | 17 | 13 | 1491 | 55 | 75 | 132 | 1490 | 2 |
| RM | ROMA | 6106/01 | VIA SALARIA VECCHIA 1495 | NEGOZIO | A | 10 | 13 | 1491 | 56 | 75 | 132 | 1490 | 3 |
| RM | ROMA | 6106/01 | VIA SALARIA VECCHIA 1495 | NEGOZIO | A | 11 | 13 | 1491 | 57 | 75 | 132 | 1490 | 4 |
| RM | ROMA | 6106/01 | VIA SALARIA VECCHIA 1495 | NEGOZIO | A | 12 | 13 | 1491 | 58 | 75 | 132 | 1490 | 5 |
| RM | ROMA | 6106/01 | VIA SALARIA VECCHIA 1495 | NEGOZIO | A | 13 | 13 | 1491 | 59 | 75 | 132 | 1490 | 6 |
| RM | ROMA | 6106/01 | VIA SALARIA VECCHIA 1495 | NEGOZIO | A | 14 | 13 | 1491 | 60 | 75 | 132 | 1490 | 7 |
| RM | ROMA | 6106/01 | VIA SALARIA VECCHIA 1495 | NEGOZIO | A | 15 | 13 | 1491 | 51 | 75 | 132 | 1490 | 8 |
| RM | ROMA | 6147/01 | VIA MAURIZIO ARENA 47 | NEGOZIO | A | 1 | 28 | 884 | 54 | 75 | 283 | 884 | 6 |
| RM | ROMA | 6147/01 | VIA MAURIZIO ARENA 47 | NEGOZIO | A | 2 | 28 | 884 | 46 | 75 | 283 | 884 | 7 |
| RM | ROMA | 6147/01 | VIA MAURIZIO ARENA 47 | NEGOZIO | A | 3 | 28 | 884 | 8 | 75 | 283 | 884 | 8 |
| RM | ROMA | 6147/01 | VIA MAURIZIO ARENA 47 | NEGOZIO | A | 4 | 28 | 884 | 9 | 75 | 283 | 884 | 9 |
| RM | ROMA | 6147/01 | VIA MAURIZIO ARENA 47 | NEGOZIO | A | 5 | 28 | 884 | 10 | 75 | 283 | 884 | 10 |
| RM | ROMA | 6150/01 | VIA G BERTO 31 ED F | NEGOZIO | F | 1 | 85 | 661 | 10 | 75 | 853 | 661 | 3 |
| RM | ROMA | 6150/01 | VIA G BERTO 31 ED F | NEGOZIO | F | 2 | 85 | 661 | 22 | 75 | 853 | 661 | 4 |
| RM | ROMA | 6150/01 | VIA G BERTO 31 ED F | NEGOZIO | F | 3 | 85 | 661 | 22 | 75 | 853 | 661 | 5 |
| RM | ROMA | 6150/01 | VIA G BERTO 31 ED F | NEGOZIO | F | 4 | 85 | 661 | 22 | 75 | 853 | 661 | 6 |

| Prov. | Comune | Fabbr. | Indirizzo | Tipologia | Scala | Int. | Foglio | Part. | Sub | Pagina G.U. | Foglio | Part. | Sub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | ROMA | 6151/01 | VIA G BERTO 33 ED N | NEGOZIO | N | 5 | 85 | 695 | 22 | 76 | 853 | 695 | 3 |
| RM | ROMA | 6151/01 | VIA G BERTO 33 ED N | NEGOZIO | N | 6 | 85 | 695 | 22 | 76 | 853 | 695 | 4 |
| RM | ROMA | 6151/01 | VIA G BERTO 33 ED N | NEGOZIO | N | 7 | 85 | 695 | 22 | 76 | 853 | 695 | 5 |
| RM | ROMA | 6151/01 | VIA G BERTO 33 ED N | NEGOZIO | N | 8 | 85 | 695 | 22 | 76 | 853 | 695 | 6 |
| RM | ROMA | 6152/01 | VIA G BERTO 43 ED B | NEGOZIO | B | 9 | 85 | 694 | 26 | 76 | 853 | 694 | 3 |
| RM | ROMA | 6152/01 | VIA G BERTO 43 ED B | NEGOZIO | B | 10 | 85 | 694 | 27 | 76 | 853 | 694 | 4 |
| RM | ROMA | 6152/01 | VIA G BERTO 43 ED B | NEGOZIO | B | 11 | 85 | 694 | 28 | 76 | 853 | 694 | 5 |
| RM | ROMA | 6152/01 | VIA G BERTO 43 ED B | NEGOZIO | B | 12 | 85 | 694 | 29 | 76 | 853 | 694 | 6 |
| RM | ROMA | 6153/01 | VIA G BERTO 45 ED H | NEGOZIO | A | 6 | 85 | 697 | 35 | 76 | 853 | 697 | 1 |
| RM | ROMA | 6153/01 | VIA G BERTO 45 ED H | NEGOZIO | A | 7 | 85 | 697 | 37 | 76 | 853 | 697 | 2 |
| RM | ROMA | 6153/01 | VIA G BERTO 45 ED H | NEGOZIO | A | 8 | 85 | 697 | 38 | 76 | 853 | 697 | 3 |
| RM | ROMA | 6153/01 | VIA G BERTO 45 ED H | NEGOZIO | A | 9 | 85 | 697 | 39 | 76 | 853 | 697 | 4 |
| RM | ROMA | 6153/01 | VIA G BERTO 45 ED H | NEGOZIO | A | 10 | 85 | 697 | 40 | 76 | 853 | 697 | 5 |
| RM | ROMA | 6154/01 | VIA F VITALINI ED A23 25 27 E | NEGOZIO | A | 1 | 65 | 603 | 45 | 76 | 659 | 603 | 11 |
| RM | ROMA | 6154/01 | VIA F VITALINI ED A23 25 27 E | NEGOZIO | A | 2 | 65 | 603 | 46 | 76 | 659 | 603 | 12 |
| RM | ROMA | 6154/01 | VIA F VITALINI ED A23 25 27 E | NEGOZIO | C | 2 | 65 | 603 | 47 | 76 | 659 | 603 | 63 |
| RM | ROMA | 6154/01 | VIA F VITALINI ED A23 25 27 E | NEGOZIO | C | 3 | 65 | 603 | 48 | 76 | 659 | 603 | 64 |
| RM | ROMA | 6154/01 | VIA F VITALINI ED A23 25 27 E | NEGOZIO | C | 4 | 65 | 603 | 49 | 76 | 659 | 603 | 103 |
| RM | ROMA | 6154/01 | VIA F VITALINI ED A23 25 27 E | NEGOZIO | D | 1 | 65 | 603 | 50 | 76 | 659 | 603 | 104 |
| RM | ROMA | 6155/01 | VIA DELLE RUPICOLE 51 ED G | NEGOZIO | A | 1 | 65 | 603 | 66 | 76 | 959 | 840 | 8 |
| RM | ROMA | 6155/01 | VIA DELLE RUPICOLE 51 ED G | NEGOZIO | A | 2 | 65 | 603 | 68 | 76 | 959 | 840 | 9 |
| RM | ROMA | 6155/01 | VIA DELLE RUPICOLE 51 ED G | NEGOZIO | A | 3 | 65 | 603 | 70 | 76 | 959 | 840 | 10 |
| RM | ROMA | 6155/01 | VIA DELLE RUPICOLE 51 ED G | NEGOZIO | A | 4 | 65 | 603 | 50 | 76 | 959 | 840 | 11 |
| RM | ROMA | 6161/01 | VIA DI DECIMA 230 248 | NEGOZIO | B | 1 | 86 | 848 | 56 | 76 | 864 | 848 | 23 |
| RM | ROMA | 6161/01 | VIA DI DECIMA 256 COMP Z40 | NEGOZIO | B | 2 | 86 | 848 | 44 | 76 | 864 | 848 | 24 |
| RM | ROMA | 6161/01 | VIA DI DECIMA 256 COMP Z40 | NEGOZIO | B | 3 | 86 | 848 | 45 | 76 | 864 | 848 | 25 |
| RM | ROMA | 6161/01 | VIA DI DECIMA 256 COMP Z40 | NEGOZIO | B | 4 | 86 | 848 | 12 | 76 | 864 | 848 | 26 |
| RM | ROMA | 6161/01 | VIA DI DECIMA 256 COMP Z40 | NEGOZIO | B | 5 | 86 | 848 | 13 | 77 | 864 | 848 | 27 |
| RM | ROMA | 7121/06 | VIA CAMPOFARNIA, 13 | NEGOZIO | W | 1 | 10 | 120 | 17 | 77 | 978 | 666 | 36 |
| RM | ROMA | 7135/07 | VIA CAMPO FARNIA 63 | NEGOZIO | W | 1 | 10 | 120 | 19 | 77 | 978 | 673 | 29 |
| RM | ROMA | 7135/07 | VIA CAMPO FARNIA,31/35 | NEGOZIO | W | 2 | 10 | 120 | 20 | 77 | 978 | 673 | 30 |
| RM | ROMA | 7135/07 | VIA CAMPO FARNIA 63 | NEGOZIO | W | 3 | 10 | 120 | 21 | 77 | 978 | 673 | 31 |
| RM | ROMA | 7135/07 | VIA CAMPO FARNIA 63 | NEGOZIO | W | 4 | 10 | 120 | 22 | 77 | 978 | 673 | 32 |
| RM | ROMA | 7135/07 | VIA CAMPO FARNIA 63 | NEGOZIO | W | 5 | 10 | 120 | 23 | 77 | 978 | 673 | 33 |
| RM | ROMA | 7135/07 | VIA CAMPO FARNIA 63 | NEGOZIO | W | 6 | 10 | 120 | 24 | 77 | 978 | 673 | 34 |
| RM | ROMA | 7135/07 | VIA CAMPO FARNIA 63 | NEGOZIO | W | 7 | 10 | 120 | 25 | 77 | 978 | 673 | 35 |
| RM | ROMA | 7135/07 | VIA CAMPO FARNIA,47 | NEGOZIO | W | 8 | 10 | 120 | 26 | 77 | 978 | 673 | 36 |
| RM | ROMA | 7135/07 | VIA CAMPO FARNIA,49/51 | NEGOZIO | W | 9 | 10 | 120 | 27 | 77 | 978 | 673 | 37 |
| RM | ROMA | 7135/07 | VIA CAMPO FARNIA,47 | NEGOZIO | W | 10 | 10 | 120 | 28 | 77 | 978 | 673 | 38 |
| RM | ROMA | 7135/07 | VIA CAMPO FARNIA,47 | NEGOZIO | W | 11 | 10 | 120 | 29 | 77 | 978 | 673 | 39 |
| RM | ROMA | 7135/07 | VIA CAMPO FARNIA 97 | UFFICIO | W | 4 | 10 | 120 | 30 | 77 | 978 | 703 | 18 |
| RM | ROMA | 7135/07 | VIA LUCREZIA ROMANA 27 F G 7 8 FAB. 7135 | UFFICIO | W | 5 | 10 | 120 | 31 | 77 | 978 | 703 | 10 |
| RM | ROMA | 7135/07 | VIA CAMPO FARNIA,95 | UFFICIO | W | 6 | 10 | 120 | 32 | 77 | 978 | 703 | 20 |

| Prov. | Comune | Fabbr. | Indirizzo | Tipologia | Scala | Int. | Foglio | Part. | Sub | Pagina G.U. | Foglio | Part. | Sub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | ROMA | 7135/07 | VIA CAMPO FARNIA,49/51 | UFFICIO | W | 9 | 10 | 120 | 33 | 77 | 978 | 703 | 21 |
| RM | ROMA | 7135/07 | VIA LUCREZIA ROMANA Z7 F G 7 8 FAB. 7135( | UFFICIO | W | 24 | 10 | 120 | 34 | 77 | 978 | 703 | 22 |
| RM | ROMA | 7144/01 | VIA RIGHELLI,52/54 | NEGOZIO | W | 1 | 775 | 422 | 5 | 77 | 275 | 244 | 2 |
| RM | ROMA | 7144/01 | VIA RIGHELLI,60/62 | NEGOZIO | W | 2 | 775 | 422 | 6 | 77 | 275 | 244 | 3 |
| RM | ROMA | 7144/01 | VIA RIGHELLI,66/68/70 | NEGOZIO | W | 3 | 775 | 422 | 7 | 77 | 275 | 244 | 4 |
| RM | ROMA | 7144/01 | VIA RIGHELLI 72 | UFFICIO | W | 1 | 775 | 422 | 8 | 78 | 275 | 244 | 5 |
| RM | ROMA | 7209/01 | LARGO PIERO BARGELLINI 71 | NEGOZIO | P | 1 | 247 | 16 | 5 | 78 | 853 | 693 | 3 |
| RM | ROMA | 7209/01 | LARGO PIERO BARGELLINI 71 | NEGOZIO | P | 2 | 247 | 16 | 6 | 78 | 853 | 693 | 4 |
| RM | ROMA | 7209/01 | LARGO PIERO BARGELLINI 71 | NEGOZIO | P | 3 | 247 | 16 | 7 | 78 | 853 | 693 | 5 |
| RM | ROMA | 7209/01 | LARGO PIERO BARGELLINI 71 | NEGOZIO | P | 4 | 247 | 16 | 8 | 78 | 853 | 693 | 6 |
| RM | ROMA | 8001/01 | VIA QUINTINO SELLA | NEGOZIO | W | 1 | 221 | 856 | 21 | 78 | 473 | 201 | 23 |
| RM | ROMA | 8001/01 | VIA QUINTINO SELLA | NEGOZIO | W | 2 | 221 | 856 | 22 | 78 | 473 | 201 | 25 |
| TA | TARANTO | 0286/01 | PIAZZA DANTE 2 | UFFICIO | D | 12 | 244 | 1420 | 128 | 82 | 244 | 1420 | 130 |

COPIA TRATTA DA G... ...ICIALE ON-LINE

## ELENCO N. 3 - DA CIELOTERRA A FRAZIONATO

(immobili erroneamente identificati nell'allegato A del decreto 5/11/2002 dei quali l'Istituto non deteneva la proprietà da cielo a terra)

| | | | | Decreto 5/11/2002 All. A | | | Rettifiche | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prov. | Comune | Fabbr. | Indirizzo | Foglio | Particella | Pag. G.U. | Foglio | Particella | Sub |
| RM | ROMA | 6061/01 | VIA TENUTA TORRENOVA 142 | 648 | 325 | 23 | 1026 | 642 | 9 |
| RM | ROMA | 6061/01 | VIA TENUTA TORRENOVA 142 | 648 | 325 | 23 | 1026 | 642 | 10 |
| RM | ROMA | 6061/01 | VIA TENUTA TORRENOVA 142 | 648 | 325 | 23 | 1026 | 642 | 24 |
| RM | ROMA | 6061/01 | VIA TENUTA TORRENOVA 142 | 648 | 325 | 23 | 1026 | 642 | 25 |
| RM | ROMA | 6061/01 | VIA TENUTA TORRENOVA 142 | 648 | 325 | 23 | 1026 | 642 | 26 |
| RM | ROMA | 6061/01 | VIA TENUTA TORRENOVA 142 | 648 | 325 | 23 | 1026 | 642 | 28 |
| RM | ROMA | 6061/01 | VIA TENUTA TORRENOVA 142 | 648 | 325 | 23 | 1026 | 642 | 29 |
| RM | ROMA | 6061/01 | VIA TENUTA TORRENOVA 142 | 648 | 325 | 23 | 1026 | 642 | 30 |
| RM | ROMA | 6061/01 | VIA TENUTA TORRENOVA 142 | 648 | 325 | 23 | 1026 | 642 | 32 |
| RM | ROMA | 6061/01 | VIA TENUTA TORRENOVA 142 | 648 | 325 | 23 | 1026 | 642 | 33 |
| RM | ROMA | 6061/01 | VIA TENUTA TORRENOVA 142 | 648 | 325 | 23 | 1026 | 642 | 34 |
| RM | ROMA | 6061/01 | VIA TENUTA TORRENOVA 142 | 648 | 325 | 23 | 1026 | 642 | 110 |
| RM | ROMA | 6061/01 | VIA TENUTA TORRENOVA 142 | 648 | 325 | 23 | 1026 | 642 | 114 |
| RM | ROMA | 6061/01 | VIA TENUTA TORRENOVA 142 | 648 | 325 | 23 | 1026 | 642 | 115 |
| RM | ROMA | 6061/01 | VIA TENUTA TORRENOVA 142 | 648 | 325 | 23 | 1026 | 642 | 116 |
| RM | ROMA | 6061/01 | VIA TENUTA TORRENOVA 142 | 648 | 325 | 23 | 1026 | 642 | 503 |
| RM | ROMA | 6061/01 | VIA TENUTA TORRENOVA 142 | 648 | 325 | 23 | 1026 | 642 | 504 |
| RM | ROMA | 6065/01 | VIA CLAUZZETTO ED. G | 648 | 325 | 23 | 117 | 1083 | 2 |
| RM | ROMA | 6065/01 | VIA CLAUZZETTO ED. G | 648 | 325 | 23 | 117 | 1083 | 3 |
| RM | ROMA | 6065/01 | VIA CLAUZZETTO ED. G | 648 | 325 | 23 | 117 | 1083 | 4 |
| RM | ROMA | 6065/01 | VIA CLAUZZETTO ED. G | 648 | 325 | 23 | 117 | 1083 | 5 |
| RM | ROMA | 6065/01 | VIA CLAUZZETTO ED. G | 648 | 325 | 23 | 117 | 1083 | 6 |
| RM | ROMA | 6065/01 | VIA CLAUZZETTO ED. G | 648 | 325 | 23 | 117 | 1083 | 7 |
| RM | ROMA | 6065/01 | VIA CLAUZZETTO ED. G | 648 | 325 | 23 | 117 | 1083 | 8 |
| RM | ROMA | 6065/01 | VIA CLAUZZETTO ED. G | 648 | 325 | 23 | 117 | 1083 | 9 |
| RM | ROMA | 6162/01 | VIA NAZIONALE 163 | 25 | 541 | 24 | 487 | 72 | 14 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | ROMA | 7227/01 | VIA GIOVANNI AMENDOLA 18 EX VIA GIOVANNI AMENDOLA 18/28/32 | 1 | 349 | 25 | 481 | 75 | 3 |
| RM | ROMA | 7227/01 | VIA DANIELE MANIN 7/A EX VIA GIOVANNI AMENDOLA 18/28/32 | 1 | 349 | 25 | 481 | 75 | 9 |
| RM | ROMA | 7227/01 | PIAZZA DEI CINQUECENTO 42 EX VIA GIOVANNI AMENDOLA 18/28/32 | 1 | 349 | 25 | 481 | 75 | 14 |
| RM | ROMA | 7227/01 | PIAZZA DEI CINQUECENTO 51 EX VIA GIOVANNI AMENDOLA 18/28/32 | 1 | 349 | 25 | 481 | 75 | 17 |
| RM | ROMA | 7227/01 | VIA CAVOUR 4 EX VIA GIOVANNI AMENDOLA 18/28/32 | 1 | 349 | 25 | 481 | 75 | 18 |
| RM | ROMA | 7227/01 | VIA GIOVANNI AMENDOLA 26 EX VIA GIOVANNI AMENDOLA 18/28/32 | 1 | 349 | 25 | 481 | 75 | 504 |
| RM | ROMA | 7227/01 | VIA GIOVANNI AMENDOLA 28 EX VIA GIOVANNI AMENDOLA 18/28/32 | 1 | 349 | 25 | 482 | 75 | 505 |
| RM | ROMA | 7227/01 | VIA DANIELE MANIN 11 EX VIA GIOVANNI AMENDOLA 18/28/32 | 1 | 349 | 25 | 481 | 75 | 79 |
| RM | ROMA | 7227/01 | VIA GIOVANNI AMENDOLA 32 EX VIA GIOVANNI AMENDOLA 18/28/32 | 1 | 349 | 25 | 481 | 75 | 80 |
| RM | ROMA | 7227/01 | VIA GIOVANNI AMENDOLA 34 EX VIA GIOVANNI AMENDOLA 18/28/32 | 1 | 349 | 25 | 481 | 75 | 81 |
| RM | ROMA | 7227/01 | VIA GIOVANNI AMENDOLA 36 EX VIA GIOVANNI AMENDOLA 18/28/32 | 1 | 349 | 25 | 481 | 75 | 82 |
| RM | ROMA | 7227/01 | PIAZZA DEI CINQUECENTO 37 EX VIA GIOVANNI AMENDOLA 18/28/32 | 1 | 349 | 25 | 481 | 75 | 83 |
| RM | ROMA | 7227/01 | PIAZZA DEI CINQUECENTO 40 EX VIA GIOVANNI AMENDOLA 18/28/32 | 1 | 349 | 25 | 481 | 75 | 84 |
| RM | ROMA | 7227/01 | PIAZZA DEI CINQUECENTO 45 46 47 EX VIA GIOVANNI AMENDOLA 18/28/32 | 1 | 349 | 25 | 481 | 75 | 503 |
| RM | ROMA | 7227/01 | VIA GIOVANNI AMENDOLA 48 EX VIA GIOVANNI AMENDOLA 18/28/32 | 1 | 349 | 25 | 481 | 75 | 87 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR | VERONA | 6809/01 | VIA CESARE ABBA 17 | 7 | 149 | 29 | B/9 | 659 | 21 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT | VITERBO | 8003/01 | VIA GENOVA 32 | 2 | 174 | 29 | 169 | 78 | 147 |
| VT | VITERBO | 8003/01 | VIA GENOVA 32 | 2 | 174 | 29 | 169 | 78 | 146 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT | VITERBO | 8003/01 | VIA GENOVA 32 | 2 | 174 | 29 | 169 | 78 | 55 |
| VT | VITERBO | 8003/01 | VIA GENOVA 32 | 2 | 174 | 29 | 169 | 78 | 56 |

08A01828

COPIA

## AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 28 febbraio 2008.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Brindisi.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300

Vista l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del Territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle Direzioni regionali dell'Agenzia del Territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il Direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1º marzo 2003 le già individuate Direzioni regionali, trasferendo ai Direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati Direttori compartimentali;

Visto il decreto legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli artt. 1 e 3 del citato decreto legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Brindisi prot. n. 1406 del 18 febbraio 2008 con la quale il Direttore del summenzionato Ufficio ha comunicato che in data 13 e 14 febbraio 2008, a seguito della migrazione in architettura web dei Servizi di pubblicità immobiliare, si è verificato il fermo totale dei sistemi informatici con la conseguente chiusura al pubblico dei servizi di pubblicità immobiliare;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brindisi - Servizi di pubblicità immobiliare - è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 26 febbraio 8 con nota prot. n. 227/2008 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Brindisi— Servizi di pubblicità immobiliare - nei giorni 13 e 14 febbraio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Bari, 28 febbraio 2008

*Il direttore regionale reggente:* DI TARDO

**08A01798**

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

REGOLAMENTO 4 marzo 2008.

**Disposizioni e metodi di valutazione per la determinazione delle riserve tecniche dei rami danni, di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.** (Regolamento n. 16).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;

A D O T T A

il seguente regolamento:

### TITOLO I

### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

*Fonti normative*

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 37, comma 1, 190 commi 1 e 2, 191, comma 1, lettera *d)* e 349, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

*a)* «altre spese di acquisizione»: spese derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione diverse dalle provvigioni di acquisizione, come definite all'art. 52 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

*b)* «attuario incaricato»: l'attuario incaricato dall'impresa esercente i rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti di cui all'art. 34 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

*c)* «basi tecniche»: tutti i dati statistici, relativi ai rischi assicurati ed ai sinistri, presi a riferimento per la costruzione tariffaria;

*d)* «CARD»: Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;

*e)* «caricamento»: la quota delle spese di gestione (acquisizione, incasso e spese amministrative) ed ogni altro onere considerato dall'impresa nel processo di costruzione della tariffa nonché il margine industriale compensativo dell'alea di impresa;

*f)* «costo dei sinistri»: somme pagate e riservate per i sinistri comprensive delle relative spese di liquidazione;

*g)* «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

*h)* «fabbisogno tariffario»: la stima del costo complessivo dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validità della tariffa;

*i)* «forfait debitrice»: forfait e rimborsi, dovuti dall'impresa ai sensi della CARD in qualità di debitrice a fronte dei sinistri e/o partite di danno gestiti da altre imprese di cui sono responsabili, in tutto o in parte, i propri assicurati;

*j)* «forfait gestionaria»: forfait e rimborsi, dovuti all'impresa ai sensi della CARD per i sinistri e/o partite di danno trattati in qualità di gestionaria per conto di altre imprese;

*k)* «impresa gestionaria»: l'impresa che effettua un risarcimento per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo, in tutto o in parte, civilmente responsabile del sinistro;

*l)* «impresa debitrice»: l'impresa per la quale i danni provocati, in tutto o in parte, dai propri assicurati sono risarciti da altre imprese per suo conto;

*m)* «ipotesi tecniche»: tutti gli elementi presi in considerazione nella stima del costo futuro dei sinistri generati dai rischi che verranno assicurati nel periodo di validità della tariffa ed i relativi valori attribuiti;

*n)* «ipotesi finanziarie»: le previsioni di natura finanziaria, quali ad esempio quelle relative all'andamento dei tassi di rendimento derivanti dagli investimenti dell'impresa, utilizzate ai fini della costruzione della tariffa nonché ipotesi di natura inflativa adottate ai fini delle valutazioni delle riserve tecniche;

*o)* «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

*p)* «premio di tariffa»: il premio del singolo contratto determinato in funzione del fabbisogno tariffario, di eventuali variabili di personalizzazione e dei criteri di mutualità adottati dall'impresa;

*q)* «premio medio di tariffa»: il fabbisogno tariffario diviso il numero dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validità della tariffa;

*r)* «provvigioni di acquisizione»: compensi spettanti per l'acquisizione ed il rinnovo dei contratti di assicurazione, come definiti all'art. 51 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

*s)* «rami danni»: rami di attività di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

*t)* «rapporto sinistri a premi»: l'incidenza percentuale, rispetto ai premi di competenza, delle somme pagate e riservate per i sinistri accaduti nell'esercizio comprensive delle relative spese dirette e delle spese di liquidazione;

*u)* «risarcimento diretto»: procedura per la regolazione dei risarcimenti prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

*v)* «sede secondaria o succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa o riassicurativa;

*w)* «sinistri CARD»: sinistri e/o partite di danno regolati dalla procedura di risarcimento diretto, trattati dall'impresa in qualità di gestionaria per conto delle imprese di assicurazione dei veicoli responsabili (debitrici);

*x)* «sinistri no CARD»: sinistri e/o partite di danno regolati dal regime ordinario e che non rientrano nell'ambito di applicazione della CARD;

*y)* «spese di liquidazione»: spese esterne e interne sostenute dalle imprese per la gestione dei sinistri, come definite all'art. 48, comma 3 del decreto 26 maggio 1997, n. 173;

*z)* «spese dirette»: spese sostenute dalle imprese per evitare o contenere i danni arrecati dal sinistro, quali, tra l'altro, le spese di lite di cui all'art. 1917, comma 3, del codice civile, le spese di salvataggio nei rami trasporti ed aviazione, le spese di spegnimento ed i danni d'acqua nel ramo incendio;

*aa)* «Stato terzo»: uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;

*bb)* «variabili di personalizzazione»: gli elementi presi in considerazione ai fini della caratterizzazione e tariffazione dei singoli rischi assicurati.

Art. 3.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia e alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni dei rami danni.



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Il presente regolamento reca le disposizioni ed i metodi di valutazione per il calcolo delle riserve tecniche relative alle assicurazioni dei rami danni ed i connessi adempimenti in capo alle imprese e all'attuario incaricato.

## TITOLO II

## DISPOSIZIONI E METODI DI VALUTAZIONE DELLE RISERVE TECNICHE DEI RAMI DANNI DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO

### Art. 4.

*Principi generali*

1. Le imprese che esercitano i rami danni hanno l'obbligo di costituire, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del decreto, per i contratti del portafoglio del lavoro diretto italiano, riserve tecniche sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione.

2. Le imprese costituiscono le riserve tecniche al lordo delle cessioni in riassicurazione.

3. Le imprese calcolano le riserve tecniche adottando metodi di valutazione prudenti e costituiscono, tenuto conto delle caratteristiche dei rischi assunti e dei sinistri:

*a)* la riserva premi;

*b)* la riserva sinistri;

*c)* la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell'esercizio

*d)* le riserve di perequazione;

*e)* la riserva di senescenza;

*f)* le riserve per partecipazioni agli utili e ai ristorni.

4. Le imprese si dotano di adeguate procedure e sistemi di controllo per garantire la completezza, la pertinenza e l'accuratezza dei dati, contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche.

5. Al fine di garantire adeguati processi di calcolo delle riserve tecniche, le imprese devono disporre di risorse, in termini di personale, mezzi e strumenti informatici, idonee a garantire che i processi di calcolo e i relativi controlli siano affidabili ed efficaci nel continuo.

## *Capo I*

## RISERVA PREMI

### Art. 5.

*Definizione di riserva premi*

1. La riserva premi comprende l'ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte al costo futuro dei sinistri relativi ai rischi non estinti alla data di valutazione.

2. La riserva premi è composta dalla riserva per frazioni di premi, correlata al criterio della ripartizione temporale del premio per competenza, e dalla riserva per rischi in corso, connessa all'andamento tecnico del rischio.

3. La riserva per frazioni di premi di cui al comma 1, in relazione alla natura particolare dei rischi relativi alle assicurazioni indicate all'art. 37, comma 4, del decreto, è integrata mediante la costituzione di una apposita riserva secondo i metodi di valutazione disciplinati alla sezione III del presente capo.

### Art. 6.

*Verifiche sulla riserva premi*

1. Le imprese verificano, per ciascun ramo, che la riserva premi accantonata alla fine dell'esercizio precedente, maggiorata delle rate di premio contabilizzate nell'esercizio e relative a contratti per i quali era stata costituita la riserva premi stessa, sia risultata sufficiente, nel corso dell'esercizio, a far fronte al costo complessivo dei sinistri accaduti che, secondo specifiche analisi aziendali, hanno interessato i contratti che avevano dato luogo all'accantonamento.

2. Le imprese dispongono di evidenze gestionali interne, in ordine alle risultanze delle verifiche di cui al comma 1.

## Sezione I

## Riserva per frazioni di premi

### Art. 7.

*Costituzione della riserva per frazioni di premi*

1. Le imprese determinano la riserva per frazioni di premi sulla base degli importi dei premi lordi contabilizzati, come definiti all'art. 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di competenza degli esercizi successivi.

2. Le imprese valutano e costituiscono la riserva per frazioni di premio separatamente per ciascun ramo ed eventualmente nell'ambito delle diverse tipologie di rischio rientranti nel ramo.

3. Le imprese, nell'ambito di ciascun ramo, calcolano la riserva per frazioni di premi in base ai criteri indicati all'art. 8.

4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, le imprese, per i contratti del ramo credito stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991, applicano i criteri di calcolo della riserva per frazioni di premio definiti nell'allegato 1.

### Art. 8.

*Criteri di calcolo della riserva per frazioni di premi*

1. Le imprese determinano la riserva per frazioni di premi separatamente per ciascun contratto con il metodo «*pro rata temporis*» sulla base dei premi lordi contabilizzati, di cui all'art. 7, comma 1, dedotte le provvigioni di acquisizione e le altre spese di acquisizione, limitatamente ai costi direttamente imputabili. Per i contratti di durata pluriennale, in caso di ammortamento delle predette provvigioni e spese corrisposte per l'acquisizione di contratti, è deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. In alternativa a quanto disposto al comma l, le imprese possono determinare la riserva per frazioni di premio con un metodo forfettario solo qualora esso comporti un accantonamento non inferiore rispetto a quello risultante con il metodo «*pro rata temporis*» e lo scostamento percentuale non superi il 2% riferito al singolo ramo.

3. Le imprese, qualora effettuino il calcolo con un metodo forfettario, conservano nei propri atti le evidenze documentali da cui risultino le valutazioni operate ai fini della verifica della condizione di cui al comma 2.

4. Non è consentito nell'ambito dello stesso ramo l'utilizzo contemporaneo dei metodi di calcolo indicati ai commi 1 e 2.

## Sezione II

## Riserva per rischi in corso

### Art. 9.

*Costituzione della riserva per rischi in corso*

1. Le imprese costituiscono la riserva per rischi in corso a copertura dei rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio, per far fronte a tutti gli indennizzi e spese derivanti da contratti di assicurazione stipulati prima ditale data, nella misura in cui il costo atteso di tali rischi superi quello della stessa riserva per frazioni di premi, valutata al netto delle integrazioni di cui agli articoli 15, 18 e 21, maggiorata dei premi che saranno esigibili in virtù ditali contratti.

2. Le imprese valutano e costituiscono la riserva per rischi in corso separatamente per ciascuno dei rami ed eventualmente, in relazione alle diverse tipologie di rischio incluse nei singoli rami, tenendo anche conto delle risultanze delle verifiche di cui all'art. 6.

### Art. 10.

*Criteri di calcolo della riserva per rischi in corso*

1. Le imprese, al fine di stimare il costo atteso di cui all'art. 9, comma 1, relativo ai rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio, definiscono un adeguato modello previsionale, basato su prudenti parametri evolutivi, attraverso il quale stimare, analiticamente per ciascun contratto o per gruppi omogenei di contratti, la sinistralità attesa nonché ulteriori elementi di costo, alla luce degli andamenti osservati nell'esercizio e di analisi di tipo prospettico.

2. Le imprese, in alternativa a quanto disposto al comma 1, possono determinare la riserva per rischi in corso con un metodo empirico di calcolo, basato sulla proiezione della sinistralità attesa complessiva, secondo i criteri di cui all'art. 11.

3. Le imprese, nel valutare la riserva per rischi in corso, non considerano gli effetti delle componenti di reddito prodotte dal patrimonio o derivanti dagli investimenti a copertura delle riserve tecniche.

### Art. 11.

*Metodo empirico per il calcolo della riserva per rischi in corso*

1. La riserva per rischi in corso calcolata con il metodo empirico è stimata sulla base di un valore prospettico del rapporto sinistri a premi netti di competenza della generazione corrente.

2. Il valore prospettico di cui al comma 1 è determinato, in modo prudente, a partire dal rapporto sinistri a premi netti di competenza registrato nell'esercizio di valutazione e tiene anche conto dei valori assunti dal rapporto stesso in un orizzonte temporale retrospettivo di osservazione e di ulteriori elementi obiettivi di valutazione inerenti all'andamento del costo atteso dei rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio.

3. Le imprese individuano l'ampiezza dell'orizzonte temporale retrospettivo di osservazione di cui al comma 2, in relazione alla peculiarità dei singoli rami o delle singole tipologie di rischio per i quali vengono effettuate le valutazioni.

4. Ai fini del calcolo del rapporto sinistri a premi netti di competenza le imprese considerano l'onere per sinistri dell'esercizio, comprensivo delle spese dirette e di liquidazione e i premi netti di competenza, determinati sulla base dei premi lordi contabilizzati, dedotte le provvigioni di acquisizione e le altre spese di acquisizione, limitatamente ai costi direttamente imputabili.

5. Le imprese calcolano il costo atteso dei futuri rischi che gravano sui contratti, in misura pari al prodotto tra il valore prospettico del rapporto sinistri a premi di competenza, di cui al comma 1, e la somma della riserva per frazioni di premi e degli eventuali premi, al netto degli oneri di acquisizione di cui al comma 4, che saranno esigibili in virtù di detti contratti.

6. Le imprese costituiscono la riserva per rischi in corso in misura pari all'eventuale eccedenza tra il costo atteso dei futuri rischi, di cui al comma 5, e la riserva per frazioni di premi maggiorata dei futuri premi, al netto degli oneri di acquisizione di cui al comma 4, che saranno esigibili sui contratti stipulati prima della fine dell'esercizio.

## Sezione III

## Integrazioni della riserva per frazioni di premi

### Art. 12.

*Riserve integrative della riserva per frazioni di premi*

1. Le imprese che esercitano le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare integrano la riserva per frazioni di premi sulla base dei criteri definiti dal presente regolamento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 13.

*Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni del ramo cauzione*

1. Le imprese, per le assicurazioni del ramo cauzione, costituiscono una riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio.

2. Ai fini dell'adempimento di cui al comma 1, le imprese determinano la riserva integrativa in base ai criteri definiti dall'art. 14.

3. Le imprese operano le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa di cui al comma 1, facendo riferimento ai premi delle assicurazioni del ramo cauzione.

Art. 14.

*Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni del ramo cauzione*

1. Le imprese, determinano la riserva integrativa di cui all'art. 13 separatamente per le seguenti tipologie di rischio:

*a)* garanzie di contratto:

1) appalti;

2) assimilate appalti;

3) concessioni esattoriali;

4) fedeltà;

5) appalti esteri;

*b)* garanzie per obblighi di legge:

1) diritti doganali;

2) assimilate doganali;

3) diritti - regolamenti dell'Unione europea;

4) pagamenti e rimborsi imposte;

5) garanzie giudiziali;

*c)* altre garanzie.

2. Per ciascuna delle tipologie di rischio di cui al comma 1, le imprese tengono conto del valore assunto al termine dell'esercizio dal rapporto tra la riserva per frazioni di premi, prima dell'integrazione, ed i premi lordi contabilizzati (RP/P%).

3. Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 2 sia uguale o inferiore al trentacinque per cento, le imprese determinano la riserva integrativa, di cui all'art. 13, comma 1, in misura pari all'importo complessivo risultante dall'applicazione ai premi lordi contabilizzati dell'esercizio e dei quattro esercizi precedenti delle seguenti percentuali:

| | |
|---|---|
| premi esercizio N | 35% |
| premi esercizio N-1 | 30% |
| premi esercizio N-2 | 25% |
| premi esercizio N-3 | 10% |
| premi esercizio N-4 | 5% |

4. Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 2 sia superiore al trentacinque per cento ed inferiore o uguale al settantacinque per cento, le imprese determinano la riserva integrativa, di cui all'art. 13, comma 1, in misura pari al prodotto tra l'importo risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 3 ed il coefficiente derivante dalla seguente formula:

$$1 - 0{,}5^*(RP/P\% - 35\%)/65\%$$

5. Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 2 sia superiore al settantacinque per cento ed inferiore al cento per cento, le imprese determinano la riserva integrativa, di cui all'art. 13, comma 1, in misura pari all'importo complessivo risultante dall'applicazione ai premi lordi contabilizzati dell'esercizio e dei quattro esercizi precedenti delle seguenti percentuali:

| | |
|---|---|
| premi esercizio N | 100% – RP/P% |
| premi esercizio N-1 | 21% |
| premi esercizio N-2 | 17% |
| premi esercizio N-3 | 7% |
| premi esercizio N-4 | 3% |

6. Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 2 sia uguale o superiore al cento per cento le imprese non costituiscono la riserva integrativa di cui all'art. 13, comma 1.

7. In assenza di premi lordi contabilizzati dell'esercizio, le imprese calcolano comunque la riserva integrativa di cui all'art. 13, comma 1, mediante applicazione ai premi lordi contabilizzati dei quattro esercizi precedenti delle percentuali di cui al comma 5. Qualora tuttavia nell'esercizio precedente si sia verificato il caso di cui al comma 6 le imprese non costituiscono la riserva integrativa di cui all'art. 13, comma 1.

Art. 15.

*Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali*

1. Le imprese per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali costituiscono la riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio.

2. Ai fini dell'adempimento di cui al comma 1, le imprese aggiungono alla riserva premi integrativa dell'esercizio precedente, un importo determinato sulla base dei criteri definiti all'art. 16.

3. Quando la riserva integrativa risulta almeno pari al cinquanta per cento dell'ammontare dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio, le imprese cessano di effettuare l'accantonamento integrativo di cui al comma 2.

4. Le imprese possono utilizzare la riserva integrativa in base ai criteri definiti dall'art. 17. In tal caso le imprese non operano l'accantonamento aggiuntivo di cui al comma 2 e determinano la riserva integrativa in misura pari alla differenza positiva tra la riserva premi integrativa all'inizio dell'esercizio e l'importo imputato ai sensi dell'art. 17.

5. Le imprese operano le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa di cui al comma 1, facendo riferimento ai premi e ai sinistri delle assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 16.

*Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali*

1. Le imprese per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali, operano l'accantonamento integrativo, di cui all'art. 15, comma 2, negli esercizi nei quali si riscontri un rapporto sinistri a premi pari od inferiore all'ottantaquattro per cento.

2. Le imprese determinano l'ammontare dell'accantonamento integrativo di cui al comma 1 applicando ai premi lordi contabilizzati dell'esercizio le aliquote indicate nella seguente tabella, in relazione al rapporto sinistri a premi riscontrato nell'esercizio stesso.

| Rapporto sinistri a premi (%) | Aliquote di accantonamento (%) |
|---|---|
| 84 | 1,00 |
| 83 | 2,00 |
| 82 | 3,00 |
| 81 | 4,00 |
| 80 | 5,00 |
| 79 | 6,00 |
| 78 | 7,00 |
| 77 | 8,00 |
| 76 | 9,00 |
| 75 e rapporto inferiore | 10,00 |

Art. 17.

*Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali*

1. Le imprese possono utilizzare la riserva integrativa di cui all'art. 15, comma 1, al verificarsi dei sinistri derivanti dagli eventi assicurati, qualora il rapporto sinistri a premi, di cui all'art. 16 risulti pari o superiore al centosei per cento.

2. Le imprese determinano l'importo da imputare alla riserva integrativa entro i limiti previsti dalla seguente tabella, in relazione al rapporto sinistri a premi riscontrato nell'esercizio stesso.

| Rapporto sinistri a premi (%) | Aliquote di utilizzo della riserva accantonata all'inizio dell'esercizio (%) |
|---|---|
| 106 | 1,00 |
| 107 | 2,00 |
| 108 | 3,00 |
| 109 | 4,00 |
| 110 | 5,00 |
| 111 | 6,00 |
| 112 | 7,00 |
| 113 | 8,00 |
| 114 | 9,00 |
| 115 e rapporto superiore | 10,00 |

Art. 18.

*Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi*

1. Le imprese per le assicurazioni dei danni derivanti da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi, costituiscono la riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio.

2. Ai fini dell'adempimento di cui al comma 1, le imprese determinano la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti all'art. 19.

3. La riserva integrativa, di cui al comma 1, non può essere superiore a 100 volte l'importo dei premi lordi contabilizzati nell'esercizio.

4. Le imprese utilizzano la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti all'art. 20. In tal caso le imprese valutano la riserva integrativa di cui al comma 1 in misura pari alla differenza positiva tra l'accantonamento all'inizio dell'esercizio e l'importo del costo dei sinistri imputato ai sensi dell'art. 20.

5. Le imprese operano le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa disciplinata dal presente articolo facendo riferimento ai premi e ai sinistri delle assicurazioni dei danni derivanti da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi.

Art. 19.

*Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi*

1. Le imprese determinano l'importo della riserva integrativa di cui all'art. 18, comma 1, in misura pari alla somma del trentacinque per cento dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio e del settanta per cento dei premi lordi contabilizzati degli esercizi precedenti.

2. Qualora sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi dell'art. 20, ai fini del calcolo di cui al comma 1, si considerano i soli premi lordi contabilizzati degli esercizi successivi all'ultimo esercizio di utilizzo.

3. Qualora sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi dell'art. 20, all'importo di cui al comma 1 si aggiunge l'eventuale riserva integrativa residuale dopo l'utilizzo.

Art. 20.

*Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi*

1. Le imprese utilizzano la riserva integrativa di cui all'art. 18, al verificarsi degli eventi assicurati, qualora l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio risulti superiore all'ammontare dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Le imprese imputano alla riserva integrativa accantonata all'inizio dell'esercizio l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio che ecceda i premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.

Art. 21.

*Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare*

1. Le imprese per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare costituiscono la riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio.

2. Ai fini dell'adempimento di cui al comma 1, le imprese determinano la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti all'art. 22.

3. Le imprese utilizzano la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti all'art. 23. In tal caso le imprese valutano la riserva integrativa di cui al comma 1 in misura pari alla differenza positiva tra l'accantonamento all'inizio dell'esercizio e l'importo del costo dei sinistri imputato ai sensi dell'art. 23.

4. Le imprese operano le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa disciplinata dal presente articolo facendo riferimento ai premi e ai sinistri delle assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare.

Art. 22.

*Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare*

1. Le imprese determinano l'importo della riserva integrativa di cui all'art. 21, comma 1, in misura pari alla somma del sessantacinque per cento dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio e del cento per cento dei premi lordi contabilizzati dei nove esercizi precedenti.

2. Qualora nei nove esercizi precedenti all'esercizio di valutazione sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi dell'art. 23, ai fini del calcolo di cui al comma 1, si considerano i soli premi lordi contabilizzati degli esercizi successivi all'ultimo esercizio di utilizzo.

3. Qualora nei nove esercizi precedenti all'esercizio di valutazione sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi dell'art. 23, all'importo di cui al comma 1 si aggiunge l'eventuale riserva integrativa residuale dopo l'ultimo esercizio di utilizzo.

Art. 23.

*Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare*

1. Le imprese utilizzano la riserva di cui all'art. 22, al verificarsi degli eventi assicurati, qualora l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio risulti superiore all'ammontare dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.

2. Le imprese imputano alla riserva integrativa accantonata all'inizio dell'esercizio l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio che ecceda i premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.

*Capo II*

RISERVA SINISTRI

Art. 24.

*Definizione di riserva sinistri*

1. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri, avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti qualunque sia la data di denuncia, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione, indipendentemente dalla loro origine.

Art. 25.

*Verifiche sulla riserva sinistri*

1. Le imprese verificano, per ciascun ramo, che la riserva sinistri accantonata alla fine dell'esercizio precedente sia risultata sufficiente a far fronte, nel corso dell'esercizio, al pagamento dei sinistri degli esercizi precedenti e delle relative spese di liquidazione.

2. Le imprese dispongono di evidenze gestionali interne, in ordine alle risultanze delle verifiche di cui al comma 1.

Sezione I

Riserva per sinistri avvenuti e denunciati

Art. 26.

*Costituzione della riserva sinistri*

1. Le imprese costituiscono la riserva sinistri separatamente per ciascun sinistro avvenuto e denunciato, il cui processo di liquidazione non si è ancora concluso alla fine dell'esercizio o per il quale non siano stati interamente pagati il risarcimento del danno, le spese dirette e le spese di liquidazione.

2. Le imprese iscrivono i sinistri a riserva finché non siano state pagate, oltre al risarcimento, le spese dirette. Eventuali spese di liquidazione residue per i sinistri già definiti devono comunque essere appostate tra le riserve sinistri.

3. Le imprese valutano le riserve sinistri in misura pari al costo ultimo tenendo conto di tutti i futuri oneri prevedibili.

4. Le imprese nella determinazione delle riserve sinistri non possono considerare il valore attuale dell'importo prevedibile per la liquidazione futura di sinistri né operare altre forme di deduzione o sconti.

Art. 27.

*Criteri di calcolo della riserva sinistri*

1. Le imprese determinano la riserva sinistri a partire da una valutazione analitica separata del costo di ciascun sinistro denunciato non interamente pagato con il metodo dell'inventario.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Il costo del sinistro è valutato nel rispetto del principio del costo ultimo prevedibile sulla base di dati storici e prospettici affidabili tenendo anche conto delle risultanze delle verifiche di cui all'art. 25.

3. Le imprese, ai fini della determinazione della riserva sinistri nel rispetto del principio del costo ultimo, tengono in debita considerazione gli specifici aspetti aziendali che contraddistinguono la gestione del ciclo sinistri nonché le peculiarità dei rami.

4. Per i rami caratterizzati da processi liquidativi lenti o nei quali comunque la valutazione analitica di cui al comma 1, non consente di tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, le imprese, ai fini della determinazione del costo ultimo dei sinistri, affiancano alle valutazioni di cui al comma 1, metodologie statistico-attuariali o sistemi di valutazione previsionale dell'evoluzione dei costi.

5. In deroga a quanto disposto al comma 1, limitatamente alla generazione corrente, le imprese, eccetto che per i rami credito e cauzioni, possono determinare la riserva sinistri mediante il criterio del costo medio secondo le disposizioni di cui all'art. 28.

6. Le imprese, nel caso di spese di liquidazione, non direttamente imputabili ai singoli sinistri o comuni a più rami, provvedono alla imputazione sulla base di adeguati criteri di ripartizione.

7. Qualora le imprese debbano pagare, in caso di sinistro, indennizzi in forma di rendita, valutano la riserva sinistri da accantonare sulla base di metodi attuariali riconosciuti.

Art. 28.

*Criterio del costo medio per la generazione corrente*

1. Le imprese, ai fini dell'applicazione del criterio del costo medio di cui all'art. 27, comma 5, individuano preliminarmente i rami che per caratteristiche tecniche si prestano all'applicazione del criterio stesso.

2. Nell'ambito di ciascuno dei rami prescelti, le imprese definiscono, per la generazione di bilancio, un adeguato modello per la identificazione di categorie di sinistri che, presentando numerosità sufficiente ed omogeneità quantitativa e qualitativa, possono essere oggetto di valutazione a costo medio.

3. Le imprese, per i sinistri della generazione corrente non riconducibili alle categorie omogenee individuate ai sensi del comma 2, applicano il metodo dell'inventario.

Art. 29.

*Metodologie statistico-attuariali per il calcolo del costo ultimo*

1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 27 comma 4, le imprese applicano, ad opportune aggregazioni dei sinistri di uno stesso ramo, adeguate metodologie statistico-attuariali che si basano sulla proiezione di dati storici e prospettici affidabili.

2. Le imprese provvedono a ripartire sui singoli sinistri gli importi risultanti dalle valutazioni di cui al comma 1, secondo adeguati parametri di attribuzione.

3. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, le imprese selezionano prudenti ipotesi tecniche e finanziarie che consentono di stimare tutte le componenti del processo liquidativo dei sinistri in coerenza con i fattori evolutivi sia di natura endogena all'impresa che esogena, ivi comprese eventuali modifiche normative intervenute. In tale ambito, le imprese considerano, fra l'altro, ipotesi concernenti l'intervallo temporale di differimento dei pagamenti, le eliminazioni dei sinistri senza seguito, le riaperture e l'andamento evolutivo del costo dei sinistri, connesso all'anzianità di pagamento nonché a valutazioni prospettiche dello scenario economico, con particolare riferimento all'evoluzione del processo inflattivo.

4. Qualora, per particolari tipologie di sinistri, non sia possibile applicare le metodologie statistico-attuariali, di cui al comma 1, le imprese, sulla base del metodo dell'inventario, procedono ad un'attenta valutazione della documentazione in atti, integrata, tra l'altro, dall'osservazione e dall'eventuale impiego di appropriati coefficienti di smontamento delle riserve sinistri delle generazioni precedenti o di altri analoghi indicatori.

*Sezione II*

RISERVA PER SINISTRI AVVENUTI MA NON ANCORA DENUNCIATI

Art. 30.

*Definizione della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati*

1. La riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una stima prudente, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, ma non ancora denunciati alla data delle valutazioni nonché alle relative spese di liquidazione.

Art. 31.

*Costituzione della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati*

1. Le imprese costituiscono la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati separatamente per ciascuno dei rami assicurativi o in relazione alle differenti tipologie di rischio incluse nei singoli rami.

2. Le imprese valutano la riserva sinistri di cui al comma 1 in misura pari al costo ultimo, tenendo conto, in relazione alla diversa natura dei rischi, di tutti i futuri oneri prevedibili.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 32.

*Criteri di calcolo della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati*

1. Le imprese determinano la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell'esercizio, per numero e per importo, sulla base delle esperienze acquisite negli esercizi precedenti, avuto riguardo alla frequenza e al costo medio dei sinistri denunciati tardivamente, nonché del costo medio dei sinistri denunciati nell'esercizio.

2. Le imprese, nel rispetto del principio di prudenza di cui all'art. 30, possono adottare un metodo di valutazione che si discosti da quello generale di cui al comma 1, in mancanza di dati statistici sufficienti o per rami caratterizzati da una elevata variabilità del costo medio e della frequenza.

3. Le imprese verificano che i valori stimati per la riserva di cui all'art. 30 siano compatibili con gli elementi di valutazione desumibili dalle denunce tardive in loro possesso al momento delle valutazioni della riserva.

*Sezione III*

RISERVA SINISTRI DEL RAMO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI TERRESTRI

Art. 33.

*Costituzione della riserva sinistri per il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri*

1. Le imprese, per i contratti di assicurazione classificati nel ramo 10 di cui all'art. 2, comma 3, del decreto, costituiscono la riserva sinistri per tutti i sinistri CARD e per tutti i sinistri NO CARD trattati, in misura pari al costo ultimo tenendo conto di tutti i futuri oneri prevedibili nonché dei «forfait gestionaria» dovuti all'impresa in base alla procedura di risarcimento diretto.

2. Le imprese costituiscono la riserva sinistri anche per tutti i sinistri per i quali l'impresa opera in qualità di debitrice nell'ambito della CARD sulla base dei «forfait debitrice».

Art. 34.

*Criteri di calcolo della riserva sinistri per il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri*

1. Le imprese, ai fini del calcolo della riserva sinistri del ramo 10 di cui all'art. 2, comma 3 del decreto, applicano i criteri di cui alle *Sezioni I e II* del presente *Capo*.

2. Le imprese determinano l'importo complessivo della riserva sinistri da iscrivere in bilancio sulla base dell'importo determinato a partire dalle valutazioni analitiche dei sinistri definiti all'art. 33, comma 1, aggiungendo i «forfait debitrice» relativi ai sinistri definiti all'art. 33, comma 2 dovuti dall'impresa alla fine dell'esercizio.

3. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 2, le imprese considerano i «forfait gestionaria» e i «forfait debitrice» individuati secondo i criteri per l'iscrizione nella riserva sinistri dettati dal regolamento di cui all'art. 90 del decreto.

*Sezione IV*

RISERVA SINISTRI DEI RAMI CREDITO E CAUZIONI

Art. 35.

*Costituzione della riserva sinistri per il ramo credito*

1. Le imprese per i contratti di assicurazione classificati nel ramo credito di cui all'art. 2, comma 3, del decreto, fatti salvi i principi generali di cui alle *Sezioni I e II* del presente *Capo*, costituiscono la riserva sinistri quando ricorra una delle seguenti fattispecie:

*a)* insolvenza di diritto del debitore per:

1) fallimento;

2) liquidazione coatta amministrativa;

3) concordato preventivo;

4) amministrazione controllata;

5) amministrazione straordinaria;

6) procedure equivalenti all'estero;

*b)* insolvenza di fatto del debitore per:

1) procedura esecutiva;

2) scadenza dei termini, originari e di quelli ulteriori (proroghe) eventualmente concordati in via consensuale tra creditore e debitore purché previsti in polizza, per l'esecuzione da parte del debitore dei pagamenti totali o parziali;

3) concordato stragiudiziale;

4) concorde constatazione, tenuto conto della situazione del debitore, della improbabilità di pagamenti anche parziali del debito e della previsione di risultati trascurabili delle azioni esecutive in rapporto all'ammontare delle spese giudiziarie da sostenere;

5) accertato inadempimento dell'obbligazione nell'assicurazione dei rischi politici.

2. Nei casi di insolvenza di diritto del debitore la riserva sinistri deve essere in ogni caso costituita a seguito della comunicazione da parte dell'assicurato del verificarsi di tali eventi o comunque di atti o fatti che lascino ragionevolmente presumere la possibilità degli eventi stessi.

3. Nei casi di insolvenza di fatto del debitore la riserva sinistri, sulla base della comunicazione effettuata dall'assicurato, deve essere in ogni caso costituita:

*a)* alla data dell'atto introduttivo della procedura esecutiva, per il caso di cui al comma 1, lettera *b)*, punto 1);

*b)* alla data di scadenza dei termini per l'esecuzione da parte del debitore dei pagamenti totali o parziali, per il caso di cui al comma 1, lettera *b)*, punto 2);

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

*c)* alla data di perfezionamento dell'atto di concordato, per il caso di cui al comma 1, lettera *b)*, punto 3);

*d)* alla data della concorde constatazione da parte dell'assicuratore e del creditore, per il caso di cui al comma 1, lettera *b)*, punto 4);

*e)* alla data dell'avvenuto accertamento dell'inadempimento, per il caso di cui al comma 1, lettera *b)*, punto 5).

4. Le imprese nella costituzione della riserva sinistri tengono conto delle seguenti tipologie di rischio:

*a)* crediti commerciali all'interno;

*b)* crediti commerciali all'esportazione;

*c)* vendite rateali;

*d)* crediti ipotecari e crediti agevolati assistiti da garanzia reale;

*e)* crediti derivanti da contratti di leasing.

### Art. 36.

*Criteri particolari di calcolo della riserva sinistri per il ramo credito*

1. Le imprese valutano la riserva sinistri in misura pari alla somma assicurata e possono, in deroga all'art. 26, comma 4, ridurne l'importo solo in presenza di documentati elementi oggettivi comprovanti l'esigibilità certa delle somme portate in deduzione e la capacità dell'impresa al relativo recupero. Le eventuali anticipazioni devono essere considerate come pagamenti parziali di sinistri.

2. Limitatamente alla fattispecie di insolvenza di fatto del debitore di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b)*, punto 2), nella valutazione della riserva sinistri le imprese possono tenere conto dell'evoluzione dei propri dati storici, riferiti alle singole tipologie di rischio di cui all'art. 35, comma 4, alle loro caratteristiche specifiche e alle diverse generazioni di sinistri, purché affidabili, consolidati nel tempo e adeguatamente documentati.

### Art. 37.

*Costituzione della riserva sinistri per il ramo cauzione e criteri particolari di calcolo*

1. Le imprese per i contratti di assicurazione classificati nel ramo cauzione di cui all'art. 2, comma 3, del decreto, fatti salvi i principi generali di cui alle *Sezioni I* e *II* del presente *Capo*, costituiscono la riserva sinistri sia in caso di richiesta di incameramento della cauzione sia comunque al verificarsi di atti o fatti che configurino o possano obiettivamente configurare i presupposti della prestazione della garanzia.

2. Le imprese valutano la riserva sinistri in misura pari alla somma assicurata e possono, in deroga all'art. 26, comma 4, ridurne l'importo solo in presenza di documentati elementi oggettivi comprovanti l'esigibilità certa delle somme portate in deduzione e la capacità dell'impresa al relativo recupero.

*Sezione V*

## PROCEDURE E RILEVAZIONE DEI DATI

### Art. 38.

*Procedure*

1. Le imprese impartiscono adeguate direttive agli uffici liquidativi preposti alla valutazione analitica della riserva sinistri di cui all'art. 26, comma 1, nel rispetto del principio di prudenza e dell'obiettività degli elementi valutativi desunti dall'esame della documentazione relativa ad ogni singola pratica di sinistro anche in previsione della valutazione da parte delle imprese secondo il principio del costo ultimo ai sensi dell'art. 37, comma 5 del decreto.

### Art. 39.

*Organizzazione e conservazione dei dati*

1. Le imprese dispongono di adeguati sistemi di rilevazione e gestione dei dati attinenti il ciclo sinistri, nonché di idonee evidenze statistiche utilizzate nell'ambito delle valutazioni delle riserve sinistri.

2. I sistemi di rilevazione dei dati di cui al comma 1 consentono di fornire evidenza, per i casi caratterizzati da una pluralità di controparti, degli importi pagati e riservati relativi a ciascuna di esse, nonché di un eventuale contenzioso in essere.

3. Le imprese conservano tra le proprie evidenze, anche su supporto informatico, gli elaborati riassuntivi delle singole fasi del processo di formazione della riserva sinistri per almeno dieci anni successivi all'approvazione del relativo bilancio.

*Capo III*

## RISERVE DI PEREQUAZIONE

### Art. 40.

*Definizione di riserve di perequazione*

1. Le imprese che esercitano l'attività assicurativa nei rami danni costituiscono, a norma di legge, riserve di perequazione che comprendono tutte le somme accantonate allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari.

### Art. 41.

*Costituzione della riserva di perequazione del ramo credito*

1. Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nel ramo credito costituiscono una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo, alla fine di ciascun esercizio.



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Le imprese, alla fine di ogni esercizio, aggiungono alla riserva di perequazione dell'esercizio precedente un importo determinato sulla base dei criteri definiti dall'art. 42.

3. La riserva di perequazione di cui al comma 1 non può essere superiore al centocinquanta per cento dell'ammontare più elevato dei premi conservati del ramo credito nei cinque esercizi precedenti a quello di valutazione.

4. Nel caso in cui il saldo tecnico conservato alla fine dell'esercizio risulti negativo, le imprese non operano l'accantonamento integrativo di cui al comma 2 e determinano la riserva di perequazione di cui al comma 1 in misura pari alla eventuale eccedenza tra la riserva di perequazione dell'esercizio precedente e il saldo tecnico negativo nei limiti definiti dall'art. 43.

Art. 42.

*Criteri di calcolo della riserva di perequazione del ramo credito*

1. Le imprese determinano l'ammontare dell'accantonamento integrativo di cui all'art. 41, comma 2, applicando l'aliquota del settantacinque per cento al saldo tecnico positivo conservato dell'esercizio, realizzato nel ramo credito.

2. L'accantonamento di cui al comma 1, non può comunque essere superiore al dodici per cento dei premi conservati dell'esercizio.

3. Ai fini delle valutazioni di cui ai commi 1 e 2, per premi conservati si intendono i premi contabilizzati al netto della riassicurazione e retrocessione per rischi delle assicurazioni dirette e indirette. Per saldo tecnico positivo e saldo tecnico negativo si intendono il saldo del conto tecnico di ramo al netto della riassicurazione e retrocessione, relativi ai rischi delle assicurazioni dirette e indirette.

Art. 43.

*Criteri di utilizzo della riserva di perequazione del ramo credito*

1. Nel caso in cui il saldo tecnico conservato alla fine dell'esercizio risulti negativo le imprese utilizzano, fino a concorrenza del medesimo, la riserva di perequazione costituita nell'esercizio precedente.

Art. 44.

*Riserva di perequazione per i rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare*

1. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni costituiscono, salvo che nel ramo credito e cauzioni, una riserva di perequazione per i rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità, secondo le condizioni e le modalità fissate con il regolamento di cui all'art. 37, comma 7, del decreto, emanato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP.

*Capo IV*

RISERVA DI SENESCENZA

Art. 45.

*Definizione della riserva di senescenza*

1. La riserva di senescenza è un accantonamento destinato a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati nell'ambito dei contratti di assicurazione del ramo 2, di cui all'art. 2, comma 3 del decreto.

Art. 46.

*Costituzione della riserva di senescenza*

1. Le imprese costituiscono la riserva di senescenza di cui all'art. 45 per i contratti di durata poliennale o di durata annuale con obbligo di rinnovo alla scadenza, i cui premi siano determinati, per l'intera durata della garanzia, in base all'età degli assicurati al momento della stipula del contratto.

2. Le imprese costituiscono la riserva di senescenza in relazione ai contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza anche qualora, nel corso della durata contrattuale, possa variare, in quanto espressamente previsto nelle condizioni di polizza, l'importo dei premi, in base all'evoluzione dell'esperienza statistica riferita alla collettività.

3. Le imprese determinano la riserva di senescenza in base ai criteri di cui all'art. 47.

Art. 47.

*Criteri di calcolo della riserva di senescenza*

1. Le imprese valutano la riserva di senescenza di cui all'art. 45, in relazione alla prevedibile durata dei contratti, all'età degli assicurati e alle basi tecniche adottate.

2. Le imprese valutano la riserva di senescenza, separatamente per ciascun contratto, sulla base dei criteri tecnico-attuariali analoghi a quelli adottati nell'ambito delle assicurazioni sulla vita.

3. In deroga a quanto disposto ai commi 1 e 2, le imprese, per i contratti a premio annuo possono determinare la riserva di senescenza per il rischio di malattia in modo forfettario, calcolandola in misura non inferiore al dieci per cento dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio relativi ai contratti aventi le caratteristiche indicate all'art. 46, comma 1.

4. L'ISVAP, ai fini del calcolo della riserva di senescenza per il rischio di malattia con metodo forfettario può fissare, anche per singola impresa, una aliquota più elevata rispetto a quella prevista al comma 3 tenuto conto della prevedibile durata dei contratti, dell'età degli assicurati e delle basi tecniche adottate.

5. Per i contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

*Capo V*

RISERVA PER PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E RISTORNI

### Art. 48.

*Criteri di determinazione della riserva per partecipazione agli utili e ristorni*

1. La riserva per partecipazione agli utili e ristorni comprende gli importi da riconoscere agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazioni agli utili tecnici e di ristorni, purché tali importi non siano stati già attribuiti agli assicurati.

## TITOLO III

## ADEMPIMENTI DELL'ATTUARIO INCARICATO DALL'IMPRESA CHE ESERCITA I RAMI RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI E NATANTI

### Art. 49.

*Relazione tecnica sulla tariffa*

1. L'attuario incaricato, per ogni tariffa o modifica tariffaria adottata dall'impresa nell'ambito dei rami di responsabilità civile veicoli e natanti, redige la relazione tecnica sulla tariffa, prevista dal regolamento del Ministero dello sviluppo economico, di cui agli articoli 31 e 34 del decreto.

2. La relazione tecnica sulla tariffa di cui al comma 1 è redatta e sottoscritta dall'attuario incaricato in conformità allo schema di cui all'allegato 2 del presente regolamento e riporta l'esito delle valutazioni operate dall'attuario incaricato ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 1.

3. L'attuario incaricato esprime nella relazione tecnica il proprio giudizio sulla tariffa.

### Art. 50.

*Relazioni tecniche al bilancio e alla semestrale*

1. L'attuario incaricato redige la relazione tecnica sulle riserve dei rami di responsabilità civile veicoli e natanti del portafoglio diretto italiano che l'impresa intende iscrivere in bilancio, prevista dal regolamento del Ministero dello sviluppo economico di cui agli articoli 31 e 34 del decreto.

2. La relazione tecnica sulla riserve, di cui al comma 1, è redatta e sottoscritta dall'attuario incaricato in conformità allo schema di cui all'allegato 3 del presente regolamento.

3. L'attuario incaricato redige una nota tecnica sulle riserve dei rami di responsabilità civile veicoli e natanti del portafoglio diretto italiano, che l'impresa intende iscrivere nella relazione semestrale, nella quale riporta il proprio giudizio sui procedimenti e sui metodi seguiti nel calcolo delle riserve tecniche, dandone adeguata illustrazione.

### Art. 51.

*Relazione in caso di cessazione dell'incarico*

1. L'attuario incaricato redige la relazione di cui all'art. 31, comma 6, del decreto anche nei casi in cui, cessi la propria attività in un'impresa, a seguito di fusione o scissione dell'impresa stessa.

2. In caso di trasferimento totale o parziale di portafoglio ad altra impresa, l'attuario incaricato redige la relazione di cui all'art. 31, comma 6 del decreto con riferimento al portafoglio trasferito.

## TITOLO IV

## OBBLIGHI DI INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELL'ISVAP

*Capo I*

OBBLIGHI DI INFORMATIVA SULLE TARIFFE DEI RAMI RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI E NATANTI

### Art. 52.

*Obblighi di informativa sulle tariffe dei rami responsabilità civile veicoli e natanti in capo all'attuario incaricato*

1. Qualora l'attuario incaricato abbia espresso un giudizio negativo sulle ipotesi adottate dall'impresa per la costruzione di una tariffa, informa tempestivamente
l'ISVAP trasmettendo copia della relazione tecnica di cui all'art. 49.

2. Qualora l'attuario incaricato, nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo sulla tariffa previste dal regolamento del Ministero dello sviluppo economico di cui agli articoli 31 e 34 del decreto, rilevi la violazione delle norme da parte dell'impresa, informa tempestivamente l'ISVAP fornendo una nota dettagliata di quanto rilevato.

*Capo II*

OBBLIGHI DI INFORMATIVA SULLE RISERVE TECNICHE DEI RAMI RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI E NATANTI

### Art. 53.

*Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami responsabilità civile veicoli e natanti in capo all'attuario incaricato*

1. Qualora l'attuario incaricato non ritenga di dover rilasciare l'attestazione di sufficienza di cui all'art. 37, comma 2, del decreto informa tempestivamente l'ISVAP trasmettendo copia della relazione tecnica di cui all'art. 50, corredata delle specifiche motivazioni.

2. Qualora l'attuario incaricato, nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo previste dal regolamento del Ministero dello sviluppo economico di cui agli articoli 31 e 34 del decreto, rilevi gravi violazioni delle norme sulle riserve tecniche dei rami responsabilità civile veicoli e natanti da parte dell'impresa, informa tempestivamente l'ISVAP fornendo una nota dettagliata di quanto rilevato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

*Capo III*

ALTRI OBBLIGHI DI INFORMATIVA

Art. 54.

*Libero accesso ai dati aziendali*

1. Qualora l'impresa non garantisca, secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 31, comma 3 del decreto, il libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'attuario incaricato, previo avviso scritto all'impresa di ottemperare entro un breve termine assegnato, comunica tempestivamente all'ISVAP il permanere degli impedimenti rilevati.

TITOLO V

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

*Capo I*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 55.

*Riserve tecniche delle imprese che esercitano l'attività di riassicurazione*

1. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 62, comma 1 del decreto, le imprese che esercitano l'attività di riassicurazione, anche in via non esclusiva, costituiscono riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti e nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Le imprese di cui al comma 1 iscrivono in bilancio le riserve tecniche del lavoro indiretto del portafoglio italiano ed estero, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti.

3. Le imprese di cui al comma 1 valutano autonomamente la congruità delle riserve del lavoro indiretto, comunicate dalle imprese cedenti, affinché risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apportano in bilancio le eventuali rettifiche, anche tenuto conto delle esperienze passate.

Art. 56.

*Riserve sinistri per i rami di responsabilità civile autoveicoli terrestri*

1. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 90 del decreto, si applicano ai fini delle individuazione dei forfait gestionaria e debitrice per la valutazioni della riserva sinistri le disposizioni di cui al provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2006, n. 2495.

Art. 57.

*Riserve di perequazione per i rischi di calamità naturali*

1. Fino all'emanazione del regolamento del Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 37, comma 7, del decreto, per il calcolo delle riserve di perequazione per i rischi di calamità naturali si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 705 del 19 novembre 1996.

Art. 58.

*Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti*

1. Fino all'emanazione del regolamento del Ministero dello sviluppo economico di cui agli articoli 31 e 34 del decreto, all'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 67 del 28 gennaio 2004 e alla circolare ISVAP n. 531 del 14 maggio 2004 ad eccezione delle *Sezioni I* e *II*.

*Capo II*

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59.

*Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica*

1. Alle imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i rami danni di cui all'art. 2, comma 3 del decreto, si applicano tutte le disposizioni del presente regolamento.

Art. 60.

*Abrogazioni*

1. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento, secondo i termini stabiliti dall'art. 62, sono abrogate:

*a)* la circolare ISVAP n. 531 del 14 maggio 2004 relativamente alle *Sezioni I* e *II*;

*b)* la circolare ISVAP n. 360 del 21 gennaio 1999 relativamente alle seguenti sezioni e paragrafi:

— sezione A, paragrafi 1, 2, 4 e 5;

— sezione A.1, paragrafi 1 e 2;

— sezione A.1.1, lettera *a)*, paragrafi 1, 2 e 3;

— sezione A.1.1, lettere *b)* e *c)*;

— sezioni A.1.2, A.1.3, A.2.1, A.2.2 e A.2.3;

*c)* il provvedimento ISVAP n. 1978 del 4 dicembre 2001.

2. Non è applicabile ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente regolamento.



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 61.

*Pubblicazione*

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Art. 62.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni di cui al TITOLO II e dell'art. 50 si applicano a partire dalla redazione della relazione semestrale al 30 giugno 2008.

3. Le disposizioni di cui all'art. 49 si applicano con riferimento alle tariffe la cui entrata in vigore è successiva al 1º giugno 2008.

Roma, 4 marzo 2008

*Il presidente:* GIANNINI

ALLEGATO 1

DISCIPLINA PARTICOLARE PER LA DETERMINAZIONE DELLA RISERVA PER FRAZIONI DI PREMI DEI CONTRATTI DELLE ASSICURAZIONI NEL RAMO CREDITO STIPULATI O RINNOVATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 1991

Art. 1.

1. In relazione ai contratti del ramo credito stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991, l'impresa determina, alla fine di ciascun esercizio, le riserve per frazioni di premi secondo i criteri indicati nei successivi articoli 2 e 3.

Art. 2.

1. L'impresa, calcola la riserva analiticamente contratto per contratto, determinando l'accantonamento sulla base dei premi lordi contabilizzati, dedotte soltanto le provvigioni di acquisizione e le altre spese di acquisizione di cui agli articoli 51 e 52 del decreto legislativo n. 173/1997, limitatamente ai costi direttamente imputabili.

2. Per ciascun contratto, l'importo della riserva non può essere inferiore:

*a)* all'importo della quota di premio relativa all'ammontare del capitale esposto a rischio all'inizio dell'esercizio successivo, per le assicurazioni del credito nelle vendite rateali e, in generale, per tutte le assicurazioni del credito che coprono rischi decrescenti nel tempo;

*b)* all'importo dell'intero premio dovuto fino alla cessazione della garanzia, per le assicurazioni del credito che coprono rischi relativi ad eventi verificabili ad una determinata scadenza;

*c)* all'importo delle quote di premio di competenza degli esercizi successivi, maggiorato del 10%, per le assicurazioni del credito che coprono rischi costanti nel tempo.

Art. 3.

1. In alternativa a quanto disposto all'art. 2, l'impresa può determinare la riserva per frazioni di premio in misura forfettaria, sulla base dei premi lordi contabilizzati. La riserva in questo caso non può essere inferiore:

*a)* al 50% dei relativi premi lordi contabilizzati dell'esercizio, per le assicurazioni del credito commerciale;

*b)* all'importo complessivo risultante dall'applicazione delle percentuali di cui alla seguente tabella ai premi lordi contabilizzati dell'esercizio e degli esercizi precedenti, per le assicurazioni del credito concernenti le operazioni indicate nella tabella stessa:

| | Vendite rateali di beni mobili | Vendite rateali di beni immobili Rateazioni scarto cartelle Operazioni di credito ipotecario a favore di aziende industriali ed operazioni analoghe | Operazioni del credito fondiario ed edilizio | Assicurazione del titolo di proprietà |
|---|---|---|---|---|
| Premi dell'esercizio | 63% | 67% | 70% | 70% |
| Premi 1º esercizio precedente | 49% | 59% | 65% | 66% |
| Premi 2º esercizio precedente | 35% | 52% | 61% | 63% |
| Premi 3º esercizio precedente | 19% | 45% | 56% | 59% |
| Premi 4º esercizio precedente | 3% | 38% | 51% | 56% |
| Premi 5º esercizio precedente | — | 31% | 46% | 52% |
| Premi 6º esercizio precedente | — | 24% | 41% | 49% |
| Premi 7º esercizio precedente | — | 16% | 37% | 45% |
| Premi 8º esercizio precedente | — | 8% | 32% | 42% |
| Premi 9º esercizio precedente | — | 1% | 27% | 38% |
| Premi 10º esercizio precedente | — | — | 22% | 35% |
| Premi 11º esercizio precedente | — | — | 17% | 31% |
| Premi 12º esercizio precedente | — | — | 12% | 28% |
| Premi 13º esercizio precedente | — | — | 8% | 24% |
| Premi 14º esercizio precedente | — | — | 3% | 21% |
| Premi 15º esercizio precedente | — | — | 2% | 17% |
| Premi 16º esercizio precedente | — | — | 1% | 14% |
| Premi 17º esercizio precedente | — | — | 1% | 10% |
| Premi 18º esercizio precedente | — | — | 1% | 7% |
| Premi 19º esercizio precedente | — | — | 1% | 4% |
| Premi 20º esercizio precedente | — | — | 1% | 1% |
| Premi dal 21º fino ai 30º esercizio precedente | — | — | — | 1% |

2. Se per uno o più degli esercizi anteriori al 1982 non sono disponibili i dati sulla ripartizione dei premi tra le operazioni indicate nella tabella sopra riportata, la ripartizione stessa si effettua per ciascuno di tali esercizi applicando la stessa distribuzione dei premi tra le predette operazioni rilevata nel primo esercizio successivo a quelli di cui sopra per il quale i dati sono disponibili.

3. Per le assicurazioni del credito diverse da quelle indicate alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, l'impresa determina la riserva per frazioni di premi in misura forfettaria applicando gli stessi criteri di calcolo indicati alla lettera *b)*, in ragione della durata massima della esposizione al rischio.



GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 2

## SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA SULLA TARIFFA DEI RAMI R.C. AUTOVEICOLI TERRESTRI E R.C. VEICOLI MARITTIMI, LACUSTRI E FLUVIALI

La relazione tecnica sulle tariffe delle imprese di assicurazione che esercitano le assicurazioni obbligatorie nei rami 10 e 12 di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nella quale sono riportate le verifiche svolte ed il giudizio espresso dall'attuario in relazione alla tariffa, è preceduta dalla seguente intestazione:

«RELAZIONE TECNICA SULLA TARIFFA DI CUI AL REGOLAMENTO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO EMANATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 31 E 34 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 209/2005 PER I RAMI R.C. AUTOVEICOLI TERRESTRI E R.C. VEICOLI MARITTIMI, LACUSTRI E FLUVIALI (CODICE TARIFFA ASSEGNATO DALL'IMPRESA), IN VIGORE DAL ................ AL ................, SETTORE DI TARIFFAZIONE FORMULA TARIFFARIA ................, DELLA SOCIETÀ (DENOMINAZIONE IMPRESA)».

### 1. *Descrizione delle basi tecniche utilizzate*

L'attuario incaricato fornisce indicazioni sulla tipologia, sull'ampiezza e sull'estensione temporale dei dati utilizzati dalla compagnia ai fini della costruzione della tariffa.

Sono riportate informazioni dettagliate in merito:

alla fonte statistica dei dati, differenziati tra quelli di natura aziendale o esogena all'impresa (statistiche di altre imprese del gruppo, elaborazioni e fonti statistiche di mercato, etc.). In tale ultimo caso è fornita dall'attuario incaricato la motivazione addotta dall'impresa ai fini del loro impiego nonché l'evidenza delle singole fasi in cui i dati stessi vengono utilizzati;

alla consistenza campionaria o esaustiva della base dati;

agli interventi che l'impresa ha operato sulle eventuali informazioni erronee o carenti presenti nella base dati.

### 2. *Verifiche sulle basi tecniche della tariffa*

L'attuario incaricato illustra i controlli da lui operati per la verifica delle basi tecniche utilizzate dall'impresa ai fini della costruzione della tariffa.

Per le società che hanno utilizzato basi tecniche aziendali, l'attuario incaricato descrive i controlli che ha operato in merito alla corretta presa in carico dei rischi e dei sinistri costituenti la banca dati di riferimento (ad esempio corretto abbinamento tra rischi e sinistri, corretta misurazione dell'esposizione per ciascun contratto, compatibilità fra le determinazioni di più variabili, etc.).

Qualora l'impresa abbia impiegato basi tecniche esogene, l'atturario incaricato descrive le valutazioni in ordine all'affidabilità delle basi stesse, nonché, ove possibile, gli eventuali controlli compiuti.

Sono descritte inoltre le valutazioni operate dall'atturario incaricato in ordine alla significatività delle basi tecniche, in termini di numerosità e ripetibilità degli andamenti delle principali variabili risposta (costo medio dei sinistri, frequenza di sinistro, rapporto sinistri a premi, etc.). È altresì valutata l'adeguatezza delle ipotesi concernenti l'introduzione di eventuali soglie limite per il costo di ciascun sinistro.

Nel caso in cui l'atturario incaricato accerti situazioni di criticità o anomalie, ne illustra in maniera dettagliata gli elementi riscontrati.

### 3. *Procedimenti eseguiti dalla società per il calcolo dei premi di tariffa*

L'attuario incaricato descrive le metodologie, i criteri e le ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate dalla società per la determinazione del fabbisogno tariffario, e quindi del premio medio di tariffa.

In funzione della metodologia adottata per il calcolo dei premi di tariffa, l'atturario incaricato illustra le fasi di elaborazione sotto richiamate.

*a)* Premio medio di tariffa

Sono descritte le singole fasi di determinazione del fabbisogno medio puro (frequenza dei sinistri, costo medio e premio puro finale) con indicazione degli eventuali margini di sicurezza applicati.

Sono illustrate e motivate le ipotesi finanziarie, e statistiche impiegate per la determinazione dei fattori correttivi di frequenza e costo medio, con particolare riferimento alla stima dell'onere futuro della generazione di sinistri afferente la tariffa (costi medi per antidurata, cadenza di eliminazione dei sinistri, tassi di crescita dei costi, etc).

È data evidenza del contributo al Fondo di garanzia per le vittime della Strada, dei caricamenti di tariffa con indicazione dei singoli elementi assunti (oneri di acquisizione, gestione e incasso) e del modello adottato ai fini della relativa imputazione al premio medio di tariffa.

Laddove sia prevista l'applicazione di meccanismi di flessibilità tariffaria, sono descritte le analisi condotte ai fini della relativa quantificazione, anche in coerenza con le comunicazioni che l'impresa intende impartire alle reti di vendita nel rispetto della normativa vigente. Sono descritte le modalità con le quali la flessibilità viene inclusa nel fabbisogno di tariffa.

*b)* Variabili di personalizzazione

Sono descritti, con riferimento ai fattori di personalizzazione del rischio, i seguenti passaggi metodologici, articolati in ognuna delle singole fasi che li caratterizzano:

criteri e metodologie di selezione delle variabili di personalizzazione a priori impiegate nella costruzione dei premi;

tecniche e procedimenti utilizzati per la determinazione delle classi di rischio per ciascuna variabile di personalizzazione;

metodi e procedimenti adottati per la determinazione dei coefficienti tecnici di personalizzazione relativi a ciascuna variabile tariffaria.

Laddove nel processo di personalizzazione siano impiegate variabili che per loro natura presentano caratteristiche di innovazione, l'atturario incaricato descrive gli elementi, statisticamente determinati o determinabili, che hanno consentito all'impresa di individuare i diversi gradi di correlazione al rischio.

*c)* Formula tariffaria

È descritta la formula tariffaria applicata (es. *bonus-malus, franchigia, no claims discount, pejus, fissa*, etc.) e il procedimento impiegato ai fini della determinazione dei relativi coefficienti.

In particolare, laddove previsto, è illustrato il numero delle classi di merito, la classe di ingresso dei contratti, le regole evolutive tra le classi nonché i coefficienti di maggiorazione e/o sconto di premio. Sono inoltre descritte le eventuali modalità di determinazione delle regole evolutive caratterizzanti la formula adottata.

Nel caso la formula tariffaria preveda il movimento degli assicurati tra classi di merito in dipendenza del numero di sinistri osservati, sono inoltre illustrate le analisi effettuate dall'impresa ai fini della valutazione degli effetti nel tempo sui premi di tariffa, dovuti all'applicazione congiunta di coefficienti e regole evolutive.

*d)* Premi di tariffa

Sono riportate dall'atturario incaricato, qualora sussistano differenze significative tra i coefficienti di personalizzazione risultanti dalle analisi tecniche e quelli realmente applicati in tariffa, le motivazioni addotte dall'impresa ai fini dell'applicazione di questi ultimi.

È inoltre descritto il procedimento di calcolo del premio di riferimento determinato sulla base dei coefficienti di tariffa, avendo cura di illustrare il modello (moltiplicativo, additivo, etc.) adottato per la determinazione dei premi che l'impresa intende applicare.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4. *Valori*

L'attuario incaricato riporta tutti gli elementi che concorrono alla determinazione dei premi di tariffa che l'impresa intende praticare nel territorio della Repubblica.

In particolare sono indicati i valori del premio di riferimento, dei coefficienti di personalizzazione relativi a ciascuna classe di ogni variabile tariffaria e dei coefficienti relativi alla formula tariffaria adottata nonché le aliquote relative al contributo al Servizio sanitario nazionale e alle imposte.

5. *Analisi dell'attuario incaricato*

L'attuario incaricato riporta, con riferimento alle singole fasi del procedimento di costruzione della tariffa, le analisi da lui effettuate ai fini della valutazione della coerenza dei premi di tariffa alle basi tecniche, del fabbisogno tariffario nonché di tutti gli altri elementi presi a riferimento ai fini della formazione del proprio giudizio sulla tariffa.

Sono inoltre riportati dall'attuario incaricato tutti gli elementi ritenuti necessari per un'adeguata comprensione delle problematiche tecniche-gestionali che possono aver influenzato le varie fasi di costruzione della tariffa.

6. *Giudizio sulla tariffa*

Si riportano nel seguito gli schemi tipo dell'attestazione rilasciata dall'attuario incaricato.

1) rilascio di giudizio positivo: «Attesto che la tariffa .............., settore di tariffazione ...................., formula tariffaria .................., è definita in conformità alle norme di legge e regolamentari vigenti e che i premi di tariffa che l'impresa intende praticare nel territorio della Repubblica sono coerenti con le basi tecniche adottate, il fabbisogno tariffario e con tutti gli altri elementi presi a riferimento nella costruzione della tariffa stessa.»

2) rilascio di giudizio negativo: «Attesto che la tariffa ............., settore di tariffazione ...................., formula tariffaria .................., che l'impresa intende praticare nel territorio della Repubblica non è definita in conformità alle norme di legge e/o regolamentari vigenti.»

L'attuario incaricato riporta dettagliatamente le motivazioni in base alle quali ravvisa la non conformità della tariffa alle norme di legge e/o regolamentari vigenti nonché eventuali ulteriori osservazioni sulla tariffa.

data della relazione tecnica

firma dell'attuario incaricato

ALLEGATI ALLA RELAZIONE TECNICA SULLA TARIFFA

L'attuario incaricato fornisce, con riferimento alle analisi di cui al punto 5, le informazioni, i dati e le statistiche utilizzate nelle fasi di verifica del procedimento di costruzione della tariffa. In particolare sono forniti:

*a.* un prospetto riepilogativo della procedura adottata per la determinazione del premio medio di tariffa, con indicazione dei dati riferiti a frequenza di sinistro, costo medio di sinistro, fattori correttivi di frequenza e costo medio, eventuali margini di sicurezza, caricamenti, eventuale flessibilità tariffaria. Il prospetto è altresì corredato da elaborati esplicativi concernenti la quantificazione delle singole componenti sopra indicate;

*b.* le tabelle riassuntive delle fasi elaborative e delle risultanze relative all'eventuale applicazione di analisi statistiche per la selezione delle variabili di personalizzazione;

*c.* la distribuzione univariata dei rischi in portafoglio per ogni variabile selezionata e per singola modalità di rilevazione, con indicazione dei parametri di risposta (numero dei rischi-anno, frequenza di sinistro, costo medio, rapporto sinistri a premi, quota danni, etc.) relativamente alla base tecnica considerata;

*d.* le tabelle riassuntive delle fasi elaborative e delle risultanze relative agli eventuali processi di aggregazione in classi di rischio operati sulle modalità delle variabili;

*e.* la distribuzione univariata dei rischi in portafoglio per classe di rischio con indicazione dei parametri di risposta;

*f.* le distribuzioni univariate per classe di rischio con indicazione dei parametri di risposta riferite alle basi tecniche esogene eventualmente impiegate per la costruzione della tariffa;

*g.* le tabelle riassuntive delle fasi elaborative e delle risultanze relative all'applicazione di analisi statistiche per la determinazione dei coefficienti tecnici di ciascuna variabile di personalizzazione

*h.* le tabelle riassuntive delle fasi elaborative e delle risultanze concernenti la determinazione dei coefficienti che individuano la formula tariffaria adottata. Qualora la suddetta formula preveda il movimento degli assicurati tra classi tariffarie in dipendenza del numero di sinistri osservati (es. *bonus-malus, no claims discount, pejus,* etc.) sono fornite dall'attuario incaricato le eventuali analisi effettuate ai fini della determinazione delle regole evolutive nonché le elaborazioni concernenti la valutazione degli effetti nel tempo sui premi di tariffa dovuti all'applicazione della formula tariffaria (es. matrice delle probabilità di transizione tra le classi di merito e ulteriori ipotesi adottate per la simulazione del portafoglio).

---

ALLEGATO 3

## SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA SULLE RISERVE DI CUI ALL'ART. 37, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

La relazione tecnica sulle riserve delle imprese di assicurazione che esercitano le assicurazioni obbligatorie nei rami 10 e 12 di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nella quale è riportata la valutazione dell'attuario incaricato, è preceduta dalla seguente intestazione:

«RELAZIONE ATTUARIALE SULLE RISERVE TECNICHE DEI RAMI R.C. AUTOVEICOLI TERRESTRI E R.C. VEICOLI MARITTIMI, LACUSTRI E FLUVIALI (COMPRESA LA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE) DI CUI ALL'ART. 37, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 209/05, PER IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO (ANNO) DELLA SOCIETÀ (DENOMINAZIONE)».

1. *Controlli sulla verifica del portafoglio*

L'attuario incaricato descrive i controlli che ha operato nel corso dell'esercizio per la verifica della corretta presa in carico degli archivi polizze e sinistri ai fini della determinazione delle riserve tecniche specificando, in particolare, la periodicità degli stessi.

In tale ambito, l'attuario incaricato pone particolare attenzione alle modalità di gestione, da parte dell'impresa, dei dati relativi alla procedura di risarcimento diretto.

L'attuario incaricato descrive inoltre le verifiche operate in relazione alle movimentazioni dei sinistri che trovano poi rappresentazione nella modulistica di vigilanza.

L'attuario incaricato evidenzia eventuali anomalie e situazioni di criticità emerse nel corso dei propri controlli.

2. *Metodi di calcolo delle riserve tecniche*

L'attuario incaricato si attiene allo schema di seguito definito, distinto in due sotto paragrafi.

Nel sottoparagrafo 2.1 l'attuario incaricato descrive il processo di formazione e i metodi di calcolo delle riserve tecniche adottati dall'impresa.

Nel sottoparagrafo 2.2 l'attuario incaricato descrive le proprie verifiche condotte sulle riserve tecniche. In particolare illustra le metodologie impiegate per la verifica delle citate riserve e riporta le

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

proprie valutazioni sui procedimenti ed i metodi seguiti dall'impresa nonché le valutazioni sulla conformità delle relative stime alle norme di legge e regolamentari.

2.1. *Metodi di calcolo delle riserve tecniche adottati dall'impresa*

*a.* Riserva premi

L'attuario incaricato descrive i criteri di calcolo della riserva premi, adottati dall'impresa distinguendo le componenti di riserva per frazioni di premi e di riserva per rischi in corso.

*a.1.* Riserva per frazioni di premi

L'attuario incaricato illustra il criterio di calcolo della riserva per frazioni di premio, adottato dall'impresa.

Laddove sia stato impiegato il metodo «pro rata temporis», l'attuario descrive le modalità seguite dall'impresa ai fini della definizione, per ciascun rischio, della frazione di anno di competenza dell'esercizio successivo, della corretta imputazione dei premi che saranno esigibili (c.d. rate a scadere) e degli oneri di acquisizione direttamente imputabili ai premi lordi contabilizzati.

Qualora sia stato utilizzato un metodo forfettario, l'attuario incaricato riporta gli esiti delle verifiche operate dall'impresa sulle condizioni di applicabilità di tale metodo alternativo, previste dall'art. 8, comma 2, del regolamento emanato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 37, comma 1 del decreto.

*a.2.* Riserva per rischi in corso

L'attuario incaricato, anche qualora non ricorrano i presupposti tecnici per l'accantonamento di tale posta, descrive la metodologia impiegata dall'impresa per la valutazione dell'eventuale esigenza di appostazione della riserva per rischi in corso, con particolare riferimento alle tipologie di rischi per le quali la compagnia abbia ritenuto opportuno effettuare una valutazione separata.

L'attuario incaricato, in relazione alla metodologia adottata dall'impresa ai sensi dell'art. 10, comma 1 o comma 2, del regolamento emanato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 37, comma 1 del decreto, illustra il modello previsionale adottato per la stima del costo atteso dei sinistri nonché le relative ipotesi evolutive.

*b.* Riserva sinistri

L'attuario incaricato descrive i criteri di calcolo della riserva sinistri adottati dall'impresa distinguendo le componenti di riserva per sinistri avvenuti e denunciati e di riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati.

*b.1.* Riserva per sinistri avvenuti e denunciati

L'attuario incaricato illustra il processo di determinazione della riserva sinistri attraverso la valutazione analitica separata di ciascun sinistro (metodo dell'inventario). Laddove impiegata, illustra inoltre la metodologia e le ipotesi adottate dall'impresa per la valutazione a costo medio della generazione di bilancio. Descrive infine i criteri ed i metodi di stima adottati dalla compagnia per la determinazione del costo ultimo dei sinistri nonché il procedimento di quantificazione ed attribuzione delle spese di liquidazione.

*b.2.* Riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati

L'attuario incaricato descrive il metodo, adottato dall'impresa, per la stima della riserva per sinistri denunciati tardivamente fornendo nel dettaglio la descrizione delle singole fasi del procedimento di calcolo.

2.2 *Valutazioni tecniche dell'attuario incaricato*

*a.* Riserva premi

L'attuario incaricato fornisce idonee informazioni in ordine alla «tenuta», nel corso dell'esercizio, della riserva premi iniziale.

*a.1.* Riserva per frazioni di premi

L'attuario incaricato descrive le metodologie da lui adottate per il controllo del corretto accantonamento della riserva per frazioni di premi, fornendo l'indicazione dei dati utilizzati, delle ipotesi impiegate e dei risultati ottenuti.

*a.2.* Riserva per rischi in corso

L'attuario incaricato descrive le singole fasi delle verifiche condotte nonché le risultanze della metodologia da lui impiegata per la valutazione della riserva per rischi in corso, anche nel caso in cui l'impresa non abbia costituito alcun accantonamento.

Tale evidenza è peraltro fornita per ciascuna tipologia di rischi nei casi in cui l'attuario incaricato abbia ritenuto opportuno effettuare una valutazione separata, attese le diverse connotazioni che la sinistralità può assumere in relazione ai diversi rischi.

Qualora l'attuario incaricato abbia impiegato, in ragione di verifiche autonome, un metodo empirico di calcolo, avrà cura di illustrare il modello previsionale della sinistralità attesa da lui utilizzato nonché le ipotesi sottostanti, riportando le motivazioni che ne hanno suggerito l'adozione.

Laddove l'attuario incaricato abbia applicato, nelle proprie verifiche, un metodo analitico, basato sulla ricostruzione dei premi di tariffa dei contratti per i quali è stata costituita la riserva premi, descrive il procedimento adottato e indica i parametri, le ipotesi prese a riferimento ed i relativi risultati ottenuti.

*b.* Riserva sinistri

*b.1.* Riserva per sinistri avvenuti e denunciati

L'attuario incaricato fornisce idonee informazioni in ordine alla tenuta nel corso dell'esercizio della riserva iniziale, sia per quanto concerne la componente di risparmio o perdita che scaturisce dalle movimentazioni dei sinistri, che per quanto attiene all'eventuale rivalutazione o svalutazione della riserva residua operata dalla società a chiusura dell'esercizio.

L'attuario incaricato riferisce in ordine alle analisi statistiche condotte sui dati storici e sugli indicatori tecnici dell'impresa, ponendo particolare attenzione ai dati relativi ai sinistri interessati dalla procedura di risarcimento diretto nonché dell'andamento dei relativi forfait gestionaria/debitrice, avendo cura di segnalare eventuali mutamenti della struttura gestionale e/o liquidativa che hanno comportato o potrebbero comportare variazioni significative nelle statistiche aziendali, fornendo un giudizio sull'attendibilità delle medesime.

Descrive in maniera dettagliata le metodologie statistico-attuariali impiegate ed illustra il procedimento di calcolo, le ipotesi statistiche e finanziarie utilizzate nonché i risultati ottenuti ai fini delle verifiche sulla riserva, fornendo evidenza anche di specifiche analisi effettuate per i sinistri interessati dalla procedura di risarcimento diretto.

L'attuario incaricato fornisce inoltre evidenza delle verifiche condotte in merito ai seguenti aspetti:

condizioni di applicabilità delle metodologie adottate secondo la corretta tecnica attuariale;

motivazioni relative alla scelta delle ipotesi;

aderenza delle ipotesi impiegate alla realtà operativa dell'impresa;

coerenza delle ipotesi impiegate all'interno del medesimo scenario di valutazione;

analisi di sensibilità dei risultati al variare delle ipotesi nell'ambito di un metodo, ovvero al variare dei diversi metodi applicati.

L'attuario incaricato tiene conto inoltre delle seguenti indicazioni:

i dati utilizzati nelle valutazioni sono classificati per anno di avvenimento;

le ipotesi relative all'orizzonte temporale di smontamento della riserva sinistri devono essere coerenti con le informazioni desumibili dai dati aziendali.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Qualora l'attuario incaricato, al fine di ottenere una maggiore significatività statistica della stima, abbia utilizzato un livello di dettaglio o di aggregazione dei dati non desumibile dalla modulistica di vigilanza, illustra le motivazioni tecniche che ne hanno suggerito l'adozione. In tal caso allega alla relazione i dati di dettaglio nonché prospetti di riconciliazione con i dati della modulistica di vigilanza.

Nel caso in cui non ricorrano le condizioni per l'impiego di metodologie di stima statistico-attuariali, l'attuario incaricato motiva le condizioni di inapplicabilità delle stesse e descrive le valutazioni effettuate con altri procedimenti (quali ad es. analisi per indicatori), avendo cura di illustrare le motivazioni concernenti il loro utilizzo.

*b.2.* Riserva per sinistri denunciati tardivamente

L'attuario incaricato fornisce le informazioni relative alla tenuta, nel corso dell'esercizio, della riserva stimata per sinistri denunciati tardivamente all'inizio dell'esercizio.

L'attuario incaricato descrive il metodo da lui adottato per la verifica della riserva per sinistri denunciati tardivamente fornendo nel dettaglio le singole fasi del procedimento di calcolo, nonché le motivazioni alla base delle metodologie statistico-attuariali eventualmente applicate. In ogni caso illustra le analisi condotte sulla frequenza ed il costo medio dei sinistri denunciati tardivamente, sul costo medio dei sinistri denunciati nell'esercizio e sulla determinazione dei forfait gestionaria/debitrice.

3. *Valori*

L'attuario incaricato evidenzia nella relazione gli importi delle riserve tecniche che l'impresa intende iscrivere nel bilancio dell'esercizio e quelli iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente secondo il livello di dettaglio di cui al precedente punto 2.

4. *Osservazioni*

*a)* Osservazioni di carattere generale

L'attuario incaricato riporta gli eventuali ulteriori elementi ritenuti necessari per consentire un'adeguata comprensione delle problematiche tecnico-gestionali e/o valutative alla base della quantificazione degli accantonamenti a riserva.

*b)* Osservazioni critiche

L'attuario incaricato illustra gli aspetti problematici riscontrati nel corso della verifica quali, ad esempio, anomalie e/o situazioni di criticità emerse nel corso dei controlli sulla corretta presa in carico del portafoglio, inadeguatezze amministrative e/o contabili del ciclo sinistri, anomalie nei procedimenti seguiti dall'impresa nella determinazione delle riserve tecniche o dissensi nell'interpretazione della normativa.

L'attuario incaricato riporta inoltre le motivazioni per cui, pur in presenza di scostamenti tra gli importi che l'impresa intende iscrivere nel bilancio d'esercizio e le stime operate dal medesimo, ritenga ugualmente di poter rilasciare un giudizio positivo sulle riserve tecniche.

5. *Rilievi*

Qualora i procedimenti e i metodi seguiti dall'impresa nella determinazione delle riserve tecniche non diano una sufficiente affidabilità, o qualora ricorrano altri motivi che non consentano di poter rilasciare una valutazione positiva sulla loro corretta determinazione o rendano impossibile esprimere un giudizio, l'attuario incaricato specifica analiticamente gli elementi riscontrati, richiamando tra l'altro gli eventuali interventi e rilievi formulati all'impresa nel corso dell'esercizio ed indica, laddove possibile, l'ordine di grandezza dell'insufficienza delle riserve tecniche.

6. *Giudizio sulle riserve*

Si riportano nel seguito gli schemi tipo dell'attestazione rilasciata dall'attuario incaricato.

L'attuario incaricato, ove lo ritenga necessario, può aggiungere alla dichiarazione stessa ulteriori elementi ritenuti utili per la completezza del giudizio.

1) Rilascio di giudizio positivo senza rilievi

«Sulla base di quanto sopra esposto attesto la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa nel calcolo delle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano relative alle assicurazioni dei rami 10 e 12 di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005, nonché la corretta determinazione delle relative stime che la società intende iscrivere nel bilancio dell'esercizio per un importo pari a euro ritenuto, a mio giudizio, nel complesso sufficiente a far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e di altre disposizioni emanate in materia.»

2) Rilascio di giudizio positivo con osservazioni critiche

«Sulla base di quanto sopra esposto, pur tenuto conto di quanto indicato al paragrafo 4, punto *b)*, attesto la corretta determinazione della stima delle riserve tecniche delle assicurazioni dei rami 10 e 12 di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005, che la società ............. intende iscrivere nel bilancio dell'esercizio ............. per un importo pari a .................. euro ritenuto, a mio giudizio, nel complesso sufficiente a far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e di altre disposizioni emanate in materia.»

3) Rilascio di giudizio negativo

«Sulla base di quanto sopra esposto e a causa della rilevanza degli effetti indicati al paragrafo 5, attesto che le riserve tecniche delle assicurazioni dei rami 10 e 12 di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005, che la società ................ intende iscrivere nel bilancio dell'esercizio ............ per un importo pari a ............. euro, nel loro complesso, non risultano, a mio giudizio, sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e di altre disposizioni emanate in materia.»

4) Mancato rilascio per impossibilità di poter esprimere un giudizio

«Sulla base di quanto sopra esposto, attesto in conclusione che, a causa della rilevanza delle limitazioni indicate al paragrafo 5., non sono in grado di esprimere alcun giudizio in merito alla correttezza dei procedimenti ed i metodi seguiti dall'impresa nel calcolo delle riserve tecniche delle assicurazioni dei rami 10 e 12 di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005, nonché sulla corretta determinazione delle relative stime che la società ........................... intende iscrivere nel bilancio dell'esercizio .................... per un importo pari a ..................... euro»

Data della relazione tecnica

Firma dell'attuario incaricato

ALLEGATI ALLA RELAZIONE TECNICA SULLE RISERVE

*a)* tabelle relative alle singole fasi del processo di stima della riserva per rischi in corso separatamente per ciascuna delle eventuali categorie di rischi individuate, con indicazione delle ipotesi utilizzate e dei risultati della stima.

In particolare, laddove impiegata la metodologia empirica del rapporto sinistri a premi, sono indicate, con riferimento ad un orizzonte temporale sufficientemente ampio, le singole voci che concorrono alla formazione del suddetto rapporto (premi, sinistri e oneri di acquisizione direttamente imputabili ai premi), nonché il valore di sinistralità preso a riferimento per l'accantonamento;

*b)* tabelle relative alle indagini statistiche operate dall'attuario incaricato (analisi sui dati storici aziendali, sugli indicatori tecnici, sullo smontamento dei sinistri);

*c)* tabelle relative alle singole fasi del processo di stima della riserva sinistri, separatamente per ciascuna delle eventuali categorie di rischi individuate, comprensive dei dati posti alla base delle valutazioni, delle ipotesi utilizzate e dei risultati finali

*d)* tabelle di calcolo per la determinazione della stima della riserva dei sinistri accaduti ma non ancora denunciati;

*e)* prospetti di raccordo tra i dati utilizzati nella proiezione della riserva sinistri ed i dati della modulistica di vigilanza.

**08A01805**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

# AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 5 marzo 2008.

**Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza.** (Determinazione n. 3/2008).

## IL CONSIGLIO

*Considerato in fatto*

Con la legge 3 agosto 2007, n. 123 recante «Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia» è stata introdotta la necessità di redigere, tra i documenti a corredo dell'appalto, un «documento unico di valutazione dei rischi da interferenze» (di seguito DUVRI) ed è stato modificato l'art. 86 del codice degli appalti relativo al «criteri di valutazione delle offerte anormalmente basse» soprattutto con riguardo all'esclusione di ribassi d'asta per il costo relativo alla sicurezza.

Ai sensi dell'art. 1 di siffatta legge il Governo deve emanare entro nove mesi dalla pubblicazione (avvenuta il 10 agosto 2007) uno o più decreti legislativi per il «riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro».

La prima novità di rilievo operata dalla legge n. 123/2007 è contenuta nell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, il quale modifica l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1994, n. 626, riguardante il «miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».

La disposizione novellata prevede l'obbligo per il datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore attraverso l'elaborazione di un «documento unico di valutazione dei rischi» (DUVRI), che indichi le misure adottate per l'eliminazione delle «interferenze». La medesima disposizione aggiunge che «Tale documento è allegato al contratto d'appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi».

Un'altra importante novità è stata introdotta con l'art. 8 della legge n. 123/2007, che modifica il comma 3-*bis* dell'art. 86 del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), che ora prevede che «Nella predisposizione delle gare d'appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture». Il citato art. 8, ha altresì introdotto un comma 3-*ter* dell'art. 86 del codice dei contratti pubblici: «Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta».

Dal delineato quadro normativo emerge, quindi, che i costi della sicurezza — sia nel comparto dei lavori che in quello dei servizi e delle forniture — devono essere dalla stazione appaltante adeguatamente valutati ed indicati nei bandi; a loro volta le imprese dovranno nelle loro offerte indicare i costi specifici connessi con la loro attività. Naturalmente, in sede di verifica dell'anomalia di tali offerte, la stazione appaltante dovrà valutarne la congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura. Viene, infine, normativamente escluso, anche in questo caso per lavori, servizi e forniture data la natura generale del principio esposto all'art. 86, comma 3-*ter*, che il costo della sicurezza sia suscettibile di ribasso.

Considerata la rilevanza delle questioni e delle problematiche già insorte nell'applicazione delle nuove disposizioni in materia di appalti di servizi e forniture, l'Autorità ha proceduto ad effettuare apposite audizioni con i rappresentanti dell'ANCI - Associazione nazionale comuni italiani, dell'UPI - Unione delle province d'Italia, di ITACA - Istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, del Ministero del lavoro e previdenza - Direzione generale per le politiche previdenziali, del Ministero della solidarietà sociale - Direzione generale della tutela cond. lav., dell'ANCE - Direzione generale relazioni industriali e Direzione generale sicurezza costruzioni, dell'ANIEM - Associazione nazionale imprese edili, della CNA costruzioni - Conf. naz. artig. piccola e media impresa, della CONFAPI, della CONFINDUSTRIA, dell'Associazione nazionale ingegneria della sicurezza, della FILCA - CISL, della FILLEA - CGIL, dell'INAIL, dell'INPS, di ASSTRA - Associazione trasporti, dell'ANAEPA, della FILCAMS - CGIL, della TUCS - UIL, della FISASCT - CISL, della FENEAL - UIL.

In tali audizioni è emersa l'importanza della tematica sulla sicurezza e l'esigenza di un atto di indirizzo dell'Autorità che dia indicazioni utili alle stazioni appaltanti ed alle imprese; sono stati, inoltre, forniti importanti contributi che hanno concorso a chiarire alcuni aspetti della normativa in materia.

*Ritenuto in diritto*

Le citate novità introdotte dalla legge n. 123/2007 in materia di sicurezza creano difficoltà operative alle Stazioni appaltanti con particolare riguardo al settore dei servizi e delle forniture, poiché, non c'è, allo stato attuale, una normativa analoga a quella prevista per gli appalti di lavori (decreto legislativo n. 494/1996 e decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003), che dia indicazioni specifiche sia sulle modalità di redazione del DUVRI, sia sulle modalità di valutazione dei relativi costi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Gli aspetti che si ritiene di dover chiarire riguardano in particolare:

A. Esistenza di «interferenze» e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI;

B. Valutazione dei costi della sicurezza;

C. Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

A. *Esistenza di «interferenze» e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI*

Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall'obbligo, previsto dal novellato art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 626/1994, del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi. Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l'interferenza».

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Le Stazioni appaltanti hanno come unico riferimento per la redazione del DUVRI l'art. 7 del citato decreto legislativo n. 626/1994 riguardante i contratti di appalto o contratti d'opera, che non fornisce indicazioni di dettaglio sulle modalità operative per la sua redazione.

Dal dettato normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI; tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.

Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;

immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;

derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Si rammenta che la circolare interpretativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 24 del 14 novembre 2007 ha escluso dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgano in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge.

Appare utile, in ogni caso, precisare come taluni appalti di servizi o forniture si svolgono all'interno di edifici pubblici ove è presente un datore di lavoro che non è committente (scuole, mercati, musei, biblioteche). In tali fattispecie è necessario che il committente (in genere l'ente proprietario dell'edificio) si coordini con il datore di lavoro del luogo ove si svolgerà materialmente la fornitura o il servizio.

Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno.

Per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:

la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito);

i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

La citata circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha poi chiarito che il DUVRI è un documento «dinamico», per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l'intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi. L'aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere inoltre effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento. Nei contratti

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 494/1996, per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento e, quindi, in tale evenienza non appare necessaria la redazione del DUVRI.

Infine, si fa presente che il DUVRI è un documento tecnico, che dovrà essere allegato al contratto di appalto, poiché l'appaltatore dovrà espletare le attività ivi previste, volte alla eliminazione dei rischi. Pertanto, esso va considerato alla stessa stregua delle specifiche tecniche (art. 68 del Codice contratti pubblici), in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti, non deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara.

B. *Valutazione dei costi della sicurezza*

Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si può far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 inserite nel DUVRI ed in particolare:

*a)* gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);

*b)* le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;

*c)* gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);

*d)* i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);

*e)* le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;

*f)* gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

*g)* le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato.

Si precisa che anche nell'ipotesi di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore. In tal caso, inoltre, il direttore dell'esecuzione è tenuto a verificare che l'appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza anche all'impresa subappaltatrice.

Potrebbe, infine, verificarsi la situazione in cui è prevista la possibilità per gli offerenti di presentare varianti, quando il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 76 del Codice dei contratti pubblici) o quando emerge la necessità di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice (art. 114 del Codice dei contratti pubblici). In tali casi si potrebbe verificare la necessità di modificare il DUVRI, attività che può comportare una rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenza. Al riguardo, si palesa l'opportunità da parte della stazione appaltante di prevedere tra le somme a disposizione una voce relativa ad imprevisti a cui poter attingere anche in tale evenienza.

Non è da escludere, infine, che nella fase di cooperazione e coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al contratto emerga la necessità di apportare modifiche al documento già posto a base d'appalto.

In analogia a quanto previsto dall'art. 131 del codice, relativamente ai lavori, può, quindi, prevedersi in tale fase la possibilità per l'appaltatore di presentare proposte integrative al DUVRI, proposte che naturalmente dovranno rappresentare oggetto di attenta valutazione da parte delle stazioni appaltanti. L'art. 131, comma 2, lettera *a)* del codice prevede infatti che entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario può presentare alle amministrazioni aggiudicatrici eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento.

Si evidenzia, quindi, l'opportunità di inserire nel capitolato d'oneri una apposita dicitura, la quale indichi che il committente ha redatto (o non ha redatto) il DUVRI e che tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro trenta giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

C. *Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso*

In merito al novellato art. 86, comma 3-*bis* del Codice dei contratti pubblici, occorre chiarire se i costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso siano soltanto quelli relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza oppure siano tutti i costi riguardanti l'applicazione delle misure di sicurezza, ivi compresi quelli a carico dell'impresa connessi ai rischi relativi alle proprie attività.

Per risolvere questa problematica è necessario considerare che le modifiche all'art. 86 del Codice dei contratti pubblici si collocano nell'ambito dei «criteri di valutazione delle offerte anormalmente basse», come recita espressamente la titolazione della disposizione citata. In quest'ottica, il legislatore ha chiesto alla stazione appaltante di valutare, nella verifica della congruità delle offerte, che il valore economico sia ade-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

guato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza. Quest'ultimo costo, pertanto, deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, servizi e forniture. D'altro canto anche l'art. 87, comma 4, allo stesso riguardo del Codice dei contratti pubblici precisa che «Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e caratteristiche dei servizi e delle forniture».

Va inoltre considerato che la più volte citata Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha precisato che «.., per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta».

Infine, occorre rilevare che i rischi dell'attività svolta da ciascuna impresa sono noti alla stessa in maniera puntuale, mentre non è possibile per la stazione appaltante conoscere le diverse realtà organizzative delle imprese che si aggiudicheranno il servizio o la fornitura, realtà cui sono strettamente connessi i rischi delle relative attività.

Sulla base di quanto sopra discende che:

1) per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato;

2) per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, essi vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.

Rispetto alla valutazione dei costi a carico delle imprese di cui al precedente punto 1), si sottolinea che la stessa deve essere effettuata anche in quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte anomale (ad esempio per l'affidamento mediante procedura negoziata).

*Conclusioni*

Alla luce delle precedenti considerazioni l'Autorità ritiene che:

A. per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:

*a)* la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;

*b)* i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

*c)* i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

B. Sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze le misure, in quanto compatibili, di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 previste nel DUVRI, richiamate in precedenza.

C. Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.

Roma, 5 marzo 2008

*Il presidente:* GIAMPAOLINO

*Il consigliere relatore:* MOUTIER

**08A01882**

## AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 20 febbraio 2008.

**Consultazione pubblica sulle modifiche e integrazioni al regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori.** (Deliberazione n. 98/08/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella riunione del Consiglio del 20 febbraio 2008;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 9;

Visto il regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni, approvato con delibera n. 148/01/CONS del 28 marzo 2001;

Vista la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Viste la direttiva 2002/20/CE, la direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), la direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e la direttiva 97/66/CE;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche ed in particolare l'art. 23;

Vista la delibera n. 278/1999 recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»;

Vista la delibera n. 334/03/CONS recante: «Disposizioni procedurali relative alla risoluzione delle controversie attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della decisione della Commissione europea COMP/M.2876 del 2 aprile 2003 (Newscorp/Telepiù) ed in particolare l'art. 2;

Vista la delibera n. 453/03/CONS recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 17/1998 del 16 giugno 1998, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002;

Considerata la necessità di armonizzare la disciplina in materia di controversie tra operatori di comunicazione elettronica con il dettato dell'art. 23 del codice delle comunicazioni elettroniche;

Considerate le modifiche al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni ed in particolare la nuova organizzazione degli uffici dell'Autorità di cui alla delibera n. 506/05/CONS;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità in merito al tema in esame;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente la modifica e l'integrazione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori.

2. Le modalità di consultazione ed il testo della consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità sul tema in esame sono riportati rispettivamente negli allegati A e B alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Copia della presente delibera, comprensiva di allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Autorità in Napoli, centro direzionale, isola B/5.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana priva degli allegati, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 20 febbraio 2008

*Il presidente:* CALABRÒ

*I commissari relatori*
D'ANGELO - MANNONI

**08A01796**

## CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 19 febbraio 2008.

**Modifiche ed integrazioni del regolamento interno del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.**

IL PRESIDENTE

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria nella seduta del 19 febbraio 2008, composto come da verbale in pari data;

Udito il parere del relatore consigliere Grazia Ciarlitto;

Ritenuto che nella delibera del 22 gennaio 2008 si è erroneamente indicato l'art. 1, lettera *b)*, del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 545, anziché l'art. 24, lettera *b)*, del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 545;

Delibera

di approvare la rettifica della delibera del 22 gennaio 2008 nella parte in cui si è erroneamente indicato «visto l'art. 1, lettera *b)*, del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 545», con «visto l'art. 24, lettera *b)*, del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 545».

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 febbraio 2008

*Il presidente:* GARGANI

**08A01786**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 marzo 2008 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di *referendum* popolare previsto dall'art. 75 della Costituzione sul seguente quesito:

«Volete Voi che siano abrogate:

la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» limitatamente all'art. 9 comma 6 il cui testo letterale è il seguente «Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che attraverso esplicita menzione in testata risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del parlamento è corrisposto: *a)* un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 1 miliardo e 500 milioni per i periodici; *b)* un contributo variabile calcolato secondo i parametri previsti dal precedente comma quinto per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo o un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di 200 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.»;

la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa»;

la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, limitatamente agli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41»?

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Enrico Grillo - via Roccatagliata Ceccardi n. 1, int. 14 - 16121 Genova.

**08A01924**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

### Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Abruzzo intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica tipica dei vini «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Sulmona (L'Aquila) il giorno 9 gennaio 2008, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del giorno 13 febbraio 2008, presente il funzionario della regione Abruzzo, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e contro deduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

---

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «TERRE AQUILANE» O «TERRE DE L'AQUILA».

Art. 1.

*Denominazioni e vini*

1. L'indicazione geografica tipica «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

bianco, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rosso, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosato, anche nella tipologia frizzante;

Chardonnay, Cococciola, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Sylvaner verde, Traminer, Verdicchio, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Sirah.

Art. 2.

*Base ampelografica*

1. I vini ad indicazione geografica tipica «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.

2. L'indicazione geografica tipica «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Cococciola, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Sylvaner verde, Traminer, Verdicchio, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Sirah, è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fmo ad un massimo del 15%.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

Art. 3.

*Zona di produzione delle uve*

1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia de L'Aquila, nella regione Abruzzo.

Art. 4.

*Norme per la viticoltura*

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Per i vini a indicazione geografica tipica «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila», la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore a:

tonnellate 16 per le tipologie bianco, rosso e rosato;

tonnellate 14 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

3. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,00 % vol. per le tipologie bianco, rosato e rosso;

10,50 % vol. per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,5%.

Art. 5.

*Norme per la vinificazione*

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

2. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80 % per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Qualora venga superato detto limite, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

3. È consentito a favore dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 nella misura non eccedente il limite del 15%.

4. Sono consentite tutte le pratiche enologiche previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. Ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Art. 6.

*Caratteristiche al consumo*

1. I vini ad indicazione geografica tipica «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» bianco, rosso e rosato anche nella tipologia frizzante: 11% vol.;

«Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» con specificazione di vitigno/i: 11,50% vol.;

«Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» novello: 11,50% vol.;

«Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» passito: 14% vol.

Art. 7.

*Etichettatura e designazione*

1. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

**08A01802**

**Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana».**

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Veneto intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana»;

Ha espresso, nella riunione del 13 febbraio 2008, presente il funzionario della regione Veneto, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «MARCA TREVIGIANA»

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» bianchi, rossi e rosati, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso.

La indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale: Chardonnay, I.M. 6.0.13, Malvasia (da Malvasia istriana), Muller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Prosecco, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Traminer, Verdiso, Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Franconia, I.M. 2.15, Malbech, Marzemino, Merlot, Pinot nero (anche vinificato in bianco), Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese), Refosco dal peduncolo rosso, Tai (da Tocai friulano), Carmenère, Syrah, Marzemina bianca, Rebo, Petit Verdot, Prosecco lungo, Manzoni rosa e Manzoni moscato, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenère.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica, tipica «Marca Trevigiana» con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» comprende l'intero territorio della provincia di Treviso, nella regione Veneto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro, di ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione dei vitigni, non deve essere superiore a tonnellate 25, ad eccezione dei vitigni: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling renano, Traminer, Incrocio Manzoni 6.0.13, Sauvignon, Cabernet franc, Pinot Nero, Carmenère, Marzemina bianca, Rebo, Petit Verdot, Prosecco lungo, Manzoni moscato, per i quali non deve essere superiore a tonnellate 19 e per Syrah e Manzoni rosa, rispettivamente a 15 e 12 tonnellate.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana», anche con la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

**08A01795**

### Istituzione del tavolo ovi-caprino, nell'ambito del tavolo di filiera lattiero-caseario

Con decreto ministeriale n. 101\tra V del 25 febbraio 2008 è stato istituito, nell'ambito del tavolo di filiera lattiero-caseario, quale specifica articolazione settoriale, il tavolo ovi-caprino.

**08A01799**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Fiderconsult - Fiduciaria e di Revisione S.r.l.», in Roma.

Con decreto direttoriale 3 marzo 2008, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 13 luglio 1983 alla società «Fiderconsult - Fiduciaria e di Revisione S.r.l.», con sede legale in Roma, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese 03554050587, è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito di variazione dell'oggetto sociale.

**08A01794**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

*ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2008, recante: «Istituzione della Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 57 del 7 marzo 2008).

Nel titolo del decreto indicato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 8, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 *febbraio* 2008. Istituzione della Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri.», leggasi: «DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 *gennaio* 2008. Istituzione della Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri.».

**08A01911**

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-064) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE

## ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

### LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA EGAFNET.IT | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90145 | **PALERMO** | LA LIBRERIA COMMISSIONARIA | Via S. Gregorietti, 6 | 091 | 6859904 | 6859904 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6177342 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06087 | **PERUGIA** | CALZETTI & MARIUCCI | Via della Valtiera, 229 | 075 | 5997736 | 5990120 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gazzetta Ufficiale Abbonamenti | Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

# CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

## GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

## CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

## PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,00)* | - semestrale | € **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

## RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

*RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO*

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.